SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. **121**.

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

Vista la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed, in particolare, l'articolo 19;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e tenuto conto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:

«Art. 727-bis

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;

b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:

«Art. 733-bis

(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. Introduzione dell'articolo 25-*decies* del decreto legislativo 2001, n. 231:

1. Dopo l'articolo 25-*nonies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-*decies* (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-*bis* del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."».

2. Dopo l'articolo 25-*decies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-undecies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-*bis* la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-*bis* la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera *a)*, e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera *b)*, 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera *b)*, sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere *a)*, n. 2), *b)*, n. 3), e *f)*, e al comma 5, lettere *b)* e *c)*, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.».

2. All'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«9-*bis*. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-*ter*. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».

3. Al comma 1 dell'articolo 260-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento delle violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo 188-*ter*» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-*bis*,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *b)*.».

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2010;

b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera *a)* del presente comma.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-*ter*, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

2-*ter*. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati.

2-*quater*. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-*bis*, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ri-

dotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.».

Art. 5.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

ROMANO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2008/99/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2008, n. L 328.

— La direttiva 2009/123/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 ottobre 2009, n. L 280.

— Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.202, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O

— L'art. 19 della legge 4 giugno 2010, n.96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

«Art. 19.*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui all'art. 1, secondo i princìpi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 2, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;

b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera *a)*, adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei princìpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 6. *(Oggetto della disciplina).* — 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento (48).

3-*bis*. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-*ter*. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-*bis*) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati .

5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:

a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;

b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:

a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;

c) i progetti elencati nell'allegato IV.

8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera *a)*. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare .

11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera *a)*, le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente decreto;

b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera *a)* del presente comma.

14. Per gli impianti ove è svolta una attività di cui all'allegato VIII del presente decreto, nonché per le loro modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 208, commi 6 e 7, del presente decreto.

15. Per gli impianti di cui alla lettera *a)* del comma 12 del presente articolo, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-*quater*, comma 10.

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;9

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia ma-

rine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.».

Il testo dell'articolo 260-*bis* del citato decreto legislativo n 152 del 2006, come modificato dal presente decreto così recita:

«260-*bis*. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta

«9-*bis*. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-*ter*. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».

Il testo dell'articolo 260-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, citato nelle note all'articolo 3 , così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 260-*ter*.*(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)*. — 1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 260-*bis*, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-*ter* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.

3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-*bis*, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256 .».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 190 del citato decreto legislativo n 152 del 2006, come modificato dall' articolo 16, comma 1 lettera *d)* del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2010, n. 288, S.O., come ulteriormente modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 190. *(Registri di carico e scarico).* — 1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-*bis*, i soggetti di cui all'articolo 188-*ter*, comma 2, lett. *a)* e *b)*, che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

1-*bis*. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *b).*

2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.

7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».

8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.

9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm)*, sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.».

Il testo dell'articolo 39 del citato decreto legislativo n. 205 del 2010, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 39. *(Disposizioni transitorie e finali).* — 1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.

2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2010;

b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera *a)* del presente comma.;

2-*bis*. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-*ter*, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

2-*ter*. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati.

2-*quater*. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-*bis*, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 181-*bis*, 210 e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l' articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-*bis*, comma 2, è abrogato l'articolo 186.

5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.

6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati.

7. Dopo l'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto l'allegato L riportato in allegato al presente decreto.

8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, così come già definiti dall' articolo 183, comma 1, lett. *r)* e *s)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.

9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:

a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;

b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno.

10. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI - Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.

11. Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento.

12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che, dati in comodato d'uso e presentando rischi inferiori per l'ambiente, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo l'utilizzo, al comodante, non rientra tra le operazioni di raccolta di rifiuti come definita dall'art. 183, comma 1, lett. *o)*.

13. Le norme di cui all'articolo 184-*bis* si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti.

14. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell' articolo 184-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come introdotto dal presente decreto, sono definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi come sottoprodotto il materiale derivante dalle attività di estrazione e lavorazione di marmi e lapidei.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere individuate, in base al criterio della rappresentatività sul piano nazionale, organizzazioni alle quali è possibile delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, come modificato dall' articolo 9, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 9 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2010.

16. I decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni del presente decreto sono adottati, salvo che non sia diversamente ed espressamente previsto, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni.».

11G0163

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2011.

Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto, in particolare, l'art. 32, comma 2, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le modalità di pubblicazione nei siti informatici degli atti e provvedimenti di amministrazioni ed enti pubblici concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Rinnovo della legge n. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», e, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, recante «Approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67»;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, gli articoli 66, 122, 124 e 238;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale;

c) «Codice dei contratti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

d) «copia informatica di documento analogico»: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, ai sensi dell'art. 22 del CAD;

e) «documento amministrativo informatico»: l'atto formato dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, ai sensi dell'art. 23-*ter* del CAD;

f) «profilo di committente»: il sito informatico di cui all'art. 3, comma 35, del Codice dei contratti;

g) «siti informatici»: i siti istituzionali di cui agli articoli 53 e 54 del CAD.

Art. 2.

Oggetto

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, le modalità di pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, nonché dei bilanci per i quali è prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana.

2. Per le procedure ad evidenza pubblica, il sito informatico è rappresentato dal profilo di committente e le amministrazioni e gli enti pubblici, ovvero le loro associazioni, sono rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 3.

Modalità di pubblicazione

1. Gli atti, i provvedimenti e i bilanci da pubblicare sui siti informatici sono costituiti da documenti amministrativi informatici o da copie informatiche di documenti analogici.

2. La pubblicazione si effettua nel rispetto di quanto previsto dal Capo V, Sezione I del CAD, dalle relative regole tecniche e dalle direttive e circolari in materia di domini Internet, organizzazione, accessibilità, usabilità, riservatezza e sicurezza dei siti informatici.

3. La pubblicazione, in ogni caso, garantisce:

a) la conformità delle informazioni pubblicate sui siti informatici a quelle contenute nei documenti originali, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del CAD;

b) l'autenticità e l'integrità nel tempo del documento amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del CAD e secondo le relative regole tecniche;

c) la fruibilità delle informazioni pubblicate in rete in modalità gratuita e senza necessità di identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del CAD;

d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 o altri formati aperti conformi agli standard internazionali;

e) la ricerca e la reperibilità delle informazioni secondo le modalità previste nell'Allegato 1.

4. All'interno dei siti informatici sono inseriti strumenti di notifica degli aggiornamenti relativi alle pubblicazioni di cui al presente decreto secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

Art. 4.

Bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sul profilo di committente in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara», direttamente raggiungibile dalla home page, dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

2. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sono pubblicati in base alla tipologia degli stessi, distinta per bandi di lavori, per bandi di servizi e per bandi di forniture, cui sono collegati i relativi avvisi di aggiudicazione.

3. I bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti per ciascuna tipologia di procedura di affidamento e restano consultabili, con le modalità previste dall'art. 3, fino alla data di scadenza del bando o dell'avviso. Gli esiti di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti e restano consultabili fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'esito.

4. I bandi ed avvisi di gara scaduti confluiscono automaticamente in un'apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara scaduti», e restano consultabili, con le modalità previste dall'art. 3, fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo esito di gara.

5. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara, successivamente alla scadenza del termine di cui ai commi 3, secondo periodo, e 4, sono consultabili secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione aggiudicatrice e rese note sul profilo del committente.

6. Ogni bando, avviso ed esito di gara contiene gli elementi e le informazioni indicati dal Codice dei contratti, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea, ed è indicizzato con i campi informativi delle Tabelle di cui all'Allegato 2.

Art. 5.

Bilanci

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home-page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale.

Art. 6.

Registrazione del sito informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

1. I soggetti tenuti all'applicazione del presente decreto registrano l'indirizzo web del sito informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 57-*bis* del CAD e ne garantiscono i relativi aggiornamenti.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 49

ALLEGATO *1*

Reperibilità dei dati pubblicati

I soggetti obbligati all'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che devono garantire la reperibilità degli atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica e dei bilanci al fine di favorirne la individuazione nel proprio sito informatico, possono aggiungere al testo delle pagine web informazioni aggiuntive che ne descrivono determinate caratteristiche e i principali contenuti chiamati meta-dati.

I metadati devono essere definiti secondo lo standard **Dublin Core** recepito come norma ISO 15836:2009.

Tale standard prevede l'inserimento delle informazioni aggiuntive a livello di intestazione (ovvero nella sezione HTML compresa fra <HEAD> e <\HEAD>), estendendo quindi la grammatica con dei nuovi possibili valori per gli elementi <META> e, in generale, per l'intero documento e limitandosi ad utilizzare il metadato Description.

Per poter utilizzare lo standard Dublin Core (DC), è necessario aggiungere un profilo all'elemento <HEAD>: <HEAD profile=http://dublincore.org/documents/dcq-html/> e i collegamenti agli
schemi utilizzati per gli elementi del Simple Dublin Core (DC) e per il Qualified Dublin Core (DCTERMS) <LINK rel="schema.DC" href=http://purl.org/dc/elements/1.1/" />; <LINK rel="schema.DCTERMS" href=http://purl.org/dc/terms/" />

La seguente Tabella riporta le informazioni che necessariamente devono essere presenti, collegandole alle norme di riferimento e segnalando alla voce "Eventuali vincoli", le principali prescrizioni individuate dalla norma medesima per ciascuna voce e alla voce "Indicazioni di reperibilità" l'indicizzazione tramite metadati della sezione individuata:

Contenuto minimo	Norma di riferimento	Eventuali vincoli	Indicazioni reperibilità

Contenuto minimo	Norma di riferimento	Eventuali vincoli	Indicazioni reperibilità
L’elenco dei bandi di gara	art. 54 CAD	• raggiungibile dalla home page del sito; • indirizzato dalla etichetta “Bandi di gara”.	<META NAME=“DC.Description” CONTENT="Bandi di gara">
L’elenco dei bandi di gara scaduti		• raggiungibile dalla sezione del sito “Bandi di gara”	<META NAME=“DC.Description” CONTENT="Bandi di gara scaduti”>
I bilanci	art. 32, comma 2 della Legge	• raggiungibile dalla home page del sito; • indirizzata dalla etichetta “Bilanci”	<META NAME=“DC.Description” CONTENT="Bilanci ">

All’interno delle succitate sezioni devono essere inseriti strumenti di notifica degli aggiornamenti ("Really Simple Syndication - RSS") sia a livello di singola sezione (da codificare sull’apposito file XML entro l’elemento <channel> attraverso i sottoelementi <title>***nome_sezione***</title> e <link>***link_alla_sezione***</link>) che di singolo argomento (da codificare con i sottoelementi <Item> di <channel>).

Lo standard di riferimento dovrà essere l’RSS 2.0 conformemente alle specifiche XML 1.0 come pubblicate dal World Wide Web Consortium (W3C); la codifica dei caratteri essendo l’ASCII ISO 8859-1.

I feed RSS dovranno essere collegati direttamente alle pagine web aggiungendo alle rispettive intestazioni il seguente collegamento: <link rel=”alternate” type=”application/rss+xml” title=”***nome feed***” href=”***posizione_file_feed rss/nome_file_rss.xml***” />.

ALLEGATO *2*

Per ciascun bando, esito o avviso il committente inserisce: un titolo identificativo, il campo informativo CIG (ove previsto) ed un link con cui accedere alle informazioni d'indicizzazione riportate nella seguente Tabella A ed al file integrale di testo contenente gli elementi e le informazioni di cui all'art. 4 comma 6).

Tabella A: informativa d'indicizzazione per bandi, esiti ed avvisi.

INFORMAZIONE D'INDICIZZAZIONE	DATO[1]	VALORI AMMESSI	TIPO DATO	ACCESSIBILITÀ
Tipo	Idem	Bando	Alfanumerico 10 caratteri	<th scope="col" abbr="Tipo">Tipo</th>
		Esito		
		Avviso		
Contratto	Idem	Lavori	Alfanumerico 10 caratteri	<th scope="col" abbr="Contratto">Contratto</th >
		Servizi		
		Forniture		
Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice	Idem	Testo libero	Alfanumerico 100 caratteri	<th scope="col" abbr="TipoEnte">Tipo di Amministrazione</th>
Tipo di Amministrazione	Idem	Vedi di seguito Tabella B: "Tipo di Amministrazione"	Intero di tipo "Long"	<th scope="col" abbr="TipoEnte">Tipo di Amministrazione</th>
Sede di Gara	Provincia	Testo libero	Alfanumerico 2 caratteri	<th scope="col" abbr="Provincia">Provincia Sede di Gara</th>
	Comune	Testo libero	Alfanumerico 100 caratteri	<th scope="col" abbr="Comune">Comune Sede di Gara</th>
	Indirizzo	Testo libero	Alfanumerico 100 caratteri	<th scope="col" abbr="Indirizzo">Indirizzo Sede di Gara</th>
Importo	Senza importo	SI	Booleano	<th scope="col" abbr="SenzaImporto">Senza Importo</th>
		NO		
	A base asta	Importo numerico	Reale doppia precisione	<th scope="col" abbr="a base asta">Valore Importo a base asta</th>
	Di aggiudicazione	Importo numerico	Reale doppia precisione	<th scope="col" abbr="di aggiudicazione">Valore Importo di aggiudicazione</th>
Data di pubblicazione	Idem	Data	Data formato gg/mm/aaaa	<th scope="col" abbr="DtPubblicazione">Data Pubblicazione</th>
Data di scadenza del bando	Idem	Data	Data formato gg/mm/aaaa	<th scope="col" abbr="DtScadenzaBando">Data Scadenza Bando</th>
Data di scadenza della pubblicazione dell'esito	Idem	Data	Data formato gg/mm/aaaa	<th scope="col" abbr="DtScadenzaPubblEsito">

[1] Ove indicato "idem", il dato coincide con l'informazione d'indicizzazione

INFORMAZIONE D'INDICIZZAZIONE	DATO[1]	VALORI AMMESSI	TIPO DATO	ACCESSIBILITÀ
				Data Scadenza Pubblicazione Esito</th>
Requisiti di qualificazione (contratti di lavori)	Idem	Vedi di seguito Tabella C: "Requisiti di qualificazione (contratti di lavori)"	Alfanumerico 10 caratteri	<th scope="col" abbr="RequisitiQualificazione"> Requisiti di Qualificazione</th>
Codice CPV	Idem	Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007	Alfanumerico 10 caratteri (ipotesi solo "vocabolario principale")	<th scope="col" abbr="CPV">Codice CPV</th>
Codice SCP di pubblicazione sul sito www.serviziocontrattipubblici.it	Idem	Codice SCP	Reale doppia precisione	<th scope="col" abbr="SCP">Codice SCP</th>
URL di pubblicazione sul sito www.serviziocontrattipubblici.it	Idem	URL	Alfanumerico 100 caratteri	<th scope="col" abbr="URL">URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it </th>
CIG	Idem	Codice AVCP	Alfanumerico 10 caratteri	<th scope="col" abbr="CIG">Codice CIG</th>

L'accessibilità alle informazioni dovrà essere garantita secondo gli standard del World Wide Web Consortium (W3C) ed in particolare, rispettando le specifiche HTML 4.01 e WCAG 1.0:

1. la tabella informativa, nella sua totalità, dovrà essere identificata attraverso l'attributo "summary" dell'elemento <table>: summary="Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi" oltreché con un'intestazione di colonna complessiva avente attributo "scope" dell'elemento <th> pari a "colgroup": <th colspan="***numero_colonne_tabella***" scope="colgroup"> Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi </th>;

2. le intestazioni di colonna dovranno essere identificate attraverso l'elemento <th> avente attributo "scope" pari a "col": <th scope="col" abbr="***abbreviazione_dato***"> ***nome_dato***</th> (vedi campo "accessibilità" nella tabella di cui sopra);

3. i dati di dettaglio dovranno essere identificati attraverso l'elemento <td> avente attributo "scope" pari a "row": <td scope="row">***dato_di_dettaglio***</td>.

Tabella B: “Tipo di Amministrazione”

1	ORGANI COSTITUZIONALI
2	MINISTERI
3	ORGANI GIURISDIZIONALI E AVVOCATURA
4	AMMINISTRAZIONI INDIPENDENTI
5	REGIONI
6	AZIENDE SPECIALI REGIONALIZZATE
7	PROVINCE
8	AZIENDE SPECIALI PROVINCIALIZZATE
9	COMUNI
10	ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE
11	ENTI PREPOSTI AD ATTIVITA' SPORTIVE
12	ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE
13	ENTI DI PROMOZIONE CULTURALE E ARTISTICA
14	AZIENDE SPECIALI MUNICIPALIZZATE
15	ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
16	AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
17	AUTORITA' DI BACINO
18	COMUNITA' MONTANE
19	ENTI DI BONIFICA E DI SVILUPPO AGRICOLO

20	CONSORZI DI INDUSTRIALIZZAZIONE
21	CONSORZI AUTONOMI DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI
22	CONSORZI ENTI ED AUTORITA' PORTUALI
23	UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI
24	ISTITUZIONI EUROPEE
25	ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI
26	ENTI ED ISTITUTI RELIGIOSI
27	CONCESSIONARI E IMPRESE DI GESTIONE RETI E INFRASTRUTTURE
28	ASSOCIAZIONE DI IMPRESE
29	IMPRESE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30	CONSORZI DI IMPRESE
31	IMPRESE ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI NON IN FORMA ASSOCIATA
32	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
33	CAMERE DI COMMERCIO
34	SOGGETTI ESTERI
35	PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
36	ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
37	ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Tabella C: Requisiti di qualificazione (contratti di lavori)

AA	Altro (es. Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)
OG1	Edifici civili e industriali
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG5	Dighe
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
OG11	Impianti tecnologici
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13	Opere di ingegneria naturalistica
OS1	Lavori in terra
OS2	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico **fino al 5.12.2011**
OS2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico **a**

	partire dal 6.12.2011
OS2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario **a partire dal 6.12.2011**
OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7	Finiture di opere generali di natura edile
OS8	Finiture di opere generali di natura tecnica
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10	Segnaletica stradale non luminosa
OS11	Apparecchiature strutturali speciali
OS12	Barriere e protezioni stradali **fino al 5.12.2011**
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza **a partire dal 6.12.2011**
OS12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili **a partire dal 6.12.2011**
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18	Componenti strutturali in acciaio o metallo **fino al 5.12.2011**

OS18-A	Componenti strutturali in acciaio **a partire dal 6.12.2011**
OS18-B	Componenti per facciate continue **a partire dal 6.12.2011**
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS20	Rilevamenti topografici **fino al 5.12.2011**
OS20-A	Rilevamenti topografici **a partire dal 6.12.2011**
OS20-B	Indagini geognostiche **a partire dal 6.12.2011**
OS21	Opere strutturali speciali
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23	Demolizione di opere
OS24	Verde e arredo urbano
OS25	Scavi archeologici
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27	Impianti per la trazione elettrica
OS28	Impianti termici e di condizionamento
OS29	Armamento ferroviario
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31	Impianti per la mobilità
OS32	Strutture in legno
OS33	Coperture speciali
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35	Interventi a basso impatto ambientale **a partire dal 6.12.2011**

11A10306

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 recante la proroga, fino al 31 luglio 2011, dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria);

Considerato che nello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di Serravalle Scrivia sono tuttora in corso gli interventi straordinari per la messa in sicurezza, e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento;

Considerato, altresì, che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Ecolibarna;

Vista la nota in data 6 luglio 2011 con cui il Commissario delegato ha rappresentato l'esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette al superamento della grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria);

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

D'intesa con la Regione Piemonte;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione al grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A10331

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2011.

Modifica del tenore in nicotina e in monossido di carbonio di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Viste le lettere del 22 giugno e del 7 luglio 2011 con le quali la British American Tobacco Italia Spa ha comunicato la variazione del tenore in nicotina e in monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

I tenori in nicotina e in monossido di carbonio della seguente marca di sigarette è così modificato:

	DA		A	
	Mg/nicotina	Mg/Monossido di carbonio	Mg/nicotina	Mg/Monossido di carbonio
DUNHILL FINE CUT MASTER BLEND	0,7	9,0	0,6	8,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore: RISPOLI

11A10269

DECRETO 13 luglio 2011.

Modifica della denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze con le quali la British American Tobacco Italia Spa, la Yesmoke Tobacco Spa, la Manifatture Sigaro Toscano Spa e la Cigars & Tobacco Italy Srl hanno chiesto la variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 39 – quater, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita, in conformità alle sopraindicate richieste;

Decreta:

La denominazione delle seguenti marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita al pubblico è così modificata:

Sigarette

DA	PALL MALL POCKET EDITION 20'S	A	PALL MALL POCKET 20'S
DA	YESMOKE 0,3	A	YESMOKE 0.3
DA	YESMOKE 0,6	A	YESMOKE 0.6
DA	YESMOKE 0,8	A	YESMOKE 0.8

Sigari

DA	TOSCANO ANTICA RISERVA DA 8 PEZZI	A	TOSCANO ANTICA RISERVA 8 SIGARI

Trinciati per pipa

DA	ASHTON BLACK PARROT	A	ROBERT MC CONNELL BLACK PARROT
DA	ASHTON THE FRAGRANT BLEND	A	ROBERT MC CONNELL THE FRAGRANT BLEND
DA	ASHTON OLD LONDON	A	ROBERT MC CONNELL OLD LONDON
DA	ASHTON SOVEREIGN	A	ROBERT MC CONNELL SOVEREIGN

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 269

11A10270

DECRETO 15 luglio 2011.

Criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che ha introdotto la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare, il comma 1 che revisiona la disciplina della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, nonché i commi 4 e 5 che modificano, rispettivamente, l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, il quale, per incentivare la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo, riconosce ai predetti enti una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso;

Visto l'art. 2, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha previsto l'innalzamento al 50 per cento della quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, da attribuire ai predetti enti in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo, rinviando, peraltro, all'adozione di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la definizione delle modalità di recupero delle somme attribuite in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

Visto il comma 9 del menzionato art. 18 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea e che sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento;

Visto, altresì, il comma 7 del predetto art. 18 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale statuisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i tributi sui quali calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, nonché le relative modalità di attribuzione;

Visto il decreto 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 2011, adottato dal Direttore Generale delle Finanze di concerto con il Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del comma 7 del citato art. 18 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto 23 marzo 2011, in base al quale, per l'anno 2011, ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalità di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi del richiamato art. 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, è attribuita la quota del 33 per cento delle maggiori somme definitivamente riscosse relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle società, sul valore aggiunto, di registro, ipotecaria, catastale ed ai tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonché alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto 23 marzo 2011, che statuisce l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto anche ai tributi individuati dall'art. 1, comma 1, dello stesso decreto, definitivamente riscossi con la partecipazione dei comuni a decorrere dall'attivazione del sistema di trasmissione telematica delle segnalazioni qualificate, disciplinando, in particolare, la tempistica relativa alle erogazioni ai comuni delle quote inerenti alle somme definitivamente riscosse fino al 30 giugno 2010 nonché a quelle definitivamente riscosse dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del richiamato decreto 23 marzo 2011 il quale prevede che il calcolo delle somme di cui al comma 1 è effettuato in base alle disposizioni del comma 9, dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto 23 marzo 2011, che stabilisce la tempistica relativa all'invio dei dati relativi alle riscossioni definitive conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i comuni da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del Territorio e dell'INPS al Dipartimento delle Finanze ed alla successiva comunicazione da parte del predetto Dipartimento al Ministero dell'Interno e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'importo netto da erogare ai comuni agli effetti della definizione del relativo stanziamento dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno nonché della proposta di eventuali variazioni allo stanziamento del suddetto capitolo;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto 23 marzo 2011, il quale dispone, altresì, che i criteri da seguire per il calcolo del suddetto importo netto sono determinati con provvedimento interdirigenziale del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Considerato di dover provvedere, in attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 2, comma 10, lettera *b)* del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, alla determinazione dei criteri in base ai quali calcolare l'importo netto della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 23 marzo 2011, comprensive di interessi e sanzioni, riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, da riconoscere ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo, al fine di consentirne la relativa erogazione a favore dei comuni medesimi;

Decretano:

Art. 1.

1. I criteri per la determinazione dell'importo netto della quota delle maggiori somme relative ai tributi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto direttoriale 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 2011, comprensive di interessi e sanzioni, riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo, da erogare ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalità di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , sono riportati nella tabella seguente:

TRIBUTI (compresi gli interessi) e SANZIONI	**CRITERI per i comuni delle regioni a statuto ordinario**	**CRITERI per i comuni delle regioni a statuto speciale e province autonome**
Imposta sul reddito delle persone fisiche	L'importo netto coincide con l'applicazione del 33% sul riscosso a titolo definitivo	L'importo netto da attribuire ai comuni delle Regioni a statuto speciale corrisponde al 33% del riscosso a titolo definitivo da applicare sulla quota di gettito di competenza erariale.
Imposta sul reddito delle società	L'importo netto coincide con l'applicazione del 33% sul riscosso a titolo definitivo	L'importo netto da attribuire ai comuni delle Regioni a statuto speciale corrisponde al 33% del riscosso a titolo definitivo da applicare sulla quota di gettito di competenza erariale.
Imposta sul valore aggiunto	L'importo netto è così determinato: all'importo risultante dall'applicazione del 33% sul riscosso a titolo definitivo si detrae una quota corrispondente al rapporto tra il pagato in conto competenza a titolo di risorse proprie IVA sul capitolo 2751 ed il riscosso in conto competenza del capitolo 1203 al netto delle somme utilizzate per i rimborsi e le compensazioni di cui ai capitoli 3810 e 3814, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.	L'importo netto da attribuire ai comuni delle Regioni a statuto speciale corrisponde al 33% del riscosso a titolo definitivo da applicare sulla quota di gettito di competenza erariale. Il predetto importo netto è determinato mediante l'applicazione dei medesimi criteri previsti per le spettanze dei comuni delle Regioni a s.o.
Imposta di registro	L'importo netto coincide con l'applicazione del 33% sul riscosso a titolo definitivo	L'importo netto da attribuire ai comuni delle Regioni a statuto speciale corrisponde al 33% del riscosso a titolo definitivo da applicare sulla quota di gettito di competenza erariale.
Imposta ipotecaria	L'importo netto coincide con l'applicazione del 33% sul riscosso a titolo definitivo	L'importo netto da attribuire ai comuni delle Regioni a statuto speciale corrisponde al 33% del riscosso a titolo definitivo da applicare sulla quota di gettito di competenza erariale.
Imposta catastale	L'importo netto coincide con l'applicazione del 33% sul riscosso a titolo definitivo	L'importo netto da attribuire ai comuni delle Regioni a statuto speciale corrisponde al 33% del riscosso a titolo definitivo da applicare sulla quota di gettito di competenza erariale.
Tributi speciali catastali	L'importo netto coincide con l'applicazione del 33% sul riscosso a titolo definitivo	L'importo netto da attribuire ai comuni delle Regioni a statuto speciale corrisponde al 33% del riscosso a titolo definitivo da applicare sulla quota di gettito di competenza erariale.
Sanzioni sui tributi erariali	L'importo netto coincide con l'applicazione del 33% sul riscosso a titolo definitivo	L'importo netto da attribuire ai comuni delle Regioni a statuto speciale corrisponde al 33% del riscosso a titolo definitivo da applicare sulla quota di gettito di competenza erariale.
Sanzioni civili sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali	L'importo netto coincide con l'applicazione del 33% sul riscosso a titolo definitivo	L'importo netto coincide con l'applicazione del 33% sul riscosso a titolo definitivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

11A10128

DECRETO 22 luglio 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* - sigarette - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2011, alle tabelle *B)* – sigari - e *D)* – tabacco da fiuto o mastico -, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *B)* – sigaretti – allegata al decreto direttoriale 14 luglio 2011 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, alla tabella *C)* – altri tabacchi da fumo -, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella *E)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011;

Vista la istanza con la quale la International Tobacco Agency Srl ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette in conformità ai prezzi richiesti dalla citata società con la sopraindicata istanza, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* – sigarette - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AFRICAINE SENZA FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
AUSTIN BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
AUSTIN GOLD	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
AUSTIN RED	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
AUSTIN RED 100s	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
CITY VIBES	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
COUNTRY VIBES	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DUCAL BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DUCAL FILTER	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
EGALITE BLANCHES	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ELIXYR BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ELIXYR BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ELIXYR EXTRA TASTE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ELIXYR MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ELIXYR RED	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ELIXYR RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FRATERNITE BLONDES	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
LIBERTE BRUNES	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MARYLAND BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MARYLAND MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MARYLAND RED	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PUEBLO	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PUEBLO BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ROCKIES	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ROCKIES BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 346

11A10512

DECRETO 25 luglio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 61.929 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 20 aprile, 24 maggio e 24 giugno 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ», con decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 20 aprile 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 20 aprile 2011.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 luglio 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 20 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 aprile 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 aprile 2011, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 luglio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 luglio 2011, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 luglio 2011.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2013, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 aprile 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A10388

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 luglio 2011.

Definizione dei posti disponibili per l'ammisssione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 2011-2012.

IL MINISTRO

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art.1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

Visto il D.M.16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare l'art.29, comma 6;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare l'art.39, comma 5, come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 20112012 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2011-2012 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Considerato che il fabbisogno professionale di cui al predetto Accordo, risulta superiore a quanto deliberato dal sistema universitario;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264/1999;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2011/2012, di concerto con il Ministero della Salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, confermando l'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2011-2012 i posti determinati a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 sono n. 9.501, ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro della salute
FAZIO

ALLEGATO

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia anno accademico 2011-2012

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari	319
Bologna	363
Brescia	190
Cagliari	180
Catania	315
Catanzaro "Magna Graecia"	160
Chieti - "G. D'Annunzio"	198
del Molise	75
Ferrara	197
Firenze	280
Foggia	75
Genova	265
L'Aquila	140
Messina	200
Milano	370
Milano (corso in Lingua inglese)	30
Milano Bicocca	128
Milano Cattolica "S. Cuore"	282
Milano "Vita e Salute S.Raffaele"	100
Milano "Vita e Salute S.Raffaele" (in lingua inglese)	32
Modena e Reggio Emilia	149
Napoli "Federico II"	397
Napoli Seconda Università	400
Padova	386
Palermo	400
Parma	220
Pavia	196
Pavia (in Lingua inglese)	60
Perugia	216
Pisa	270
Politecnica delle Marche	143
Roma "La Sapienza" Medicina e Farmacia - Policlinico A - E	235
Roma "La Sapienza" Medicina e Farmacia - Policlinico F (in lingua Inglese)	30
Roma "La Sapienza" Medicina e Odontoiatria - Policlinico B - C - D	375
Roma "La Sapienza" Medicina e Psicologia - S. Andrea	191
Roma - "Tor Vergata"	220
Roma - Campus Bio-Medico	110
Salerno	180
Sassari	120
Siena	210
Torino I Facoltà	353
Torino II Facoltà	120
Trieste	121
Udine	96
Varese "Insubria"	153
Vercelli "Avogadro"	75
Verona	176
Totale	9.501

Il Ministro della Salute

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

11A10134

DECRETO 7 luglio 2011.

Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in lingua inglese, anno accademico 2011-2012.

IL MINISTRO

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art.1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere *a)* e 4, comma 1 e 1-*bis*;

Vista la legge 30 luglio 2010, n.122, articolo 44, comma 3-*bis*, che integra l'art. 4 della citata legge n. 264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;

Considerato che presso gli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma «La Sapienza» risulta attivato il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia svolto in lingua inglese;

Ritenuta la necessità di individuare una o più sedi estere per lo svolgimento della prova, anche per favorire la partecipazione degli studenti in un'ottica di agevolazione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;

Valutata l'opportunità di avvalersi di un accreditato ente istituzionale riconosciuto a livello scientifico con comprovata esperienza nelle procedure selettive in lingua inglese in ambito europeo e internazionale, individuato nel Department University of Cambridge Locale Examinations Syndicate (di seguito «Cambridge Assessment»);

Sentite le Università interessate;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 154, comma 4 e 5;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2011-2012, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese presso gli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma «La Sapienza»;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese presso gli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma «La Sapienza», avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Prova di ammissione

1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipano sia gli studenti comunitari sia gli studenti stranieri di cui all'art.26 della legge n.189/2002 citata nelle premesse sia gli studenti stranieri residenti all'estero, è unica.

2. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi della Cambridge Assessment .

3. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

4. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quaranta quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto di biologia, undici di chimica e undici di fisica e matematica.

5. La prova di ammissione si svolge il giorno 9 settembre 2011 presso gli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma

«La Sapienza», nonché in una o più sedi individuate in relazione al numero dei candidati dalla Cambridge Assessment in Londra e Cambridge. Tali sedi saranno definite entro il 22 agosto 2011 e verranno pubblicate nei siti rispettivamente del MIUR e dei predetti Atenei.

6. La prova ha inizio alle ore 11.00 presso le sedi estere ed alle 12.00 presso gli Atenei di Milano, di Pavia, di Roma «La Sapienza». Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 3.

Valutazione delle prove e soglia minima di ingresso

1. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

1 punto per ogni risposta esatta;

meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data;

2. Ciascun Ateneo, al momento della redazione delle graduatorie di merito, tiene conto delle situazioni di parità del punteggio secondo quanto segue:

a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;

b) in caso di ulteriore parità, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

c) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

3. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n.189/2002 e, nell'ambito della relativa riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all'estero che abbiano superato una soglia minima pari a venti.

Art. 4.

Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

2. Per quanto attiene agli studenti affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premesse, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione, di cui all'art. 2, comma 6.

3. Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto della situazione di handicap o di dislessia degli studenti eventualmente segnalata dagli Atenei interessati.

Art. 5.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art. 6.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI RELATIVI AI QUESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, IN MEDICINA VETERINARIA E AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico- filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico-matematico.

Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica.

Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo.

Biologia

La Chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.

Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote. La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico. I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD. Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica. Fermentazione.

Riproduzione ed Ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche. Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue possibili applicazioni biotecnologiche.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni. Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni. La risposta immunitaria.

Chimica

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e proprietà principali dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

Fisica e Matematica

Fisica

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema *SI)*. Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino.

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base *e)* e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora.

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

ALLEGATO *1*

PROCEDURE PER LA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE E RELATIVA GRADUATORIA DI MERITO

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di Cambridge Assessment per la predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma "La Sapienza", aumentata del dieci per cento, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia svolto in lingua inglese.

2. Cambridge Assessment provvede anche alla stampa di “fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte” in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo.

3 Cambridge Assessment determina il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alla prova di ammissione svolta nei predetti Atenei e nelle sedi estere.

4. Cambridge Assessment provvede alla consegna, tramite un Corriere di fiducia, agli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma “La Sapienza” delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alla prova, nonché della scatola/e contenente i “fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”. A decorrere dall’avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi, che devono risultare integre all’atto dello svolgimento della prova di ammissione. La o le scatole contenenti i “fogli di istruzione alla compilazione di risposte” sono messe a disposizione della Commissione d’esame anche prima dell’effettuazione della prova.

5. Cambridge Assessment è responsabile del sistema di sicurezza delle scatole contenenti il materiale utile alla prova prevista per le sedi estere.

6. Gli Atenei interessati designano almeno un proprio delegato che presenzi alla prova di ammissione presso le sedi estere assumendo la responsabilità della correttezza delle procedure.

7. Nella giornata d’esame, prima dell’inizio della prova, il Presidente della Commissione o il responsabile d’aula nelle sedi degli Atenei italiani, e il/i delegati degli Atenei, di cui al punto 6, nelle sedi estere, sorteggia fra i candidati presenti in aula, due studenti e verifica con loro l’integrità delle scatole; provvede quindi all’apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il “foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte”. Ha cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l’integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta a margine anche dai due studenti sorteggiati.

8. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione d’esame o il responsabile d’aula, ovvero il/i delegati degli Atenei presso le sedi estere, ne verifica l’attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione deve risultare a verbale d’aula, unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere conservati dagli Atenei.

9. Ogni plico predisposto da Cambridge Assessment contiene:

a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;

c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica;

d) un foglio sul quale risultano prestampati:

il codice identificativo della prova;

l’indirizzo dell’area riservata del sito web del MIUR www.accessoprogrammato.miur.it);

le chiavi personali (username e password) per accedere all’area riservata del sito;

e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.

10. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti *b)*, *c)* e *d)* comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Non si provvede alla sostituzione del modulo anagrafico e, conseguentemente dell’intero plico, nel caso il candidato apporti correzioni o segni sullo stesso modulo, a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato. Detta anagrafica infatti, rimane agli atti degli Atenei. Per quanto riguarda le sedi estere le anagrafiche dei candidati sono acquisite, in sede di consegna, dal o dai rappresentanti di ciascun Ateneo italiano, presente/i alla prova.

11. Il bando di concorso, predisposto da ciascun Ateneo, deve prevedere:

che gli studenti interessati a partecipare alla prova presso le sedi estere, indichino sulla scheda anagrafica la sede universitaria italiana presso cui aspirano all’immatricolazione. L’omessa indicazione rende di fatto impossibile la relativa immatricolazione;

che l’immatricolazione al corso di laurea magistrale è disposta, per ciascuna sede universitaria, in relazione alla collocazione in graduatoria, redatta da ciascun Ateneo secondo il numero dei posti definiti;

che gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, vengano distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;

che per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera;

che è fatto divieto di tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova;

che lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;

che è offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;

che il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile;

che lo studente deve annullare, barrando l’intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato alla correzione;

che lo studente, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte destinato alla determinazione del punteggio provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura. Ai fini della determinazione del punteggio, detta busta è resa, presso gli Atenei italiani, al Presidente o al responsabile d’aula per la successiva consegna a Cambridge Assessment ed è resa, presso la sedi estere, al personale della Cambridge Assessment, alla presenza del/i delegati dagli Atenei italiani;

che lo studente deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati il codice identificativo della prova, l’indirizzo del sito web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it), le chiavi personali (username e password) per accedere all’area riservata del sito;

che il candidato presso le sedi estere deve consegnare al/ai rappresentanti dell’Ateneo presso cui aspira ad essere immatricolato (rispettivamente dell’Università di Milano, di Pavia e di Roma “La Sapienza”), il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato; i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova e la scheda anagrafica;

che è consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.

I bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d’esame, qualora:

a) venga inserita la scheda anagrafica nella busta;

b) la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un componente della Commissione.

In tali casi, Cambridge Assessment non determina il relativo punteggio.

12. Nelle sedi italiane, il Presidente della Commissione o il responsabile d’aula, al momento della consegna dei moduli risposta da parte di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall’Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti, il seguente materiale:

1. il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato;

2. i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;

3. la scheda anagrafica.

Nelle sedi estere il/i rappresentanti degli Atenei italiani provvedono a redigere verbali d’aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi. Detti documenti sono trattenuti agli atti degli Atenei interessati. Ritirano, altresì, il materiale di cui ai predetti punti 1, 2, e 3 perché sia conservato agli atti della propria sede.

13. Al termine della prova svolta presso gli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma La Sapienza, il Presidente della Commissione o il responsabile d’aula, provvede inoltre a:

a) inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi studenti chiamati a verificare prima dell’inizio della prova l’integrità delle scatole o, comunque di altri due candidati estratti a sorte;

b) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;

c) invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi;

d) provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la dichiarazione di cui al punto 7 e la copia del o dei verbali d'aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi.

14. Gli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma La Sapienza, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegnano al Corriere incaricato da Cambridge Assessment il materiale di cui al punto 13, lettere *a)* e trattengono il materiale di cui alla lettera *d)* per le richieste del MIUR che si dovessero rendere necessarie.

15. Cambridge Assessment, provvede alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato e lo trasmette al CINECA attraverso l'indirizzo riservato https://accessoprogrammato.cineca.it/cambridge

16. Il C.I.N.E.C.A. provvede, conseguentemente, alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato agli Atenei di Milano, di Pavia, e di Roma La Sapienza dei punteggi ottenuti dai candidati e dei relativi codici identificativi.

17. Il Ministero, tramite il C.I.N.E.C.A., pubblica sul proprio sito (www.accessoprogrammato.miur.it) e nel rispetto dell'anonimato di tutti i candidati di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame e al totale complessivo.

17. Le Università, all'avvenuta ricezione dei risultati delle prove, acquisiscono da Cambridge Assessment i moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

18. La Commissione d'esame di ciascun Ateneo redige due distinte graduatorie degli ammessi: l'una riferita agli studenti comunitari e stranieri di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 in relazione alla programmazione dei posti, l'altra, riferita agli studenti stranieri residenti all'estero, in base al contingente dei posti loro riservato. Le graduatorie sono predisposte dopo aver abbinato i codici dei candidati e relativi punteggi ottenuti in esito alla prova con l'anagrafica in possesso dell'Ateneo e tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3 del presente decreto.

ALLEGATO 2

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196 «Codice in materia di dati personali»

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia svolto in lingua inglese presso gli Atenei di Milano, di Pavia e di Roma La Sapienza.

La prova di ammissione è prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni. La legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 44, comma 3-*bis*, integra l'art.4 della richiamata legge n.264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.

Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca è curato dal Department University of Cambridge Locale Examinations Syndicate nella persona del Direttore Admissions Test and Special Testing e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Ente.

Nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione nei tre Atenei interessati, i soggetti indicati ricevono le scatole sigillate contenenti gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco, consegnati dai responsabili di ciascuno degli Atenei al Corriere incaricato da Cambridge Assessment .

Relativamente alla prova svolta nelle sedi estere, le scatole sigillate contenenti gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco vengono ritirate dalle predette unità designate dal Direttore del Department University of Cambridge, alla presenza del/dei rappresentanti degli Atenei italiani.

Cambridge Assessment, provvede alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato e lo trasmette al CINECA attraverso il sito riservato https://accessoprogrammato.cineca.it/cambridge. Il CINECA provvede, conseguentemente, alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato agli Atenei di Milano, di Pavia, e di Roma La Sapienza dei punteggi ottenuti dai candidati e dei relativi codici prova perché le Commissioni di esame possano procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati e predispone, conseguentemente, la graduatoria.

Il C.I.N.E.C.A., pubblica sul proprio sito (www.accessoprogrammato.miur.it) e nel rispetto dell'anonimato di tutti i candidati di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame e al totale complessivo.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali, presenti nel modulo anagrafica, che viene trattenuto al termine di ciascuna prova dall'Ateneo, è obbligatorio per l'abbinamento codice/studente/punteggio ottenuto ai fini della redazione della graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l'annullamento della prova.

Titolare del trattamento dei dati.

È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art.7 del d.lg. n. 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati.

Per quanto attiene al MIUR:

Direttore di Cambridge Assessment, designato dal Titolare del trattamento dei dati;

Unità di personale del medesimo Ente, designate dal Direttore di Cambridge Assessment, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lg. n. 196/2003: (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

11A10133

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Boldini Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Boldini Marco, nato il 2 marzo 1980 a Brescia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Boldini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 12 luglio 2004 in Italia presso la Università degli studi di Brescia;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all' «Illustre Colegio de Abogados de Lorca» (Spagna);

Ritenuto, altresì, di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Boldini Marco, nato il 2 marzo 1980 a Brescia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10202

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Fiore Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Fiore Francesco, nato il 5 febbraio 1979 a Matera, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Fiore è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 5 aprile 2005 in Italia presso la Università di Pisa;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pisa;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 5 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all' «Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Fiore Francesco, nato il 5 febbraio 1979 a Matera, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10203

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Schito Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Schito Antonio, nato il 16 luglio 1974 a Lecce, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Schito è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 26 ottobre 2001 in Italia presso la Università Cattolica degli studi di Parma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 18 novembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all' «Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Schito Antonio, nato il 16 luglio 1974 a Lecce, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10204

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Veliero.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 21 ottobre 2010 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Veliero, contenente la sostanza attiva Spiroxamina, uguale al prodotto di riferimento denominato Batam registrato al n.12884 con D.D. in data 11 ottobre 2005, modificato successivamente con decreto in data 1° settembre 2009, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Batam registrato al n. 12884;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 1999 di recepimento della direttiva 99/73/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Spiroxamina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/21/CE relativa alla proroga dell'iscrizione della sostanza attiva Spiroxamina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Spiroxamina;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Spiroxamina in Allegato I.

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Veliero con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 50-100-250-500; L 1-2-5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento:

Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);

Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);

Bayer S .A.S. - Marle-sur-Serre (Francia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Torre Srl - Montalcino - Torrenieri (SI).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15115.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VELIERO®

etichetta/foglio illustrativo

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE

Emulsione Concentrata

VELIERO®

COMPOSIZIONE

100 g di VELIERO contengono:
49,8 g di spiroxamina pura (=499,5 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 - Tel. 02/3972.1
Distribuito da: Gowan Italia S.p.A. – via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania);
Bayer CropScience S.r.l. - FILAGO (BG); Torre S.r.l. – Montalcino -Torrenieri (SI)
Officina di confezionamento: Bayer S.A.S. – Marle-Sur-Serre (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: 50-100-250-500 ml; 1-2-5 l
PARTITA N.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SPIROXAMINA
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite: contro oidio *(Uncinula necator)*.
Ad inizio germogliamento intervenire ad una dose non inferiore a 0,4 litri/ha.
Successivamente intervenire alla dose di 60-80 ml/hl. Le dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale utilizzando 1000 l di acqua/ha. In caso di impiego con attrezzature a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (0,6–0,8 l/ha). Si consiglia l'impiego di VELIERO in un calendario preventivo a turno fisso con un intervallo di 10 - 14 giorni tra i trattamenti. Utilizzare la dose più elevata e l'intervallo tra i trattamenti più breve nelle condizioni più favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti non applicare VELIERO (o altri prodotti contenenti spiroxamina) più di 5 volte nel corso dell'anno, eventualmente alternando con prodotti antioidici a differente meccanismo d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per l'uva da vino e 14 giorni prima del raccolto per l'uva da tavola.

Attenzione: il non corretto impiego di indumenti protettivi, di occhiali e guanti idonei potrebbe causare danni alla salute dell'operatore.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non vendersi sfuso. Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Conservare al riparo dal gelo.

® Marchio registrato Gowan Italia

22.09.2010

Bayer CropScience S.r.l. Bayer CropScience

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 MAR. 2011

VELIERO®

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE
Emulsione Concentrata

VELIERO®
COMPOSIZIONE
100 g di VELIERO contengono:
49,8 g di spiroxamina pura (=499,5 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 - Tel. 02/3972.1

Distribuito da: Gowan Italia S.p.A. – via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: 50-100 ml
PARTITA N.:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato Gowan Italia

22.09.2010

Bayer CropScience S.r.l.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 MAR. 2011

11A10135

DECRETO 9 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Komici Klara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 2 febbraio 2011, con la quale la Sig.ra Komici Klara, nata a Librazhd (Albania) il 5 maggio 1982, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "DYPLOM-TYTUL ZAWODOWY LEKARZA", rilasciato in data 17 luglio 2007, con n. L. 3410/36503/2007, dall'Università di Medicina di Varsavia - II Facoltà di Medicina, con sede a Varsavia (Polonia), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Tenuto conto che nella riunione del 28 aprile 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento senza misura compensativa del titolo di medico in possesso dell'interessata, in quanto detto titolo soddisfa i requisiti di formazione di cui all'art. 33 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "DYPLOM-TYTUL ZAWODOWY LEKARZA", in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "DYPLOM-TYTUL ZAWODOWY LEKARZA", rilasciato, in data 17 luglio 2007, con n. L. 3410/36503/2007, dall'Università di Medicina di Varsavia - II Facoltà di Medicina, con sede a Varsavia (Polonia), alla Sig.ra Komici Klara, nata a Librazhd (Albania) il 5 maggio 1982, cittadina albanese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Komici Klara è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10164

DECRETO 27 giugno 2011.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Fonte del Roc» in comune di Balme, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 25 marzo 2010 con la quale la società «Pian della Mussa S.r.l.», con sede in Balme (Torino), Villaggio Alberon, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente da denominarsi «Fonte del Roc» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Santa Maria» ubicato nel territorio del comune di Balme (Torino), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa dalla società titolare con note del 9 dicembre 2010 e del 4 maggio 2011;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31:

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 30 giugno 2010, del 15 marzo 2011 e del 14 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte del Roc» che sgorga dall'omo-

nima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca per acque di sorgente «Santa Maria» ubicato nel territorio del comune di Balme (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 27 giugno 2011

Il capo dipartimento: OLEARI

11A10156

DECRETO 27 giugno 2011.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Monviso» in comune di Luserna San Giovanni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Vista la nota in data 13 luglio 2010 con la quale la società Pontevecchio S.p.a. con sede in Luserna San Giovanni (Torino), via Ponte Pietra n. 3, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Monviso", che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Luserna San Giovanni (Torino), le indicazioni concernenti l'alimentazione del neonato;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 3 maggio 2011;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 27 marzo 1990, n. 2631, con il quale è stata riconosciuta con la denominazione Valmora, l'acqua minerale naturale attualmente denominata Monviso;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore nella seduta del 15 febbraio 2011 e visto che nella seduta del 14 giugno 2011 la III Sezione del Consiglio superiore di sanità, sulla base della relazione clinico-bibliografica presentata, "fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile", ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura "può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Monviso", che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Luserna San Giovanni (Torino), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, sono le seguenti: "Può avere effetti diuretici. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 27 giugno 2011

Il capo dipartimento: OLEARI

11A10161

DECRETO 6 luglio 2011.

Modifica al decreto 9 marzo 2011 di riconoscimento, alla sig.ra Garcia Rey Susana Ester, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il proprio decreto, in data 9 marzo 2011, con il quale il titolo denominato "Título profesional académico de Médica Cirujana", rilasciato, in data 20 aprile 1988, dalla "Universidad Nacional de Córdoba", con sede a Córdoba (Argentina), alla Sig.ra Garcia Rey Susana Ester, nata a General Pico (La Pampa, Argentina) il 9 novembre 1962, cittadina argentina, è stato riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Vista la nota in data 31 maggio 2011, con la quale l'interessata ha comunicato il possesso anche della cittadinanza spagnola, allegando alla nota stessa la fotocopia semplice del passaporto spagnolo n. XDA140893 - rilasciato in data 13 maggio 2010 - e chiedendo contestualmente la modifica e l'integrazione del decreto in questione, alla luce di quanto comunicato con la citata nota;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'integrazione e alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 9 marzo 2011, in relazione a quanto comunicato dall'interessata con la citata nota in data 31 maggio 2011;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni sopra indicate, il primo “Visto” delle premesse del citato decreto dirigenziale in data 9 marzo 2011 è come di seguito modificato: “Vista l’istanza, in data 13 dicembre 2006, con la quale la Sig.ra Garcia Rey Susana Ester, nata a General Pico (La Pampa, Argentina) il 9 novembre 1962, cittadina argentina e spagnola, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato “Título profesional académico de Médica Cirujana”, rilasciato, in data 20 aprile 1988, dalla “Universidad Nacional de Córdoba”, con sede a Córdoba (Argentina), ai fini dell’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo”.

2. Per le motivazioni di cui in premessa, il comma 1 dell’art. 1 del citato decreto dirigenziale in data 9 marzo 2011 è come di seguito modificato: “A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Título profesional académico de Médica Cirujana”, rilasciato, in data 20 aprile 1988, dalla “Universidad Nacional de Córdoba”, con sede a Córdoba (Argentina), alla Sig.ra Garcia Rey Susana Ester, nata a General Pico (La Pampa, Argentina) il 9 novembre 1962, cittadina argentina e spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo”.

3. Alla luce della normativa di cui al quarto “Visto” delle premesse del presente decreto, il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto dirigenziale in data 9 marzo 2011 è come di seguito modificato: “La Dr.ssa Garcia Rey Susana Ester è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi – territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia”.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10162

DECRETO 6 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ennadir Asma, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l’istanza, in data 4 maggio 2011, con la quale la Sig.ra Ennadir Asma, nata a Essaouira (Marocco) il 10 ottobre 1984, cittadina marocchina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato “Licenciado en Medicina”, rilasciato, in data 23 settembre 2010, dalla “Universitat Miguel Hernández” di Elche (Alicante, Spagna), ai fini dell’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall’interessato;

Tenuto conto che nella riunione del 26 maggio 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento senza misura compensativa del titolo di medico in possesso dell’interessata, in quanto detto titolo soddisfa i requisiti di formazione di cui all’art. 33 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato “Licenciado en Medicina”, in possesso dell’interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Licenciado en Medicina”, rilasciato, in data 23 settembre 2010, dalla “Universitat Miguel Hernández” di Elche (Alicante, Spagna), alla Sig.ra Ennadir Asma, nata a Essaouira (Marocco) il 10 ottobre 1984, cittadina marocchina, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Ennadir Asma è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10163

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Muttathil Kumaran Ambily, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Muttathil Kumaran Ambily ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Vijay School of Nursing» di Vijayawada (India) dalla sig.ra Muttathil Kumaran Ambily, nata a Thuruthicadu (India) il giorno 15 gennaio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Muttathil Kumaran Ambily è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10157

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Litty, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento

dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jose Litty ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2009 presso il «Lakeside Institute of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Jose Litty nata a Ettumanoor-Kerala (India) il giorno 30 dicembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Jose Litty è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10158

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Ritty, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra JOSEPH Ritty ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2005 presso la "School of Nursing, St. Thomas Hospital" di Changanacherry, Kottayam (India) dalla Sig.ra JOSEPH Ritty nata a Kanjirappally-Kerala (India) il giorno 10 settembre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra JOSEPH Ritty è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10159

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Biju Nishamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra BIJU Nishamol ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Nishamol C.K;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2002 presso il "School of Nursing, K.N.S. Hospital" di Kottarakara, Kollam (India) dalla Sig.ra BIJU Nishamol nata a Kongandoor-Kerala (India) il giorno 27 novembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra BIJU Nishamol è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10160

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 maggio 2011.

Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1º luglio 2011.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 20, comma 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone tra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 59540 del 6 maggio 2011.

Vista la determina n. 100 adottata dal presidente dell'INAIL in data 19 aprile 2011, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui trattasi con decorrenza 1° luglio 2011 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2009 e il 2010, registrata dall'ISTAT e risultata pari a 1,55%;

Considerato che la suddetta delibera ha tenuto conto, come lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalità di erogazione dello stesso, nonché i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilità;

Ritenuto di determinare i nuovi importi dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2010;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 2011 l'importo mensile di cui in premessa è determinato nella misura di euro 239,16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 320

11A10130

DECRETO 20 luglio 2011.

Nomina del dott. Sergio Trevisanato a commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 10, che include il predetto Istituto tra gli enti di ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007 recante «Definizione dei rapporti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia lavoro s.p.a. e all'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS)» ed, in particolare, l'art.1, comma 1;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare, l'art. 7, comma 15;

Visto, altresì, l'art. 6, comma 3, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2011, recante «Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77, del 4 aprile 2011;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato Statuto dell'ISFOL che prevede che il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le commissioni parlamentari;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 2, del citato Statuto dell'ISFOL, che prevede, tra l'altro, che i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui due designati dallo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto, e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto, inoltre, l'art. 9, comma 2, del citato Statuto dell'ISFOL, che prevede, tra l'altro, che il collegio dei revisori dell'Istituto è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,

nonché da un supplente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cui non è corrisposto alcun emolumento e che subentra nelle funzioni in caso di morte, rinunzia o decadenza dei revisori titolari;

Visto, altresì, l'art. 16, comma 1, del citato Statuto dell'ISFOL, che prevede che il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto, decadono con la nomina dei nuovi organi, cui si provvede entro i successivi sessanta giorni e, durante tale periodo, svolgono le funzioni di ordinaria amministrazione;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, ed in particolare, l'art. 3, che prevede che gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di scadenza della loro durata sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo e che, nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare, a pena di nullità, esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

Visto, altresì, l'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, che prevede che, una volta decorso il termine massimo di proroga degli organi amministrativi scaduti senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi stessi decadono e che tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli;

Considerato che, tenuto conto di quanto previsto dal citato art. 16 dello Statuto dell'ISFOL, nonché dell'ulteriore periodo di proroga, di cui al citato decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti dell'ISFOL, in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto, decadono a decorrere dal 18 luglio 2011;

Considerato, altresì, che ad oggi non si è conclusa la procedura di nomina dei nuovi organi dell'ISFOL, anche in ragione del fatto che è in corso l'*iter* di approvazione del d.p.c.m. di nomina del nuovo presidente e che non ancora sono pervenute le designazioni di competenza rispettivamente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997;

Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione della procedura di ricostituzione dei nuovi organi, di dover procedere alla nomina di un commissario straordinario, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività dell'ISFOL e il buon andamento dell'azione amministrativa, assicurandone l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;

Visto il *curriculum vitae* del dott. Sergio Trevisanato;

Ritenuto di dover procedere al conferimento al dott. Sergio Trevisanato dell'incarico di commissario straordinario dell'ISFOL;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Sergio Trevisanato è nominato commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a decorrere dal 18 luglio 2011 fino alla data di effettivo insediamento dei nuovi organi dell'Istituto nominati ai sensi degli articoli 6, comma 1, 7, comma 2, e 9, comma 2, dello Statuto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011;

2. Il commissario straordinario assume i poteri già attribuiti dalle norme vigenti e dallo Statuto dell'ISFOL al presidente e al consiglio di amministrazione ed ha il compito di assicurare l'ordinaria gestione e di adottare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari e idonei a garantire la funzionalità dell'Istituto e il buon andamento dell'azione amministrativa;

3. Il commissario straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni, deve attenersi agli indirizzi di carattere generale formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007.

Art. 2.

1. Al commissario straordinario spetta, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, il compenso corrisposto al Presidente uscente, ridotto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A10189

DECRETO 22 luglio 2011.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare, l'art. 7, comma 2;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla Legge 3 maggio 1955, n. 407;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. medesimo;

VISTO il D.M. 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella Direzione Provinciale del Lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

VISTO il D.M. 3 dicembre 1999 in materia di imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, come modificato dal D.M. 6 giugno 2008;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - n. 5/25620/70/FAQ del 18 marzo 1997, inerente i compiti delle Direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del DPR n. 342/1994;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, Trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi, con particolare riguardo al CCNL del 26 gennaio 2011;

VISTO il precedente Decreto Direttoriale per la determinazione delle tariffe di facchinaggio per la Provincia di Macerata n. 7 dell'11 giugno 2009;

PRESO ATTO che per "facchinaggio" si intendono, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma ed esclusiva, le attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al D.M. 3 dicembre 1999, come modificata dal D.M. 6 giugno 2008, e quindi facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali; b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari;

RITENUTA la necessità di determinare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi;

SENTITE le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del movimento cooperativo, nelle apposite riunioni tenutesi nelle date del 16 e del 29 giugno 2011 e del 21 luglio 2011;

CONSIDERATI i valori determinati sul territorio marchigiano nelle altre realtà provinciali, nonché gli indici ISTAT con particolare riferimento a:

- indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che si attesta a +4,3% rispetto all'aprile 2009;
- inflazione acquisita per il 2011 pari a +2,2%;

CONSIDERATI i dati retributivi previsti dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni a seguito del rinnovo del 26 gennaio 2011 e, in particolare, gli obblighi sanciti dall'articolo 42 del medesimo contratto collettivo in materia di appalto di lavori di logistica, facchinaggio e movimentazione merci;

CONSIDERATI gli effetti della grave crisi economico-finanziaria in atto, intesa sia quale crisi strutturale del settore che come crisi congiunturale, e del loro impatto sulle aziende del territorio provinciale maceratese;

CONSTATATA l'opportunità di valutare congiuntamente alle parti sociali gli effetti delle tariffe adottate con il presente decreto entro il 31 luglio 2012, anche in considerazione dei progressivi aumenti retributivi previsti dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni, nonché ai fini di una auspicata armonizzazione a livello regionale o almeno con quanto previsto nei territori provinciali limitrofi e di una eventuale semplificazione del quadro delle maggiorazioni previste nel presente decreto;

DECRETA

Articolo 1.
Determinazione delle tariffe e campo di applicazione

Le tariffe minime inderogabili per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Macerata sono rideterminate nella misura stabilita dall'articolo 2 e dal tariffario allegato al presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo articolo 3.

Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i Comuni della Provincia di Macerata, oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 4.

Articolo 2.
Lavori in economia e voci non contemplate

Per le prestazioni di facchinaggio in economia la tariffa minima inderogabile è stabilita nella misura pari a euro 17,695 per ciascuna ora, di cui euro 0,442 per ciascuna ora relativamente al costo per la sicurezza.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività, rispetto all'orario concordato, o di periodi di sosta intermedia o comunque per le ore di inoperosità in attesa di operazioni effettivamente richieste dal committente, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere euro 8,847 per ciascuna ora.

Per le voci non contemplate nel tariffario si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari o comunque con maggiore affinità.

Articolo 3.
Maggiorazioni e riduzioni

In caso di lavoro straordinario la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 30%.

In caso di lavoro festivo la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 60%.

In caso di lavoro serale (dalle ore 18.00 alle 22.00) la tariffa verrà aumentata del 50%.

In caso di lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00) la tariffa verrà aumentata del 100%.

In caso di lavoro in ambienti frigoriferi la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata dell'80%.

In caso di lavoro effettuato con esposizione a pioggia o neve la tariffa verrà aumentata del 70%.

In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (montacarichi, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 10%.

In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (carrelli elevatori, pale meccaniche ed altri mezzi speciali) la tariffa deve essere concordata di volta in volta fra le parti.

Per le attività di insaccatura e legatura la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 40%.

Per le attività di paleggiatura e trapalatura la tariffa verrà aumentata del 20%.

Per le attività di pesatura su bascule la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 25%.

Per le attività di vuotatura sacchi la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 15%.

Per le attività di travasatura da sacco a sacco la tariffa verrà aumentata del 30%.

Per le attività di stivaggio e distivaggio oltre mt. 1,80 la tariffa verrà aumentata del 25%.

Per le operazioni di trasporto a distanza superiore a mt. 10 e per quelle di trasporto a piani superiori, per ogni gradino a partire dal settimo, la maggiorazione sarà concordata fra le parti.

In caso di trasferimento temporaneo dei facchini fuori dalla propria zona abituale, per necessità del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 25%, fermo restando il rimborso integrale delle spese di viaggio e vitto.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono cumulabili fino a un massimo del 100%.

Articolo 4.
Obblighi e adempimenti

I datori di lavoro, le cooperative e le carovane di facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto disposto dalle leggi in materia di assicurazione sociale, di previdenza, di assistenza.

I datori di lavoro, le cooperative e le carovane di facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente altresì agli oneri per tutti gli istituti contrattuali.

La committenza è tenuta a riconoscere le tariffe e ad osservare le condizioni stabilite dal presente decreto.

L'eventuale inosservanza delle tariffe adottate con il presente decreto comporta la denuncia alla Direzione provinciale del lavoro per gli interventi di competenza.

Nell'applicazione delle tariffe adottate con il presente decreto deve tenersi altresì conto dell'integrale rispetto della vigente normativa fiscale.

Restano comunque salve le condizioni già in atto di miglior favore per il personale occupato nelle operazioni di facchinaggio.

Articolo 5.
Entrata in vigore e pubblicazione

Il nuovo tariffario entra in vigore a far data dal 25 luglio 2011.

Il presente decreto direttoriale sarà oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Macerata, 22 luglio 2011

Il direttore provinciale: RAUSEI

ALLEGATO

TARIFFARIO PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO - PROVINCIA DI MACERATA

(approvato con D.D. n. 6 del 22 luglio 2011 della Direzione provinciale del lavoro di Macerata)

PRODOTTI ALIMENTARI			
1	Merci alla rinfusa	€	0,5785 a q.le
2	Merci in sacchi e scatole fino a 15 Kg.	€	0,7688 a q.le
3	Merci in sacchi oltre 15 fino a 30 Kg.	€	0,5867 a q.le
4	Merci in sacchi oltre 30 fino a 50 Kg.	€	0,5789 a q.le
5	Merci in casse fino a 30 Kg	€	0,6722 a q.le
6	Merci in casse fino a 50 Kg.	€	0,6306 a q.le
7	Merci in casse da 51 Kg. in poi	€	0,5867 a q.le
8	Merci in barili o in fusti fino a 30 kg.	€	0,7205 a q.le
9	Merci in fusti o in casse fino a 50 kg.	€	0,6816 a q.le
10	Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinatura	€	1,0003 a q.le
11	Agrumi, frutta, verdure imballati o incestinati	€	0,7969 a q.le
12	Dolciumi e scatolame in genere fino a 30 Kg	€	1,4135 a q.le
13	Dolciumi e scatolami in genere da 31 fino a 50 kg.	€	1,3724 a q.le
14	Quarti di carne in cella frigorifera	€	1,7614 a q.le
15	Quarti di carne fuori cella frigorifera	€	1,3888 a q.le
16	Pasta alla rinfusa	€	1,3409 a q.le
17	Pasta su pedane	€	0,6722 a q.le
18	Grissini, biscotti, fette biscottate e similari	€	1,9615 a q.le
19	Carico e scarico alla rinfusa (pesce)	€	1,3888 a q.le
20	Carico e scarico su pedane in casse (pesce)	€	1,2612 a q.le
21	Stivaggio e bancalizzazione	€	1,1409 a q.le

PRODOTTI AGRICOLI			
22	Granone, orzo, avena, cereali, farina, miscela per uso zootecnico alla rinfusa	€	0,6050 a q.le
23	- in sacchi fino a 30 kg.	€	0,6856 a q.le
24	- in sacchi da 30 a 50 kg.	€	0,6742 a q.le
25	- in sacchi da 51 kg.	€	0,6339 a q.le
26	Barbabietole	€	0,2326 a q.le
27	Foraggi, paglia, crine, vegetali in balle	€	0,9463 a q.le
28	Sansa vergine o esausta	€	0,6339 a q.le
29	Polpe secche	€	0,7721 a q.le

GRANO			
30	Grano per entrata	€	0,3506 a q.le
31	Grano per uscita	€	0,3506 a q.le
32	Grano con pala meccanica	€	0,3158 a q.le
33	Grano con tramoggia dotata di impianti fissi	€	0,1574 a q.le

PARATURA DI BESTIAME			
34	Paratura di bovini	€	2,5981 cad.
35	Paratura di tori oltre 36 mesi	€	2,818 cad.
36	Paratura di suini da 35 Kg in sù	€	1,3844 cad.

MATERIALI DA COSTRUZIONE			
37	Legname da lavoro in genere	€	0,8830 a q.le
38	Tronchi e travi	€	0,8830 a q.le
39	Compensato e truciolato pressato	€	0,1213 a q.le
40	Mattoni ripieni	€	0,3506 a q.le
41	Mattoni refrattari	€	0,5410 a q.le
42	Mattoni forati, tegole e affini	€	0,6924 a q.le
43	Maioliche e affini in gabbie o pacchi	€	0,9868 a q.le
44	Mattonelle da pavimento alla rinfusa	€	1,1109 a q.le
45	Calce viva	€	0,6407 a q.le
46	Cemento, calce e similari in sacchi	€	0,7103 a q.le
47	Sabbia o ghiaia alla rinfusa	€	0,8846 a q.le
48	Pietrisco, graniglia e pozzolana in sacchi o alla rinfusa	€	0,8846 a q.le
49	Rottami di marmo	€	0,6924 a q.le
50	Marmo in grandi lastre fino a 200 kg	€	0,9868 a q.le
51	Asfalto in polvere o in sacchi	€	0,8830 a q.le
52	Asfalto in forme e/o stampi	€	0,4823 a q.le
53	Manufatti in fibrocemento ed affini	€	0,9868 a q.le
54	Manufatti in plastica e sturoli	€	1,3297 a q.le
55	Materiale igienico e sanitario (bidet, water, lavelli)	€	0,8196 cad.
56	Metalli leggeri	€	1,0364 a q.le
57	Metalli pesanti	€	1,2993 a q.le
58	Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	€	1,2993 a q.le
59	Metalli da stivare a terra	€	0,9352 a q.le
60	Casse di vetro semplice	€	1,0780 a q.le
61	Casse di vetro semidoppio	€	1,0780 a q.le
62	Casse di vetro mezzocristallo	€	1,0780 a q.le
63	Lastre di vetro alla rinfusa	€	1,0780 a q.le
64	Rottami di vetro	€	0,8830 a q.le

COMBUSTIBILI			
65	Carbone vegetale e coke fossile alla rinfusa e/o insaccato	€	0,8830 a q.le
66	Polvere di carbon fossile	€	0,8520 a q.le
67	Legna da ardere alla rinfusa	€	0,8112 a q.le
68	Bombole di gas liquido piene	€	0,2326 cad.
69	Bombole di gas liquido vuote	€	0,1758 cad.
70	Bombole di gas metano vuote e piene	€	0,6339 cad.
71	Bombole di gas liquido vuote e piene di kg. 10-15-25-100, con lavorazione a ciclo continuo con mezzi meccanici dell'azienda presso stabilimenti pretrolchimici	€	0,0832 cad.

PRODOTTI CHIMICI			
72	Prodotti chimici in scatola sotto 30 kg.	€	1,1116 a q.le
73	Prodotti chimici in scatola sopra 30 kg.	€	1,0566 a q.le
74	Prodotti chimici alla rinfusa	€	0,4880 a q.le
75	Prodotti chimici in sacchi	€	0,9208 a q.le
76	Prodotti chimici in fusti sotto 30 kg.	€	0,9868 a q.le
77	Prodotti chimici in fusti sopra 30 kg.	€	0,9208 a q.le
78	Prodotti chimici in casse sotto 30 kg.	€	0,9868 a q.le
79	Prodotti chimici in casse sopra 30 kg.	€	0,9208 a q.le
80	Concime in sacchi fino 15 kg.	€	0,9352 a q.le
81	Concime in sacchi oltre 15 kg. fino a 30 kg.	€	0,8385 a q.le
82	Concime in sacchi da 31 kg. e fino a 50 kg.	€	0,7868 a q.le
83	Concime in sacchi sopra 50 kg.	€	0,7059 a q.le
84	Zolfo, calciocianammide, soda, pomice in sacchi	€	0,7252 a q.le

MERCI VARIE			
85	Carta in genere imballata	€	1,3859 a q.le
86	Cartoni sciolti in fogli grandi	€	1,3859 a q.le
87	Cellulosa e caolini	€	0,6924 a q.le
88	Giunco normale	€	1,4896 a q.le
89	Giunco lungo	€	1,8989 a q.le
90	Trucioli in legno, in balle	€	0,6924 a q.le
91	Filati e tessuti in balle e casse	€	0,7340 a q.le
92	Pellame e cuoio in balle e casse	€	0,8386 a q.le
93	Tabacchi in casse e scatole	€	0,8936 a q.le
94	Tabacchi in botti	€	0,9651 a q.le
95	Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti	€	0,7868 a q.le
96	Collettame vario a forfait	€	1,1882 a q.le
97	Ghiaccio in stecche	€	0,7340 a q.le
98	Fusti vuoti in legno e ferro	€	0,2326 a q.le
99	Damigiane vuote	€	0,2597 cad.
100	Bottiglie vuote fino a mezzo litro	€	0,0107 cad.

101	Bottiglie vuote oltre il mezzo litro	€	0,0226 cad.
102	Radiatori	€	1,1781 cad.
103	Cucine e vasche	€	1,4691 cad.
104	Frigoriferi	€	1,4691 cad.
105	Televisori	€	1,4691 cad.
106	Lavatrici e scaldabagni	€	1,4691 cad.
107	Saponi	€	1,4691 a q.le
108	Detersivi in fustini e scatole	€	1,2263 a q.le
109	Medicinali sotto 30 kg.	€	1,3886 a q.le
110	Medicinali sopra 30 kg.	€	1,3477 a q.le
111	Spago	€	0,9868 a q.le
112	Lana	€	1,2465 a q.le
113	Caffè	€	0,6722 a q.le
114	Sale in scatole	€	0,8936 a q.le
115	Sale in sacchi	€	0,6272 a q.le
116	Fiammiferi	€	0,8196 a q.le
117	Pelli	€	0,8196 a q.le
118	Cartoni confezioni olio vuoti	€	0,1349 cad.
119	Cartoni confezioni olio pieni	€	0,8936 cad.
120	Cestelli latte	€	0,7828 a q.le
121	Strumenti musicali	€	1,2993 a q.le
122	Calzature	€	0,9868 a q.le
123	Vernici	€	0,9868 a q.le
124	Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo	€	1,9019 a q.le

11A10565

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l.», in Roma al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 20 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 152 del 3 luglio 2007 con il quale al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., ubicato in Roma, Via Caio Canuleio n. 72 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore

oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 maggio 2011 e perfezionata in data 28 giugno 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 11 maggio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., ubicato in Roma, Via Caio Canuleio n. 72, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 maggio 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II+ Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi (> 0,01%)	Reg. 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

11A10136

DECRETO 13 luglio 2011.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Marche».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2007, e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini "Marche" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalle seguenti Associazioni di categoria della Regione Marche: CIA, Copagri, Coldiretti, Fedagri, Legacoop, Assivip, Vinea, dal Consorzio tutela vini piceni e dall'Istituto marchigiano tutela vini, intesa ad ottenere la modifica della Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Marche" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla sopra citata domanda di modifica;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n.10 del 14/2/2011;

Vista altresì l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione presentata dalla Ditta Cantina dei Colli Romagnoli Soc. Coop ed altri, intesa ad ottenere la deroga per la vinificazione fuori dalla zona delimitata di cui all' articolo 5 del disciplinare di che trattasi;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 21 e 22 marzo 2011, favorevole all'accoglimento della suddetta istanza;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla sopra citata istanza;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGT "Marche" in conformità ai pareri espressi dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a IGT «Marche», riconosciuto con decreto ministeriale 24 maggio 2007 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare già a partire dalla vendemmia 2011 i vini a IGT «Marche», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Marche», di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Marche" é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI A IGT MARCHE

Articolo 1.

La Indicazione Geografica Tipica "Marche", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata alle categorie dei prodotti vitivinicoli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2.

2.1 La indicazione geografica tipica "Marche" è riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

Vino: bianco, rosso e rosato, anche nella tipologia “Passito” (menzione tradizionale) e novello;
“Vino Spumante di Qualità” : bianco, rosso e rosato;
“Vino Spumante di Qualità di tipo aromatico”: bianco, rosso e rosato;
“Vino Frizzante”: bianco, rosso e rosato;
“Mosto di uve parzialmente fermentato” o “Filtrato Dolce”: bianco, rosso e rosato;
Vino ottenuto da uve appassite, con la menzione aggiuntiva di “Vino Passito” o “Passito”, bianco, rosso e rosato;
Vino di uve stramature, con la menzione aggiuntiva di “Vino Passito” o “Passito”, bianco, rosso e rosato.

2.2 Le categorie dei prodotti vitivinicoli atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Marche" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Marche ed ivi coltivate.

2.3 La indicazione geografica tipica "Marche" con la specificazione di uno dei vitigni sotto indicati idonei alla coltivazione nella regione Marche è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, per almeno l'85%, dai corrispondenti vitigni:
Alicante N., Barbera N., Cabernet franc N., Cabernet Sauvignon N., Chardonnay B., Ciliegiolo N., Fiano B, Gaglioppo N., Grechetto B., Incrocio Bruni 54 B.,Malvasia bianca di Candia B., Merlot N., Moscato bianco B., Passerina B., Pinot bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Riesling B., Sangiovese N., Sauvignon B., Syrah N., Trebbiano toscano B.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Marche ed ivi coltivate fino ad un massimo del 15%.

2.4 Nella designazione e presentazione dei Vini, dei Vini Spumanti di Qualità, dei Vini Spumanti di Qualità di tipo Aromatico, dei Vini Frizzanti, dei Mosti di uve parzialmente fermentate, dei Vini ottenuti da Uve Appassite e dei Vini da uve stramature (o vini Passiti) ad Indicazione Geografica Tipica "Marche" è possibile utilizzare il riferimento al nome di due vitigni compresi fra quelli indicati singolarmente per le specifiche tipologie al comma 2.3, a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il vino derivante dall'uva della varietà presente in quantità minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4
del disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute da ciascuno dei due vitigni, non sia inferiore al corrispondente limite fissato all'art. 4 del disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del prodotto ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.

Articolo 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei prodotti atti ad essere designati con la Indicazione Geografica Tipica “Marche" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino nella Regione Marche.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, **è** già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, e non deve essere superiore:
- per i vini ad indicazione geografica tipica "Marche" bianco, rosso e rosato a tonnellate 21.6;
- per i vini ad indicazione geografica tipica "Marche" con la specificazione del vitigno, a tonnellate:

Trebbiano toscano B.	22,00
Sangiovese N.	22,00
Grechetto B.	19,00
Merlot N.	17,40
Pinot bianco B.	17,40
Pinot grigio G.	17,40
Pinot nero N.	17,40
Chardonnay B.	17,40
Sauvignon B.	17,40
Cabernet Franc B.	17,40
Cabernet Sauvignon N.	17,40
Barbera N.	19,00
Alicante N.	17,40
Passerina B.	20,00
Ciliegiolo N.	17,40
Fiano B.	20,00

Incrocio Bruni 54 B.	20,00
Moscato bianco B.	20,00
Rebo N.	17,00
Syrah N.	17,40
Riesling B.	17,40
Malvasia bianca di Candia B.	22,00

Le uve destinate alla produzione dei prodotti vinicoli ad indicazione geografica tipica "Marche" devono assicurare ai vini, compresi i mosti di uve parzialmente fermentati, i Vini Frizzanti, i Vini Spumanti di qualità e i Vini Spumanti di Qualità di tipo Aromatico, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% Vol per il "Marche" bianco;
9,5% Vol per il "Marche" rosato;
9,5% Vol per il "Marche" rosso e novello;

ai Vini di uve stramature un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 15% Vol.

ai vini ottenuti da uve appassite un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 16% Vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Marche", con la specificazione dei seguenti vitigni, devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Alicante N.	9.5
Barbera N.	9.5
Cabernet franc N.	10.5
Cabernet Sauvignon N.	10.5
Chardonnay B.	10.0
Ciliegiolo N.	10.0
Fiano B.	10.0
Grechetto B.	10.0
Incrocio Bruni 54 B.	10.0
Malvasia bianca di Candia B	9.5
Merlot N.	10.5
Moscato bianco B.	9.5

Passerina B.	9.5
Pinot bianco B.	10.0
Pinot grigio G.	10.0
Pinot nero N.	10.5
Rebo N.	10.0
Riesling B.	10.0
Sangiovese N.	9.5
Sauvignon B.	10.0
Syrah N.	10.0
Trebbiano toscano B.	9.5

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori dei titoli alcolometrici volumici naturali minimi possono essere ridotti dello 0.5% Vol..

La Regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5.

La vinificazione delle uve destinate a produrre vini a indicazione geografica tipica “Marche” avviene all’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3 a decorrere dall’entrata in vigore del presente disciplinare. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio della provincia di Rimini.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate all’ottenimento dei prodotti vitivinicoli ad Indicazione Geografica Tipica "Marche" possono essere destinate alla produzione del Vino “Passito”, Vino ottenuto da uve appassite e del Vino di uve stramature, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento (anche in vigna) che può protrarsi fino al 30 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia.
La resa massima di uva fresca in vino, sia per il Vino “Passito”, sia per il Vino ottenuto da uve appassite sia per il Vino di uve stramature, non deve essere superiore al 50%.
L'immissione al consumo del vino a indicazione geografica tipica “Marche” nelle categorie Vino “Passito”, Vino ottenuto da uve appassite e Vino di uve stramature, non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 6.

Le categorie dei prodotti vitivinicoli ad indicazione geografica tipica "Marche", all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

Vino, anche nella tipologia “Passito”, Vino Spumante di Qualità, Vino Spumante di Qualità di tipo Aromatico, Vino Frizzante:

"Marche" bianco 9,5% Vol.;
"Marche" rosso 10,0% Vol.;
"Marche" rosato 10,0% Vol..

I vini ad indicazione geografica tipica "Marche" con la specificazione del vitigno devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

Alicante N.	10.5
Barbera N.	10.5
Cabernet franc N.	11.00
Cabernet Sauvignon N.	11.00
Chardonnay B.	10.50
Ciliegiolo N.	10.50
Fiano B.	10.50
Grechetto B.	10.50
Incrocio Bruni 54 B.	10.50
Malvasia bianca di Candia B	10.50
Merlot N.	10.50
Moscato bianco B.	10.50
Passerina B.	10.00
Pinot bianco B.	10.50
Pinot grigio G.	10.50
Pinot nero N.	11.00
Rebo N.	10.50
Riesling B.	10.50
Sangiovese N.	10.00
Sauvignon B.	10.50

Syrah N.	10.50
Trebbiano toscano B.	10.00

Per tali vini è ammesso un titolo alcolometrico totale non superiore a 15%Vol.;

Vino novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% Vol.;

Mosto di uve parzialmente fermentato:
"Marche" bianco 9,5%Vol. ;
"Marche" rosso 10,0% Vol.;
"Marche" rosato 10,0% Vol.;
di cui un titolo alcolometrico effettivo minimo superiore ad 1%Vol. ed inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;

Vino ottenuto da uve appassite:
“Marche”, bianco, rosso e rosato, non inferiore a 16,00%Vol., di cui un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9%Vol..

Vino di uve stramature:
“Marche”, bianco, rosso e rosato, superiore a 15% Vol. ed un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12% Vol..

Alla indicazione geografica tipica "Marche" e' vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra,fine,scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da creare confusione o trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica "Marche" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
MARCHE BIANCO	C022	X	888	1	X	X	E	0	X
MARCHE BIANCO FRIZZANTE	C022	X	888	1	X	X	F	0	X
MARCHE BIANCO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	888	1	X	X	I	0	X
MARCHE BIANCO NOVELLO	C022	X	888	1	C	X	E	0	X
MARCHE BIANCO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	888	1	D	X	E	0	X
MARCHE BIANCO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	888	1	D	X	E	0	X
MARCHE BIANCO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	888	1	D	X	L	0	X
MARCHE BIANCO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	888	1	X	X	B	0	X
MARCHE BIANCO SPUMANTE DI QUALITA' DI TIPO AROMATICO	C022	X	888	1	X	X	B	0	X
MARCHE ROSSO	C022	X	999	2	X	X	E	0	X
MARCHE ROSSO FRIZZANTE	C022	X	999	2	X	X	F	0	X
MARCHE ROSSO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	999	2	X	X	I	0	X
MARCHE ROSSO NOVELLO	C022	X	999	2	C	X	E	0	X
MARCHE ROSSO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	999	2	D	X	E	0	X
MARCHE ROSSO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	999	2	D	X	E	0	X
MARCHE ROSSO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	999	2	D	X	L	0	X
MARCHE ROSSO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	999	2	X	X	B	0	X
MARCHE ROSATO	C022	X	999	3	X	X	E	0	X
MARCHE ROSATO FRIZZANTE	C022	X	999	3	X	X	F	0	X
MARCHE ROSATO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	999	3	X	X	I	0	X
MARCHE ROSATO NOVELLO	C022	X	999	3	C	X	E	0	X
MARCHE ROSATO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	999	3	D	X	E	0	X
MARCHE ROSATO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	999	3	D	X	E	0	X
MARCHE ROSATO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	999	3	D	X	L	0	X
MARCHE ROSATO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	999	3	X	X	B	0	X
MARCHE ALICANTE	C022	X	010	2	X	X	E	0	X
MARCHE ALICANTE FRIZZANTE	C022	X	010	2	X	X	F	0	X
MARCHE ALICANTE MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	010	2	X	X	I	0	X
MARCHE ALICANTE NOVELLO	C022	X	010	2	C	X	E	0	X
MARCHE ALICANTE PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	010	2	D	X	E	0	X
MARCHE ALICANTE PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	010	2	D	X	E	0	X
MARCHE ALICANTE PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	010	2	D	X	L	0	X
MARCHE ALICANTE SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	010	2	X	X	B	0	X
MARCHE BARBERA	C022	X	019	2	X	X	E	0	X
MARCHE BARBERA FRIZZANTE	C022	X	019	2	X	X	F	0	X
MARCHE BARBERA MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	019	2	X	X	I	0	X
MARCHE BARBERA NOVELLO	C022	X	019	2	C	X	E	0	X
MARCHE BARBERA PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	019	2	D	X	E	0	X
MARCHE BARBERA PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	019	2	X	X	E	0	X
MARCHE BARBERA PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	019	2	D	X	L	0	X
MARCHE BARBERA SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	019	2	X	X	B	0	X
MARCHE CABERNET FRANC	C022	X	042	2	X	X	E	0	X

MARCHE CABERNET FRANC FRIZZANTE	C022	X	042	2	X	X	F	0	X
MARCHE CABERNET FRANC MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	042	2	X	X	I	0	X
MARCHE CABERNET FRANC NOVELLO	C022	X	042	2	C	X	E	0	X
MARCHE CABERNET FRANC PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	042	2	D	X	E	0	X
MARCHE CABERNET FRANC PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	042	2	X	X	E	0	X
MARCHE CABERNET FRANC PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	042	2	D	X	L	0	X
MARCHE CABERNET FRANC SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	042	2	X	X	B	0	X
MARCHE CABERNET SAUVIGNON	C022	X	043	2	X	X	E	0	X
MARCHE CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C022	X	043	2	X	X	F	0	X
MARCHE CABERNET SAUVIGNON MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	043	2	X	X	I	0	X
MARCHE CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C022	X	043	2	C	X	E	0	X
MARCHE CABERNET SAUVIGNON PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	043	2	D	X	E	0	X
MARCHE CABERNET SAUVIGNON PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	043	2	X	X	E	0	X
MARCHE CABERNET SAUVIGNON PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	043	2	D	X	L	0	X
MARCHE CABERNET SAUVIGNON SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	043	2	X	X	B	0	X
MARCHE CHARDONNAY	C022	X	298	1	X	X	E	0	X
MARCHE CHARDONNAY FRIZZANTE	C022	X	298	1	X	X	F	0	X
MARCHE CHARDONNAY MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	298	1	X	X	I	0	X
MARCHE CHARDONNAY NOVELLO	C022	X	298	1	C	X	E	0	X
MARCHE CHARDONNAY PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	298	1	D	X	E	0	X
MARCHE CHARDONNAY PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	298	1	D	X	E	0	X
MARCHE CHARDONNAY PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	298	1	D	X	L	0	X
MARCHE CHARDONNAY SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	298	1	X	X	B	0	X
MARCHE CILIEGIOLO	C022	X	062	2	X	X	E	0	X
MARCHE CILIEGIOLO FRIZZANTE	C022	X	062	2	X	X	F	0	X
MARCHE CILIEGIOLO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	062	2	X	X	I	0	X
MARCHE CILIEGIOLO NOVELLO	C022	X	062	2	C	X	E	0	X
MARCHE CILIEGIOLO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	062	2	D	X	E	0	X
MARCHE CILIEGIOLO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	062	2	D	X	E	0	X
MARCHE CILIEGIOLO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	062	2	D	X	L	0	X
MARCHE CILIEGIOLO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	062	2	X	X	B	0	X
MARCHE FIANO	C022	X	081	1	X	X	E	0	X
MARCHE FIANO FRIZZANTE	C022	X	081	1	X	X	F	0	X
MARCHE FIANO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	081	1	X	X	I	0	X
MARCHE FIANO NOVELLO	C022	X	081	1	C	X	E	0	X
MARCHE FIANO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	081	1	D	X	E	0	X
MARCHE FIANO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	081	1	D	X	E	0	X
MARCHE FIANO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	081	1	D	X	L	0	X
MARCHE FIANO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	081	1	X	X	B	0	X
MARCHE GAGLIOPPO	C022	X	090	2	X	X	E	0	X
MARCHE GAGLIOPPO FRIZZANTE	C022	X	090	2	X	X	F	0	X
MARCHE GAGLIOPPO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	090	2	X	X	I	0	X
MARCHE GAGLIOPPO NOVELLO	C022	X	090	2	C	X	E	0	X
MARCHE GAGLIOPPO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	090	2	D	X	E	0	X

MARCHE GAGLIOPPO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	090	2	D	X	E	0	X
MARCHE GAGLIOPPO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	090	2	D	X	L	0	X
MARCHE GAGLIOPPO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	090	2	X	X	B	0	X
MARCHE GRECHETTO	C022	X	095	1	X	X	E	0	X
MARCHE GRECHETTO FRIZZANTE	C022	X	095	1	X	X	F	0	X
MARCHE GRECHETTO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	095	1	X	X	I	0	X
MARCHE GRECHETTO NOVELLO	C022	X	095	1	C	X	E	0	X
MARCHE GRECHETTO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONE)	C022	X	095	1	D	X	E	0	X
MARCHE GRECHETTO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	095	1	D	X	E	0	X
MARCHE GRECHETTO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	095	1	D	X	L	0	X
MARCHE GRECHETTO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	095	1	X	X	B	0	X
MARCHE INCROCIO BRUNI 54	C022	X	108	1	X	X	E	0	X
MARCHE INCROCIO BRUNI 54 SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	108	1	X	X	B	0	X
MARCHE INCROCIO BRUNI 54 FRIZZANTE	C022	X	108	1	X	X	F	0	X
MARCHE INCROCIO BRUNI 54 MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	108	1	X	X	I	0	X
MARCHE INCROCIO BRUNI 54 NOVELLO	C022	X	108	1	C	X	E	0	X
MARCHE INCROCIO BRUNI 54 PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	108	1	D	X	E	0	X
MARCHE INCROCIO BRUNI 54 PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	108	1	D	X	E	0	X
MARCHE INCROCIO BRUNI 54 PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	108	1	D	X	L	0	X
MARCHE MALVASIA BIANCA DI CANDIA	C022	X	131	1	X	X	E	0	X
MARCHE MALVASIA BIANCA DI CANDIA FRIZZANTE	C022	X	131	1	X	X	F	0	X
MARCHE MALVASIA BIANCA DI CANDIA MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	131	1	X	X	I	0	X
MARCHE MALVASIA BIANCA DI CANDIA NOVELLO	C022	X	131	1	C	X	E	0	X
MARCHE MALVASIA BIANCA DI CANDIA PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	131	1	D	X	E	0	X
MARCHE MALVASIA BIANCA DI CANDIA PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	131	1	D	X	E	0	X
MARCHE MALVASIA BIANCA DI CANDIA PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	131	1	D	X	L	0	X
MARCHE MALVASIA BIANCA DI CANDIA SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	131	1	X	X	B	0	X
MARCHE MALVASIA BIANCA DI CANDIA SPUMANTE DI QUALITA' DI TIPO AROMATICO	C022	X	131	1	X	X	B	0	X
MARCHE MERLOT	C022	X	146	2	X	X	E	0	X
MARCHE MERLOT FRIZZANTE	C022	X	146	2	X	X	F	0	X
MARCHE MERLOT MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	146	2	X	X	I	0	X
MARCHE MERLOT NOVELLO	C022	X	146	2	C	X	E	0	X
MARCHE MERLOT PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	146	2	D	X	E	0	X
MARCHE MERLOT PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	146	2	D	X	E	0	X
MARCHE MERLOT PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	146	2	D	X	L	0	X
MARCHE MERLOT SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	146	2	X	X	B	0	X
MARCHE MOSCATO BIANCO	C022	X	153	1	X	X	E	0	X
MARCHE MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C022	X	153	1	X	X	F	0	X
MARCHE MOSCATO BIANCO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	153	1	X	X	I	0	X
MARCHE MOSCATO BIANCO NOVELLO	C022	X	153	1	C	X	E	0	X
MARCHE MOSCATO BIANCO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	153	1	D	X	E	0	X
MARCHE MOSCATO BIANCO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	153	1	D	X	E	0	X

MARCHE MOSCATO BIANCO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	153	1	D	X	L	0	X
MARCHE MOSCATO BIANCO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	153	1	X	X	B	0	X
MARCHE MOSCATO BIANCO SPUMANTE DI QUALITA' DI TIPO AROMATICO	C022	X	153	1	X	X	B	0	X
MARCHE PASSERINA	C022	X	181	1	X	X	E	0	X
MARCHE PASSERINA FRIZZANTE	C022	X	181	1	X	X	F	0	X
MARCHE PASSERINA MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	181	1	X	X	I	0	X
MARCHE PASSERINA NOVELLO	C022	X	181	1	C	X	E	0	X
MARCHE PASSERINA PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	181	1	D	X	E	0	X
MARCHE PASSERINA PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	181	1	D	X	E	0	X
MARCHE PASSERINA PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	181	1	D	X	L	0	X
MARCHE PASSERINA SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	181	1	X	X	B	0	X
MARCHE PINOT BIANCO	C022	X	193	1	X	X	E	0	X
MARCHE PINOT BIANCO FRIZZANTE	C022	X	193	1	X	X	F	0	X
MARCHE PINOT BIANCO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	193	1	X	X	I	0	X
MARCHE PINOT BIANCO NOVELLO	C022	X	193	1	C	X	E	0	X
MARCHE PINOT BIANCO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	193	1	D	X	E	0	X
MARCHE PINOT BIANCO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	193	1	D	X	E	0	X
MARCHE PINOT BIANCO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	193	1	D	X	L	0	X
MARCHE PINOT BIANCO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	193	1	X	X	B	0	X
MARCHE PINOT GRIGIO	C022	X	194	1	X	X	E	0	X
MARCHE PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C022	X	194	1	X	X	F	0	X
MARCHE PINOT GRIGIO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	194	1	X	X	I	0	X
MARCHE PINOT GRIGIO NOVELLO	C022	X	194	1	C	X	E	0	X
MARCHE PINOT GRIGIO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	194	1	D	X	E	0	X
MARCHE PINOT GRIGIO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	194	1	D	X	E	0	X
MARCHE PINOT GRIGIO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	194	1	D	X	L	0	X
MARCHE PINOT GRIGIO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	194	1	X	X	B	0	X
MARCHE PINOT NERO	C022	X	195	2	X	X	E	0	X
MARCHE PINOT NERO FRIZZANTE	C022	X	195	2	X	X	F	0	X
MARCHE PINOT NERO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	195	2	X	X	I	0	X
MARCHE PINOT NERO NOVELLO	C022	X	195	2	C	X	E	0	X
MARCHE PINOT NERO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	195	2	D	X	E	0	X
MARCHE PINOT NERO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	195	2	D	X	E	0	X
MARCHE PINOT NERO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	195	2	D	X	L	0	X
MARCHE PINOT NERO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	195	2	X	X	B	0	X
MARCHE REBO	C022	X	301	2	X	X	E	0	X
MARCHE REBO FRIZZANTE	C022	X	301	2	X	X	F	0	X
MARCHE REBO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	301	2	X	X	I	0	X
MARCHE REBO NOVELLO	C022	X	301	2	C	X	E	0	X
MARCHE REBO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	301	2	D	X	E	0	X
MARCHE REBO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	301	2	D	X	E	0	X
MARCHE REBO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	301	2	D	X	L	0	X
MARCHE REBO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	301	2	X	X	B	0	X
MARCHE RIESLING	C022	X	RIE	1	X	X	E	0	X
MARCHE RIESLING FRIZZANTE	C022	X	RIE	1	X	X	F	0	X
MARCHE RIESLING MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	RIE	1	X	X	I	0	X

MARCHE RIESLING NOVELLO	C022	X	RIE	1	C	X	E	0	X
MARCHE RIESLING PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	RIE	1	D	X	E	0	X
MARCHE RIESLING PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	RIE	1	D	X	E	0	X
MARCHE RIESLING PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	RIE	1	D	X	L	0	X
MARCHE RIESLING SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	RIE	1	X	X	B	0	X
MARCHE SANGIOVESE	C022	X	218	2	X	X	E	0	X
MARCHE SANGIOVESE FRIZZANTE	C022	X	218	2	X	X	F	0	X
MARCHE SANGIOVESE MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	218	2	X	X	I	0	X
MARCHE SANGIOVESE NOVELLO	C022	X	218	2	C	X	E	0	X
MARCHE SANGIOVESE PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	218	2	D	X	E	0	X
MARCHE SANGIOVESE PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	218	2	D	X	E	0	X
MARCHE SANGIOVESE PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	218	2	D	X	L	0	X
MARCHE SANGIOVESE SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	218	2	X	X	B	0	X
MARCHE SAUVIGNON	C022	X	221	1	X	X	E	0	X
MARCHE SAUVIGNON FRIZZANTE	C022	X	221	1	X	X	F	0	X
MARCHE SAUVIGNON MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	221	1	X	X	I	0	X
MARCHE SAUVIGNON NOVELLO	C022	X	221	1	C	X	E	0	X
MARCHE SAUVIGNON PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	221	1	D	X	E	0	X
MARCHE SAUVIGNON PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	221	1	D	X	E	0	X
MARCHE SAUVIGNON PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	221	1	D	X	L	0	X
MARCHE SAUVIGNON SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	221	1	X	X	B	0	X
MARCHE TREBBIANO	C022	X	TRE	1	X	X	E	0	X
MARCHE TREBBIANO FRIZZANTE	C022	X	TRE	1	X	X	F	0	X
MARCHE TREBBIANO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	TRE	1	X	X	I	0	X
MARCHE TREBBIANO NOVELLO	C022	X	TRE	1	C	X	E	0	X
MARCHE TREBBIANO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	TRE	1	D	X	E	0	X
MARCHE TREBBIANO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	TRE	1	D	X	E	0	X
MARCHE TREBBIANO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	TRE	1	D	X	L	0	X
MARCHE TREBBIANO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	TRE	1	X	X	B	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO	C022	X	BIS	1	X	X	E	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO FRIZZANTE	C022	X	BIS	1	X	X	F	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO MOSTE DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	BIS	1	X	X	I	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO NOVELLO	C022	X	BIS	1	C	X	E	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	BIS	1	D	X	E	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	BIS	1	D	X	E	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	BIS	1	D	X	L	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	BIS	1	X	X	B	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO SPUMANTE DI QUALITA' DI TIPO AROMATICO	C022	X	BIS	1	X	X	B	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSATO	C022	X	BIS	3	X	X	E	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSATO FRIZZANTE	C022	X	BIS	3	X	X	F	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSATO MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	BIS	3	X	X	I	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSATO	C022	X	BIS	3	C	X	E	0	X

NOVELLO									
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSATO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	BIS	3	D	X	E	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSATO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	BIS	3	D	X	E	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSATO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	BIS	3	D	X	L	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSATO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	BIS	3	X	X	B	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO	C022	X	BIS	2	X	X	E	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO FRIZZANTE	C022	X	BIS	2	X	X	F	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO MOSTO DI UVE PAZIALMENTE FERMENTATO	C022	X	BIS	2	X	X	I	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO NOVELLO	C022	X	BIS	2	C	X	E	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO PASSITO (MENZIONE TRADIZIONALE)	C022	X	BIS	2	D	X	E	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO PASSITO DA UVE APPASSITE	C022	X	BIS	2	D	X	E	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO PASSITO DA UVE STRAMATURE	C022	X	BIS	2	D	X	L	0	X
MARCHE RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO SPUMANTE DI QUALITA'	C022	X	BIS	2	X	X	B	0	X

11A10140

DECRETO 13 luglio 2011.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo 8 aprile 2010, n° 61;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2003, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre dell'Alta Val D'Agri» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela e valorizzazione vini DOC «Terre dell'Alta Val D'Agri» intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Terre dell'Alta Val D'Agri»;

Visto il parere favorevole della Regione Basilicata sulla sopra citata domanda di modifica;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 95 del 26 aprile 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre dell'Alta Val D'Agri", riconosciuto con decreto ministeriale 4 settembre 2003, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI».

Articolo 1. Denominazione
La denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva;
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato.

Articolo 2. Base ampelografia
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso: Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 20%; «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato: Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 20%; Malvasia di Basilicata: minimo 10%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa e a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 20%.

Articolo 3. Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al precedente art. 2, devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Potenza ed inclusi nei territori dei comuni di Viggiano - Grumento Nova - Moliterno. La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso, Rosso Riserva, Rosato, comprende gli interi territori comunali di Viggiano, Grumento Nova e Moliterno. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 800 mt s.l.m.

Articolo 4. Norme per la viticoltura Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono essere ubicati su terreni ritenuti

idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o adiacenti a fiumi, laghi naturali e/o artificiali.
Densita' di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata. Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice. La regione puo' consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione, dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Forzature ed irrigazione. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:
"Terre dell'Alta Val D'Agri" Rosso e Rosso Riserva: 12 tonnellate per ettaro; 12,00% titolo alcolometrico volumico naturale minimo;
"Terre dell'Alta Val D'Agri" Rosato: 12 tonnellate per ettaro; 11,00% titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.o.c. «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell'effettiva superficie coperta dalla vite

Articolo 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'area della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» o nella provincia di Potenza.

Elaborazione.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.

Resa uva/vino e vino/ha.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:Terre dell'Alta VaI D'Agri Rosso e Riserva: 70%;Terre dell'Alta Val D'Agri Rosato: 70%. Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I seguenti vini devono essere sottoposti ai seguente periodo di invecchiamento:

Terre dell'Alta Val D'Agri Rosso; invecchiamento 12 mesi; decorrenza dal 1° Novembre successivo alla vendemmia; Terre dell'Alta Val D'Agri Rosso Riserva; invecchiamento 24 mesi di cui 6 in legno; decorrenza dal 1° novembre successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» nella tipologia «Rosso», puo' avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto. L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso Riserva, puo' avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio

previsto. L'immissione al consumo per la tipologia «Rosato» della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Articolo 6. Caratteristiche al consumo
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: gradevole, fruttato;
sapore: armonico, rotondo, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol. e 12,50% vol. per il rosso riserva;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:
colore: rosato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.

Articolo 7. Designazione e presentazione Qualificazioni.
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Localita'.
E' consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve. Per vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Articolo 8. Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, sono immessi al consumo in recipienti di vetro con volume nominale massimo di 5 litri escluse le dame. Per il vino Rosso Riserva e' obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca.

11A10141

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 luglio 2011.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attuazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/stateaid/legislation/referencerates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° luglio 2011, nella misura pari al 2,05%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 2011, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 3,05%.

Roma, 8 luglio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A10320

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 giugno 2011.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità. (Deliberazione n. 349/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 15 giugno 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche e integrazioni successivamente intervenute;

Considerato il rilievo progressivamente assunto dalle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito, Co.re.com.) nelle attività dell'Ufficio di Gabinetto, soprattutto a partire dalle nuove deleghe operative in tema di decisione di controversie tra consumatori e operatori, di monitoraggio delle emittenti locali e di Registro degli operatori di comunicazione;

Considerato che il predetto Ufficio dovrà altresì monitorare le funzioni delegate ai Co.re.com., anche attraverso accertamenti ispettivi, garantendo ai medesimi la necessaria assistenza eventualmente in collaborazione con le Direzioni e i Servizi dell'Autorità interessati per materia;

Considerato che per una gestione più efficiente ed efficace delle relazioni con la Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, delle province autonome, con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con i Comitati regionali per le comunicazioni, si rende opportuno specificare che l'ufficio di secondo livello operante presso il Gabinetto è dedicato ai predetti rapporti;

Considerato altresì allineare le funzioni del Gabinetto con la recente modifica del regime di pubblicazione degli atti dell'Autorità adottata con delibera n. 125/11/CONS;

Esaminata la proposta del Segretario generale, d'intesa col Capo di Gabinetto;

Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento

1. L'art. 5 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento è così modificato:

a) al comma 1, le parole «opera avvalendosi dell'Ufficio di Gabinetto e» sono soppresse;

b) alla lettera *c)* del comma 1, le parole «nonché la pubblicazione del Bollettino Ufficiale» sono soppresse;

c) il comma 1, lett. d-*bis*), è sostituito come segue: «ferme restando le competenze delle Direzioni e dei Servizi, cura, avvalendosi di un apposito Ufficio, le relazioni con la Conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con i Comitati regionali per le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 13 della delibera n. 25/07/CONS

1. La rubrica dell'art. 13 della delibera n. 25/07/CONS è così sostituita: (Gabinetto dell'Autorità);

2. Il comma 1 dell'art. 13 è sostituito come segue: «Nell'ambito del Gabinetto dell'Autorità opera l'Ufficio Co.re.com. per lo svolgimento delle attività connesse alle competenze individuate dall'art. 5, comma 1, lett. d-*bis*), del regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - D'ANGELO

11A10129

DELIBERAZIONE 23 giugno 2011.

Modifiche al regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza di cui all'Allegato A della deliberazione n. 664/06/CONS. (Deliberazione n. 354/11/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 23 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la delibera n. 664/06/CONS, recante «Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;

Rilevato che il Regolamento di cui all'allegato A alla delibera n. 664/06/CONS, agli articoli 2, comma 8, 3, comma 3, e 5, comma 10, prevede, per talune ipotesi di violazione, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche, differentemente da quanto stabilito per le altre fattispecie previste dal medesimo Regolamento, assoggettate al regime sanzionatorio di cui all'art. 98, comma 16, del predetto Codice;

Ritenuto, invece, opportuno assoggettare tutte le violazioni del summenzionato Regolamento al medesimo regime sanzionatorio;

Ritenuto, pertanto, più coerente rationae materiae il ricorso alla norma sanzionatoria di cui all'art. 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni, posta a presidio delle norme a tutela dei consumatori e degli utenti contenute nel Codice;

Ritenuto non necessario sottoporre la presente modifica del citato Regolamento a consultazione pubblica in quanto afferente alla semplice individuazione, in senso più favorevole al soggetto inciso, del regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla delibera n. 664/06/CONS;

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al Regolamento di cui all'Allegato A alla delibera n. 664/06/CONS

1. Gli articoli 2, comma 8, 3, comma 3, e 5, comma 10, del Regolamento di cui all'Allegato A della delibera n. 664/06/CONS sono abrogati.

2. Il comma 2 dell'art. 7 del medesimo Regolamento è sostituito dal seguente comma:

«2. La violazione delle disposizioni di cui alla presente delibera determina l'applicazione nei confronti dell'operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall'art. 98, comma 16, del Codice.».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 23 giugno 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - MAGRI

11A10332

DELIBERAZIONE 6 luglio 2011.

Condizioni economiche per la fornitura del servizio di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa in ottemperanza agli obblighi di servizio universale. (Deliberazione n. 385/11/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del Consiglio del 6 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTO il D.M. 28 febbraio 1997, n. 313600, recante "Tariffe telefoniche nazionali", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 1997, n. 55;

VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997 n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;

VISTA la delibera n. 286/99 del 28 ottobre 1999, recante "Disposizioni in materia di tariffazione telefonica", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 gennaio 2000, n. 20;

VISTA la delibera n. 236/00/CONS del 20 aprile 2000, recante "Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta dei servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di *price cap*", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2000, n. 98;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, "relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108/51 del 24 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS dell’11 dicembre 2008, recante “Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, “recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS dell’11 novembre 2010, recante “Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010, Supplemento ordinario n. 277;

VISTA la nota trasmessa da Telecom Italia in data 12 giugno 2009 (prot. Agcom n. 46570 del 16/6/09) con cui la Società ha comunicato l’intenzione di modificare il contributo richiesto agli utenti, ai sensi del D.M. 28 febbraio 1997, per l’attivazione del servizio di accesso alla rete telefonica pubblica nelle aree cd. *Oltre il Perimetro Abitato* e di applicare tale contributo a tutti gli impianti “critici”, ovvero con un costo superiore alla media, indipendentemente dall’ubicazione geografica;

VISTA la nota trasmessa da Telecom Italia in data 18 dicembre 2009 con cui la Società ha comunicato l’operatività delle nuove condizioni economiche a partire da dicembre 2009 precisando che la loro applicazione sarebbe stata limitata - in una prima fase - esclusivamente agli impianti che richiedono la costruzione di opere speciali quali palificazioni e scavi, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica;

SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. nelle date 31 marzo 2010, 14 aprile 2010, 12 maggio 2010 e 3 novembre 2010;

VISTA la delibera n. 628/10/CONS del 9 dicembre 2010, recante "Consultazione pubblica relativa alle condizioni economiche di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa in ottemperanza agli obblighi di servizio universale", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO, inoltre, quanto segue:

I. LA PROPOSTA DI TELECOM ITALIA

1. Con la comunicazione del 16 giugno 2009 Telecom Italia (di seguito "Telecom") ha proposto di modificare le condizioni economiche previste dal D.M. 28 febbraio 1997 (di seguito sintetizzate) relative al contributo di attivazione supplementare applicato agli utenti in caso di collegamenti telefonici fuori dal perimetro abitato (c.d. *aree OPA*) aggiuntivo rispetto al contributo base di un'attivazione *standard* (ad oggi pari a 80€ IVA esclusa per gli utenti residenziali) dovuto da ogni utente indipendentemente dall'ubicazione geografica.
2. In particolare Telecom ha proposto di applicare il contributo supplementare in parola a tutti gli impianti "critici" comprendenti i collegamenti che necessitano la Costruzione di Opere Speciali (cd. COS) in rete di accesso, quali scavi e palificazioni, e quelli che presentano criticità connesse alla capacità della rete (ad es. la saturazione) per i quali sono necessari investimenti specifici.
3. La proposta nello specifico consiste nell'introdurre una soglia massima di spesa in capo a Telecom, pari a 2.800€ (IVA esclusa), per la realizzazione di ciascun impianto. Ciò vale a dire che, nel caso in cui la realizzazione dell'impianto necessiti di opere speciali i cui costi sono inferiori alla soglia, la Società si impegna a sostenere l'intero onere di fornitura; nel caso in cui i costi siano superiori a tale soglia, la Società si rende disponibile a sostenere l'onere fino a 2.800€ addebitando al cliente la restante parte dei costi. Al cliente viene, dunque, proposto un preventivo di spesa sulla base del quale può decidere se portare avanti la richiesta di attivazione, sostenendo l'onere aggiuntivo stimato da Telecom, ovvero se rinunciare.

4. Nella formulazione di Telecom è contemplata anche la possibilità di condividere l'onere a carico del cliente nel caso in cui altri utenti richiedano la fornitura del servizio sulla stessa tratta entro la fine dei lavori. Difatti, in tali casi è previsto un incremento dell'onere a carico di Telecom fino ad un massimo di N*2.800€ (dove N è il numero di richieste di accesso eventualmente giunte nel frattempo), ed una rivalutazione dell'onere richiesto agli utenti in pari misura.

5. Telecom ha evidenziato che la sua proposta è ispirata al modello inglese in cui è prevista una soglia di spesa massima a carico di BT pari a 3.400£, IVA esclusa, (corrispondente a ca. 100 ore/uomo di attività) per l'installazione degli impianti critici richiedenti scavi e palificazioni, superata la quale la quota di costo in eccesso è posta a carico del cliente richiedente l'allaccio (tale quota si aggiunge al costo di attivazione standard).

6. La Società ha giustificato l'introduzione di questi nuovi contributi di attivazione con la necessità di recuperare in modo diretto i costi sostenuti in caso di impianti che richiedono opere speciali, i quali, sulla base dei dati rilevati dall'azienda, non sarebbero recuperati, se non in minima parte, tramite le due fonti di ricavo attualmente previste: il Fondo del Servizio Universale e la riscossione del contributo OPA previsto dal D.M. del 28 febbraio 1997. Nel 2008 ad esempio sarebbero stati realizzati 65.000 impianti critici che hanno comportato un costo di ca. 78 mln€, di cui meno del 2% recuperabile con i due strumenti citati.

II. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

7. Il listino generalizzato dei servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa attualmente prevede per l'attivazione e il trasloco dei servizi di accesso il pagamento di un contributo di base (differenziato per clientela residenziale ed affari) unico per tutto il territorio nazionale.

8. A tale contributo di base si aggiunge, esclusivamente nei casi di collegamenti fuori dal perimetro abitato (cd. area OPA), un contributo supplementare di valore pari al 20% della spesa complessiva sostenuta dall'operatore per la realizzazione del collegamento tra il perimetro dell'abitato ove è collocata la centrale di attestazione e la sede dell'utente. Il contributo supplementare è calcolato applicando il listino di riferimento indicato nella tabella B allegata al D.M. del 28 febbraio 1997 (di seguito D.M.), determinato sulla base dei prezzi dei materiali e della manodopera correnti al momento dell'emanazione del decreto.

9. E' opportuno rilevare che il D.M. è stato emanato in regime di monopolio per regolamentare le tariffe del servizio di telefonia offerte alla generalità dell'utenza. Dopo l'apertura alla concorrenza dei servizi di telefonia vocale, completata nell'ordinamento comunitario alla fine del 1997 e avviata in Italia con il D.P.R. del 19 settembre 1997 n. 318, alcune componenti del listino generalizzato disciplinate dallo stesso D.M. sono state oggetto di esplicito atto di modifica con delibera dell'Autorità[1].

10. Il legislatore, invece, ha ritenuto opportuno non intervenire sulla disciplina riguardante i collegamenti OPA in quanto essa attiene alla fornitura di un servizio base di interesse collettivo a condizioni economiche favorevoli, che non è garantito dalle logiche di mercato.

11. Nell'attuale contesto di mercato liberalizzato, il servizio di accesso alla rete telefonica in postazione fissa è soggetto ad un duplice regime regolamentare: da un lato, quello delle "analisi dei mercati", che disciplinano il mercato dei servizi di accesso al dettaglio, da ultimo con la delibera n. 731/09/CONS, dall'altro, quello del servizio oggetto degli obblighi di servizio universale, riconducibile principalmente alle norme contenute all'art. 53 e seguenti del Codice delle comunicazioni.

12. Relativamente agli obblighi imposti in capo all'operatore dominante – Telecom – all'esito delle analisi di mercato, la delibera n. 731/09/CONS all'art. 15 ha revocato, a partire dal 2010, l'obbligo di controllo dei prezzi massimi (attuato con il meccanismo del *Price Cap*) per i servizi al dettaglio di accesso alla rete telefonica pubblica confermando, altresì, quanto disposto dall'art. 53 comma 2 del Codice delle Comunicazioni, in merito alla garanzia di praticare prezzi accessibili. I prezzi dei servizi di accesso sono pertanto esenti da vincoli di controllo di prezzo fatta salva la verifica del rispetto dell'obbligo di accessibilità prevista per la fornitura del servizio universale.

13. Inoltre, l'art. 70 comma 1 della stessa delibera prevede che Telecom applichi condizioni economiche e tecniche "*simili a transazioni equivalenti e condizioni dissimili a transazioni non equivalenti*", in tal modo tutelando gli utenti da discriminazioni ingiustificate.

14. In materia di obblighi di servizio universale, con riferimento alle condizioni economiche di accesso al servizio, il Codice prevede quanto di seguito

---

[1] Si richiamano, a tal proposito, le seguenti delibere:

- la delibera n. 85/98 che ha esplicitamente sostituito e abrogato alcune tabelle del D.M. relative ai canoni e ai contributi dei servizi di accesso;
- la delibera n. 286/99 che ha modificato, sostituito e soppresso alcune parti del D.M. relative alla tariffazione dei servizi di fonia vocale e ad altre prestazioni;
- la delibera n. 236/00/CONS che ha modificato le tariffe delle comunicazioni tramite operatore e i contributi relativi alle spese di riattivazione e ad altre prestazioni.

riportato. Si evidenzia che le disposizioni del Codice trovano conferma anche nel c.d. “terzo pacchetto” di riforme comunitario, in particolare la direttiva n. 2009/136/CE in fase di recepimento

15. Nello specifico, l’art. 53 comma 2 del Codice stabilisce che “*l’Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità*”.
16. L’art. 59, comma 3, dello stesso Codice affida all’Autorità il potere di prescrivere alle imprese soggette all’obbligo di fornitura del servizio universale tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari. Il comma 4 dispone, altresì, che le relative condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Infine, stabilisce che l’Autorità può esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.
17. L’art. 54 del Codice delle Comunicazioni prevede che qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa sia soddisfatta almeno da un operatore. Inoltre, tale connessione “*deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet*”.
18. L’art. 2, comma 2 dell’allegato n. 11 al Codice delle Comunicazioni prevede, inoltre, che l’Autorità consideri tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi.

III. L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA

19. Le citate comunicazioni di Telecom, riguardando modifiche che incidevano sulla materia del Servizio Universale, sono state oggetto di una specifica attività di vigilanza, ciascuna per la parte di propria competenza, da parte dell’Autorità in coordinamento con il Ministero dello Sviluppo Economico e gli Ispettorati Territoriali.
20. La fase istruttoria ha visto la partecipazione, per l’Autorità, della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica e della Direzione Tutela dei Consumatori (di seguito DIT), quest’ultima per l’esame dei profili relativi alla tutela dell’utenza.
21. La DIT, ha evidenziato in particolare la sussistenza del rischio concreto che la modifica proposta dal gestore contrasti con i principi dell’accessibilità del prezzo della fornitura del servizio universale, di non discriminazione tra gli

utenti, di trasparenza e di proporzionalità, sanciti espressamente all'art. 53 del d.lgs. n. 259/2003.

22. Gli stessi principi espressi dalla DIT sono stati rappresentati anche dal Ministero dello Sviluppo Economico e dagli Ispettorati Territoriali, nel corso di una riunione tenutasi il 12 maggio 2010, i quali hanno altresì evidenziato che la metodologia proposta da Telecom potrebbe portare ad un incremento delle controversie fra l'utenza e la Società stessa non esistendo dei parametri oggettivi di valutazione delle offerte economiche dell'Operatore.

23. In merito alle norme applicabili al caso di specie è stato chiesto un parere al Servizio Giuridico dell'Autorità che ha affermato, in primo luogo, l'attuale vigenza della disposizione inerente i collegamenti OPA contenuta nel D.M., asserendo che "*non risulta formalmente abrogata né sostanzialmente superata da alcuna disposizione successiva*". In forza di tale assunto lo stesso Servizio ha evidenziato altresì che "*la pretesa di un contributo supplementare per i costi di installazione sostenuti possa dirsi legittima solo con riguardo alle aree OPA, e non anche a quelle urbane (ancorché richiedenti lavori speciali). Inoltre, la misura di tale contributo è predeterminata in sede normativa [...] e ciò non consente certo all'operatore di determinare – tanto meno arbitrariamente – una soglia diversa da quella fissata dal decreto ministeriale citato*".

24. Tuttavia, conclude il Servizio Giuridico la norma non esclude la possibilità che l'Autorità valuti la proposta di Telecom sul piano economico, anche alla luce dell'art. 2, comma 2 dell'allegato n. 11 al Codice delle Comunicazioni, ed apporti delle modifiche al listino allegato al D.M. mediante un proprio atto deliberativo.

Raccolta dati di monitoraggio

25. Verificata la ragionevolezza sul piano economico dell'esigenza rappresentata da Telecom di valutare il contributo di attivazione alla luce delle attuali condizioni di mercato aperto alla concorrenza, è stato ritenuto opportuno acquisire da Telecom gli elementi istruttori necessari per l'individuazione della metodologia più efficace per soddisfare tale esigenza valutando nel merito anche la congruità della proposta presentata dalla Società. Nell'ambito dell'attività istruttoria l'Autorità ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi ritenuti necessari per la completa disamina del caso di specie e per consentire una valutazione reale dell'impatto della modifica introdotta dalla Società.

26. Telecom, quindi, ha fornito i dati delle attivazioni che hanno comportato la richiesta di una spesa *extra* per il cliente a partire da gennaio 2010 (momento in cui Telecom ha cominciato ad applicare la nuova modalità di offerta ai soli casi di opere speciali che richiedono la realizzazione di palificazioni e/o scavi).

27. Dai dati trasmessi si rileva che nei mesi da gennaio a maggio 2010 sono state presentate circa 4.100 richieste di attivazione in cui è stata riscontrata la necessità di costruire opere speciali. Fra tali richieste, 377 impianti sono risultati sopra la soglia di 2.800€ e, pertanto, per la loro realizzazione è stato richiesto al cliente un contributo supplementare (ca. il 10% del totale delle richieste).
28. Il contributo richiesto al cliente ha superato nell'80% dei casi il valore di 1.000€[2], attestandosi mediamente intorno a 5.500€[3] e raggiungendo un valore massimo compreso fra 50.000 e 160.000€.
29. La richiesta del contributo aggiuntivo per la realizzazione dell'impianto è stata accettata soltanto da 2 utenti, per i quali Telecom ha proceduto all'attivazione della linea. Gli altri 375 impianti non sono stati realizzati.
30. Procedendo, quindi, al confronto fra i volumi dei clienti soggetti al contributo aggiuntivo ai sensi del D.M. e secondo la proposta di Telecom si rileva che nel corso del 2008 il contributo OPA è stato richiesto a oltre 4.000 clienti, mentre la stima, in base ai dati parziali forniti da Telecom, dei clienti a cui sarà richiesto il contributo aggiuntivo nell'intero anno 2010 è inferiore ai 1.000 clienti.

La consultazione pubblica e l'attività post-consultazione

31. Alla luce degli elementi raccolti – descritti sopra – è stata indetta una consultazione pubblica cui hanno partecipato la società BT Italia S.p.A. e la società Telecom Italia S.p.A.. Inoltre il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – ha fornito alcune osservazioni sullo schema di provvedimento alla luce delle proprie competenze sulla tematica svolte in particolare attraverso gli Ispettorati territoriali delle Comunicazioni.
32. Nell'ambito di tale consultazione, a seguito di istanza di audizione, è stata ascoltata in data 17 febbraio 2011 la società Telecom.
33. In data 14 marzo 2011 si è tenuto un incontro fra l'Autorità, l'ISTAT, Telecom, il Ministero dello Sviluppo Economico ed alcuni Ispettorati Territoriali per le Comunicazioni, al fine di chiarire alcuni aspetti attinenti la modalità di individuazione degli utenti soggetti a contributo aggiuntivo secondo il criterio proposto dall'Autorità in fase di consultazione.
34. In ultimo, in data 1 aprile 2011 è stata ascoltata nuovamente la società Telecom per ulteriori approfondimenti inerenti il listino di riferimento per il calcolo del contributo aggiuntivo a carico del cliente.

[2] Si evidenzia che il contributo OPA con l'applicazione del D.M. solo raramente superava tale valore
[3] I preventivi più recenti hanno ridotto tale valore medio a 3.500€.

Politiche di connessione negli altri settori di pubblica utilità

35. Per completare l'analisi della proposta è stata esaminata la modalità di valutazione dei contributi a carico dell'utente per l'attivazione del servizio di base in altri settori di pubblica utilità regolamentati.

36. Nello specifico, nel settore dell'energia la connessione alla rete elettrica comporta due contributi a carico del cliente, uno commisurato alla distanza ed un altro commisurato alla potenza.

37. Il contributo relativo alla distanza è pari alla somma di una quota fissa e di un contributo aggiuntivo forfetario calcolato in base alla distanza fra il punto di prelievo e la cabina di riferimento. L'importo a carico del cliente è determinato dal gestore della rete sulla base di un listino di riferimento fissato dall'Autorità di settore per ciascun anno. La distanza convenzionale è rilevata su planimetrie predisposte dal gestore di rete, in cui sono riportate le cabine di riferimento.

38. La quota relativa alla potenza viene calcolata moltiplicando un importo fisso per il numero di kW.

39. Nella tabella successiva sono riportati i valori di riferimento degli ultimi 3 anni.

	Anno 2008	**Anno 2009**	**Anno 2010**
a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (quota distanza):			
- quota fissa [Euro]	185,22	186,20	187,14
- quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fino a 700 metri [Euro]	92,85	93,34	93,81
- quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 700 metri dalla cabina di riferimento, fino a 1.200 metri [Euro]	185,22	186,20	187,14
- quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1200 metri dalla cabina di riferimento [Euro]	370,45	372,42	374,30
b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (quota potenza) [Euro/kW]	69,6377	70,0071	70,3603

40. Nel caso sia richiesta all'impresa di distribuzione la realizzazione di una soluzione diversa da quella convenzionale, il maggior costo è posto a carico del richiedente.

IV. I QUESITI DELL'AUTORITA' DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA N. 628/10/CONS

Sull'applicabilità del criterio a soglia proposto da Telecom

Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS

41. Dagli esiti dell'attività istruttoria è emerso che il criterio individuato da Telecom per la determinazione del contributo a carico del cliente risulta coerente con il principio di ripartizione dell'onere di realizzazione dell'impianto fra la Società e il cliente, adottato anche dal legislatore nell'ambito del D.M.. Tuttavia, nel corso dell'attività istruttoria sono emerse una serie di criticità inerenti al criterio della soglia e al perimetro di applicazione relativo proposti da Telecom, che sono riepilogate di seguito:

    a) la richiesta di un contributo aggiuntivo rispetto a quello *standard*, rivolta soltanto ad alcune tipologie di clienti i cui impianti necessitano della realizzazione di opere speciali, determina di fatto il superamento del principio della perequazione nazionale, che allo stato è applicato per i contributi di attivazione in conformità agli obblighi di servizio universale. L'applicazione del criterio della soglia, nello specifico, comporta una notevole disomogeneità nei contributi applicati, discriminando i clienti sulla base dell'impianto da realizzare e dello stato della rete, e rappresenta un disincentivo alle richieste per gli impianti più critici;

    b) nell'attuale formulazione non è previsto un tetto massimo di spesa per il cliente e ciò determina per l'Autorità l'impossibilità di esprimesi in ordine all'accessibilità del prezzo, così come previsto dal Codice delle comunicazione per il servizio universale;

    c) in tema di trasparenza la stima del contributo aggiuntivo è svolta caso per caso da Telecom sulla base di regole di progettazione interne finalizzate a garantire la maggiore efficienza ed il minor costo per il cliente, ed i relativi costi unitari si basano su un capitolato di appalto negoziato dalla stessa Telecom periodicamente in ottica di ribasso dei prezzi. Questa modalità di calcolo del preventivo tuttavia non fornisce garanzie sulla trasparenza del prezzo praticato al cliente, contrariamente a quanto sancito esplicitamente dall'art. 53 del Codice;

    d) i clienti non dispongono di alcuno strumento per valutare il preventivo di opere, né gli Ispettorati Territoriali possono avvalersi di strumenti di controllo efficaci per verificare l'efficienza della soluzione proposta. La correttezza del contributo richiesto al cliente nelle aree OPA ai sensi del D.M., invece, poteva essere verificata direttamente attraverso il listino di riferimento allegato al D.M. stesso;

e) nella formulazione proposta da Telecom l'onere di realizzazione delle opere speciali viene ribaltato sull'utente in tutta la sua variabilità mentre Telecom ne sostiene un contributo fisso predeterminato (2.800€). Con il sistema previsto dal D.M., invece, l'utente (solo se situato in aree OPA) sostiene il 20% del costo complessivo di installazione del collegamento e la restante parte variabile è a carico di Telecom, che pertanto ha un interesse diretto a mantenere bassi i costi di realizzazione;

f) sul piano giuridico si rileva infine che la modifica del contributo non può essere arbitrariamente introdotta da Telecom ma deve avvenire con un provvedimento deliberativo da parte dell'Autorità, come previsto dal Codice delle comunicazioni.

Le osservazioni di Telecom Italia

42. In sede di consultazione Telecom dichiara che, a suo avviso, il D.M. del '97 non può trovare più applicazione in quanto risulterebbe superato dall'istituzione del regime concorrenziale nella telefonia. Difatti, l'Operatore precisa che tale circostanza ha portato ad una determinazione dei prezzi fondata su logiche di mercato e alla sostituzione del regime della tariffa con un regime di prezzo libero (fatto salvo il principio dell'orientamento al costo per la determinazione del prezzo).

43. Telecom, altresì, ritiene non ragionevole nell'attuale contesto competitivo dei mercati fisso e mobile sostenere costi molto alti e non recuperabili per l'attivazione di un singolo collegamento telefonico. Difatti, a parere della Società, tali collegamenti potrebbero essere realizzati attraverso soluzioni meno dispendiose, come l'utilizzo di una carta SIM di qualunque operatore mobile.

44. Tale considerazione, inoltre, secondo la Società è sufficiente per superare i rilievi dell'Autorità in merito al superamento del principio della perequazione nazionale e delle garanzie sull'accessibilità del prezzo di attivazione del servizio telefonico, previsti dagli obblighi del servizio universale.

45. Telecom precisa, inoltre, che la propria proposta di applicazione del criterio della soglia è stata dedotta da decisioni di OFCOM ed è fondata su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

46. In ultimo, Telecom precisa che, a suo parere, l'applicazione del criterio della soglia consente agli Ispettorati Territoriali per le Comunicazioni e allo stesso cliente di verificare il preventivo proposto attraverso opportuni strumenti che possono essere perfezionati dall'Autorità.

Le valutazioni finali dell'Autorità

47. Con riferimento al parere espresso da Telecom sul criterio della soglia proposto dalla stessa, l'Autorità ritiene opportuno confermare quanto espresso nel documento di consultazione sul merito, convenendo tuttavia con l'operatore sulla necessità di introdurre un criterio nuovo per la determinazione del contributo aggiuntivo che aggiorni il D.M. risalente ad un momento in cui il mercato non era ancora stato effettivamente aperto alla concorrenza.

Modifiche alla proposta di Telecom Italia: ripartizione della spesa in modo percentuale

Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS

48. Per quanto premesso in merito alle criticità emerse in fase di valutazione del criterio della soglia, l'Autorità ritiene opportuno proporre una seconda alternativa consistente nella suddivisione dell'onere di realizzazione dell'impianto in maniera proporzionale tra l'azienda e l'utente, procedendo ad una valutazione di una possibile modifica della quota percentuale di compartecipazione, fissata nel D.M. pari al 20%.

49. Ciò vale a dire che nel caso di impianti per cui è necessaria la realizzazione di opere speciali quali scavi e palificazioni, oltre al contributo base richiesto alla generalità dell'utenza, al cliente potrà essere richiesto un contributo *extra* determinato come quota percentuale del costo maggiormente efficiente (ovvero del costo di realizzazione dell'impianto a partire dal tratto di rete di distribuzione primaria o secondaria più vicino all'utenza) necessario per la connessione alla rete, indipendentemente dall'ammontare della spesa. La restante quota percentuale di costo rimane a carico della stessa Telecom, quale fornitore del Servizio universale.

50. Sulla base delle valutazioni svolte sui dati acquisiti nel corso del procedimento l'Autorità ha ritenuto congrua una percentuale a carico dell'utenza, pari al 30% dell'importo complessivo dell'impianto (a tale valore infatti si è giunti valutando l'onere medio a carico dell'utenza applicando il meccanismo della soglia in base ai dati forniti da Telecom con costo complessivo dell'impianto inferiore a 12.800€).

51. Tale soluzione, da un lato, garantisce a Telecom la remunerazione immediata di una parte dei costi maggiore rispetto a quella determinata applicando il D.M. e, dall'altro, distribuisce in maniera più equa i contributi a carico dell'utenza.

52. Tale soluzione è, come premesso, in linea con quella attuata dal D.M. del 1997 in quanto anche questo attribuiva al cliente il contributo in quota percentuale rispetto al costo. Tuttavia, la percentuale prevista dal D.M. a carico dell'utente risultava pari al 20% mentre, in ragione dell'evoluzione del mercato verso la

liberalizzazione avvenuta successivamente al D.M., la quota del 30% allo stato attuale si può ritenere più congrua.

53. La modifica del valore della soglia ha il vantaggio di bilanciare le due esigenze, di contenimento dei costi a carico del cliente e di condivisione della spesa sostenuta dall'operatore. Inoltre il criterio di compartecipazione in quota proporzionale alle spese da parte di Telecom ha il vantaggio, rispetto alla soglia, di incentivare la formulazione di preventivi a basso costo e di assolvere in maniera più efficiente all'obbligo di fornitura del servizio universale.

D1. Si chiede di esprimersi in ordine ai due criteri di calcolo del contributo di attivazione supplementare esposti sopra, ovvero la ripartizione della spesa in modo percentuale e la ripartizione della spesa secondo il metodo della soglia, manifestando la propria preferenza per uno dei due criteri con le relative motivazioni.

Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione

54. Telecom conferma la validità e la legittimità della sua proposta basata sul criterio della soglia, evidenziando tuttavia che non è contraria al criterio di ripartizione della spesa in modo percentuale proposto dall'Autorità.

Le osservazioni del Ministero

55. Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "Ministero") nelle proprie osservazioni evidenzia come, alla luce della normativa nazionale ed europea in materia di Servizio Universale, sia necessario garantire l'abbordabilità del prezzo nella fornitura del servizio di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa relativamente a qualsiasi richiesta ragionevole dell'utente finale. Pertanto, il Ministero, concordando sulla trasparenza ed efficienza del metodo basato sulla percentuale dei costi di un listino, propone inoltre di introdurre una soglia massima di spesa per l'utente, pari ad esempio a 100 volte il canone bimestrale, al fine di evitare fenomeni di esclusione di parte dell'utenza contrari ai principi fondanti il quadro normativo europeo e nazionale.

56. Inoltre, il Ministero evidenzia, come indicato al punto 39 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, che il contributo *extra* deve essere calcolato dal distributore, o altro punto di accesso più vicino, nonché dal punto più favorevole all'utente.

Le valutazioni finali dell'Autorità

57. L'Autorità, alla luce degli elementi emersi nel corso della consultazione, intende confermare il criterio percentuale quale metodo per la valutazione dell'onere supplementare a carico del cliente finale interessato alla fornitura dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, ritenendo che lo stesso offra garanzie di equità e trasparenza.

58. In merito alla questione dell'introduzione di una soglia massima di spesa per l'utenza rappresentata dal Ministero, l'Autorità evidenzia che il criterio di ripartizione della spesa su base percentuale, che suddivide il costo in maniera proporzionale fra l'impresa e i propri clienti, rappresenta un incentivo per Telecom a ricercare la massima efficienza nello sviluppo dell'impianto e nella formulazione del preventivo. In aggiunta, quale ulteriore strumento di garanzia di trasparenza e di obiettività, nel presente provvedimento viene fissato un listino contenente gli importi unitari di riferimento di ciascuna attività da utilizzare per la formulazione del preventivo da parte di Telecom. L'aggiunta di un ulteriore vincolo – quale il tetto massimo di spesa imputabile all'utente – in prima applicazione non appare necessaria ma potrà essere eventualmente valutata a valle di un primo periodo di monitoraggio di entrata in vigore delle nuove condizioni di offerta.

59. Per quanto attiene la modalità di calcolo del preventivo, l'Autorità – concordemente a quanto evidenziato dal Ministero – ritiene opportuno che la lunghezza del collegamento sia valutata a partire dal distributore più vicino o dal punto più favorevole all'utente della rete di accesso primaria o secondaria. Tale modalità di calcolo del miglior costo del collegamento deve essere applicata anche nel caso in cui, per criticità connesse allo stato della rete (ad esempio la saturazione), l'impianto venga realizzato seguendo percorsi di rete non ottimizzati.

60. Qualora siano disponibili più collegamenti alternativi su più di una centrale, l'Autorità ritiene che il contributo supplementare da addebitare all'utente debba essere quello corrispondente al collegamento per il quale il contributo medesimo risulti inferiore, indipendentemente dall'effettivo sviluppo del collegamento stesso.

61. Nell'ottica di evoluzione della rete i collegamenti individuali realizzati per ciascun utente devono essere progettati secondo l'orientamento di favorire la diffusione della banda larga sul territorio nazionale.

D2. Si chiede di esprimersi in ordine al valore della soglia e/o della percentuale.

Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione

62. Telecom si dimostra favorevole alla modifica del valore percentuale dal 20% al 30%, ma ritiene che debba essere confermata l'impostazione del D.M. che prevedeva la natura del contributo supplementare "a fondo perduto". Infatti, a parere di Telecom, tale condizione, da un lato, garantiva che il contributo aggiuntivo versato dal cliente non potesse assumere la valenza di corrispettivo per i lavori di costruzione del collegamento e, dall'altro, consentiva di richiedere il contributo aggiuntivo anche ai clienti successivi al primo che inoltravano la richiesta di un abbonamento telefonico sul medesimo percorso di rete. Telecom evidenzia, altresì, che nella tabella B del D.M. era specificato l'unico caso in cui il contributo supplementare non era dovuto, ovvero nel caso di ulteriori abbonamenti sottoscritti per la stessa abitazione contestualmente al primo da parte di clientela classificata nella categoria B[4].

63. Qualora la natura del contributo aggiuntivo "a fondo perduto" non fosse ritenuta idonea, Telecom chiede che la percentuale di ripartizione della spesa tra i clienti e la stessa azienda sia elevata al 50%.

Le osservazioni del Ministero

64. Il Ministero nelle sue osservazioni esprime condivisione con l'orientamento dell'Autorità di elevare al 30% la percentuale del costo complessivo dell'impianto a carico dell'utenza, che il D.M. fissava al 20%.

Le valutazioni finali dell'Autorità

65. L'Autorità conferma una percentuale di costo dell'impianto a carico della clientela richiedente l'allacciamento pari al 30%.

66. Tuttavia, qualora sopraggiungano contestualmente più richieste di collegamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa (vale a dire entro la fine dei lavori) che interessano lo stesso percorso di rete soggetto a contributo aggiuntivo, l'Autorità ritiene possibile innalzare la percentuale di contributo a carico delle utenze al 50% del costo dell'impianto − limitatamente alle sole parti dell'impianto in comune[5] − ripartendo equamente la somma risultante fra le varie utenze richiedenti gli allacciamenti.

---

[4] Per categoria 'B' si intende il primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolgono attività di affari o professionali, intestato a un componente qualunque del nucleo familiare anagrafico.

[5] Mantenendo al 30% la quota a carico dell'utenza per le restanti parti dell'impianto.

67. In merito alla richiesta di Telecom di classificare la quota a carico dell'utente come versamento "a fondo perduto", l'Autorità ritiene idonea tale classificazione[6]. Tuttavia, non ritiene ammissibile la richiesta di un contributo aggiuntivo al cliente da parte di Telecom al fine di recuperare i costi di opere speciali già realizzate, nonché di collegamenti già esistenti, anche se rientranti nel perimetro di applicabilità individuato nel paragrafo successivo. Ciò vale a dire che nel caso di collegamenti esistenti si applica soltanto il contributo base di attivazione.

68. Nella fattispecie, occorre precisare che l'unico uso ammesso della quota versata dall'utente è la realizzazione di opere speciali o di impianti cliente nelle aree definite al paragrafo successivo. Per contro, i costi connessi alla remunerazione ovvero al mantenimento di infrastrutture esistenti non possono essere rimunerati attraverso tale contributo.

Modifiche alla proposta di Telecom Italia: perimetro di applicabilita' del contributo aggiuntivo

Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS

69. Telecom propone che gli impianti soggetti al contributo *extra* possano essere tutti quelli che necessitano scavi e palificazioni, indipendentemente dalla collocazione geografica, individuati unilateralmente dalla stessa Società sulla base delle condizioni della rete.

70. Tale criterio, tuttavia, rende impossibile l'identificazione *a priori* dei clienti a cui verrà richiesto il contributo supplementare, in aggiunta a quello base. Per contro, il D.M. stabilisce una distinzione su base territoriale, quindi, l'eventuale applicazione del contributo OPA si può prevedere sulla base dell'ubicazione dell'impianto in determinate aree del paese.

71. A tal proposito, l'Autorità ritiene che per garantire la trasparenza verso gli utenti sia necessario determinare *a priori* il perimetro di eventuale applicazione del contributo *extra*. A tal fine, ritiene che l'applicazione del contributo *extra* non possa riguardare tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica dell'utenza da connettere, ma che la richiesta del contributo debba essere circoscritta alle aree contenenti *case sparse* e *nuclei abitati*, come definite dall'ISTAT, in cui risultino assenti le infrastrutture di accesso alla rete ovvero che debba essere utilizzato un criterio equivalente individuato sulla base della topologia di rete di Telecom.

---

[6] La natura del contributo supplementare a " fondo perduto" implica che Telecom ha la possibilità di trattenere integralmente la somma versata dall'utente e che quest'ultimo non può chiedere la restituzione di tale quota laddove, ad esempio, la stessa infrastruttura venga utilizzata per il collegamento di altre utenze.

72. Tale orientamento garantisce ai clienti che abitano nei centri urbani, dove la rete di telefonia fissa è ampliamente diffusa e gli operatori hanno maggiore interesse a fornire il servizio, l'imputazione esclusiva del contributo *standard* per l'attivazione della linea.

D3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di predeterminare geograficamente il perimetro di applicazione del contributo *extra*?

D4. Quale criterio si ritiene più opportuno adottare per individuare il perimetro di applicabilità del contributo aggiuntivo?

Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione

73. Telecom non si dichiara contraria alla definizione su base geografica delle richieste di attivazione soggette al contributo aggiuntivo. Ciononostante evidenzia alcune difficoltà implementative connesse all'individuazione delle "case sparse" e dei "nuclei abitati" secondo la definizione dell'ISTAT.

74. Telecom, infatti, precisa che per la corretta applicazione del contributo *extra* è necessaria la rilevazione dei numeri civici per ciascuna tipologia di località, "case sparse" e "nuclei abitati", sottolineando che tale informazione potrebbe non essere rilevata nell'ambito del prossimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni previsto per il 2011. Inoltre, Telecom evidenzia un'altra difficoltà legata alla possibile mancanza di corrispondenza fra l'indirizzo comunicato dal cliente e quello riportato sulle mappe nell'ambito del censimento ISTAT.

75. Al fine di superare tali difficoltà Telecom propone di prevedere un periodo transitorio della durata di circa un anno nel quale si potrebbe continuare ad utilizzare la discriminazione EPA/OPA, basata sul censimento ISTAT del 1991, prevista dal D.M., al fine di predeterminare geograficamente il perimetro di applicazione del contributo *extra*.

76. Al termine di tale periodo transitorio, Telecom propone di valutare il livello di disponibilità delle informazioni relative alle "case sparse" e ai "nuclei abitati" e, qualora non fosse sufficiente, propone di considerare come appartenenti alle "case sparse" e ai "nuclei abitati", quegli indirizzi non censiti dall'ISTAT come "centri abitati".

Le osservazioni del Ministero

77. Il Ministero conviene con l'Autorità sull'opportunità di predeterminare il perimetro di applicazione del contributo *extra* secondo un criterio geografico

basato sulle definizioni fornite dall'ISTAT, relative alle tipologie di località ("centro abitato", "nucleo abitato", ecc.).

78. Tuttavia, il Ministero, conformemente a quanto previsto dal D.M. ritiene che il contributo *extra* debba essere applicato nei nuclei abitati solo qualora il cavo di alimentazione dello stesso abbia capacità inferiore a 30 coppie, nel punto di attraversamento del perimetro abitato che delimita tali località.

Le valutazioni finali dell'Autorità

79. L'Autorità conferma i propri orientamenti in merito alla necessità di predeterminare geograficamente il perimetro di applicabilità del contributo aggiuntivo, rilevando tuttavia l'opportunità di fornire dei chiarimenti in ordine al criterio da adottare per l'individuazione dei clienti soggetti a tale contributo.

80. Come proposto nello schema sottoposto a consultazione, l'Autorità ritiene che il contributo aggiuntivo debba essere applicato esclusivamente alla richieste di accesso alla rete fissa nelle località classificate dall'ISTAT come "case sparse" e "nuclei abitati"[7].

81. A tal fine, l'Autorità ha svolto un approfondimento con l'ISTAT da cui è risultato che sarà possibile utilizzare le cartografie ISTAT per ricavare l'informazione sulla tipologia di località di appartenenza di un dato indirizzo e numero civico soltanto al termine del prossimo censimento.

82. Alla luce delle valutazioni riportate *supra* si ritiene che il criterio geografico basato sulle definizioni dell'ISTAT sia idoneo per l'individuazione delle aree in cui applicare il contributo aggiuntivo. Ciononostante, l'Autorità accoglie la proposta di Telecom di applicare transitoriamente il criterio EPA/OPA fino alla conclusione del censimento del 2011 e successivamente di utilizzare le cartografie dell'ISTAT aggiornate per individuare le case sparse e i nuclei abitati.

83. Relativamente all'opportunità di sovrapporre al criterio geografico un criterio basato sulla capacità del cavo di alimentazione, in linea con il dettato del D.M., l'Autorità evidenzia che l'introduzione di un criterio tecnico dipendente dalla struttura della rete di Telecom può rendere difficoltosa la predeterminazione delle aree soggette a contributo aggiuntivo da parte dell'utenza. D'altra parte, i dati ISTAT relativi all'ultimo censimento mostrano che le "case sparse" e "nuclei abitati" comprendono solo il 10,7% delle abitazioni del paese in cui vivono l'8,5% delle famiglie, di cui la gran parte già provviste di un collegamento telefonico. Per contro, si ritiene rilevante escludere dal perimetro

[7] Le definizioni inerenti alle tipologie di località abitate prodotte dall'ISTAT a cui si fa riferimento sono estratte dall'ultimo censimento completato, vale a dire il 14° censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001 (cfr. allegato 1)

degli impianti potenzialmente soggetti ad un contributo aggiuntivo quelli facenti parte delle nuove lottizzazioni incluse nei "Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso", di cui al gruppo di Impegni n. 6 approvati con la delibera n. 718/08/CONS.

Criterio della ragionevolezza

Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS

84. Il Codice delle comunicazioni con riferimento agli obblighi del servizio universale prevede che Telecom soddisfi tutte le richieste ragionevoli di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa.
85. A tal proposito si osserva che la ragionevolezza della richiesta non può essere valutata sulla base del costo dell'impianto in quanto si tratta di un servizio di interesse generale. Per contro, può trovare applicazione un criterio di ragionevolezza con riferimento alla collocazione geografica dell'impianto ed alla sua fattibilità tecnica.
86. In merito alla collocazione geografica, il servizio universale deve garantire la disponibilità del servizio base in ogni luogo del territorio nazionale nel modo più efficiente rispetto al costo. Qualora il percorso necessario per raggiungere la sede dell'utente non possa essere il più efficiente per limiti connessi all'orografia del territorio o alla presenza di proprietà invalicabili lungo il percorso, parte del maggior costo legato alla realizzazione di un percorso alternativo può gravare direttamente sul cliente richiedente l'allaccio.
87. Per quanto concerne la fattibilità tecnica, in accordo con il principio della neutralità tecnologica, la connessione può essere realizzata con qualunque tecnologia – incluse le tecnologie *wireless* – purché l'accesso alla rete consenta la fruizione integrale dei servizi inclusi nel Sevizio universale, come previsto dalla normativa vigente.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non utilizzare il costo dell'impianto come indicatore di ragionevolezza delle richieste di attivazione secondo le modalità descritte sopra?

Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione

88. Telecom ritiene che il costo dell'impianto da realizzare possa essere ritenuto un indicatore di ragionevolezza, anche in virtù della crescente sostituibilità del fisso con il mobile. Infatti, a parere di Telecom, non risulta ragionevole soddisfare una richiesta di connessione alla rete telefonica fissa molto onerosa, i

cui costi non sono recuperabili dall'azienda, laddove il collegamento può essere garantito al cliente mediante la rete di telefonia mobile di qualsiasi operatore.

Le osservazioni del Ministero

89. A parere del Ministero, la ragionevolezza di una richiesta di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa dovrebbe essere valutata solo rispetto alla sua fattibilità tecnica, definendo non ragionevoli richieste per cui sia comprovata l'impossibilità tecnica di realizzare l'impianto. Inoltre, il Ministero precisa che il limite massimo del contributo supplementare richiesto dovrebbe essere contenuto attraverso il ricorso a metodologie di collegamento alternative, ad esempio radioelettriche, ma sempre in grado di soddisfare l'obbligo di servizio universale.

Le valutazioni finali dell'Autorità

90. L'Autorità conferma l'orientamento espresso in consultazione pubblica, ovvero secondo cui non ritiene idoneo il costo dell'impianto quale indicatore di ragionevolezza di una richiesta di attivazione.
91. Inoltre, conferma le valutazioni in ordine alla possibilità per Telecom di realizzare l'impianto impiegando qualsiasi tecnologia incluse le connessioni *wireless*, a condizione che vengano forniti tutti i servizi inclusi nell'obbligo di Servizio Universale con i medesimi livelli di qualità garantiti mediante un collegamento tradizionale in postazione fissa, in accordo con il principio di neutralità tecnologica.

Modalità di calcolo del preventivo

Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS

92. Al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità del preventivo rivolto all'utenza si rende necessario definire un listino di riferimento per il calcolo dello stesso. L'importo del preventivo, quindi, deve essere calcolato in base ai costi dei materiali a pié d'opera e della manodopera correnti, nonché della lunghezza dell'impianto da realizzare.

93. La tabella che segue contiene la lista degli elementi che possono concorrere alla formazione del costo complessivo dell'impianto e gli importi unitari massimi e minimi corrispondenti[8]. Tale tabella è stata proposta da Telecom.

	Costo min	**Costo max**	**Unità di misura**
Scavo Posa tubo e pozzetti	16,52	68,62	€/metro
Ripristino	7,62	13,76	€/metro
Posa di palo	163,09	280,05	€/Palo
Impianto d'abbonato			
(a)Quota fissa	126,14	212,27	€
(b)Quota variabile: da moltiplicare per ogni 50 metri eccedenti i primi 50 metri	42,93	42,93	€
(c)Valore totale dell'impianto d'abbonato	c=a+b*intero[(Lungh_tot-50metri)/50m]		

Di seguito si riporta il dettaglio delle opere previste.

<u>Scavi posa tubo e pozzetti:</u>

a) Il costo minimo comprende:
   i. lo scavo in terreno sterrato e rinterro con materiale di risulta e/o inerte;
   ii. la posa del tubo + costo del materiale;
   iii. il costo posa pozzetto + costo materiale.

b) Il costo massimo comprende:
   i. Disfacimento della pavimentazione, scavo e rinterro eseguito con miscele betonabili, malte fluide o con materiale inerte stabilizzato oltre i 100kg/m3;
   ii. la posa del tubo + costo del materiale;
   iii. il costo posa pozzetto + costo materiale;
   iv. Supplemento per scavo in roccia.

<u>Ripristino:</u>

c) Il costo minimo comprende:
   i. posa di manto di usura in conglomerato bituminoso fine.

[8] La Società ha specificato che i costi sono calcolati per attività standard e non considerano prescrizioni particolari eventualmente richieste (per esempio ripristini in centri storici, strade particolari, ecc.) che potrebbero richiedere opere supplementari da valutare caso per caso.

d) Il costo massimo comprende:
   i. posa di manto di usura in conglomerato bituminoso fine;
   ii. scarificazioni di pavimentazioni stradali.

Posa di palo:

e) Il costo minimo comprende:
   i. Posa di pali in legno e vetroresina;
   ii. Formazione di tiranti con blocchi interrati;
   iii. Costo palo (mix pino+vetroresina);
   iv. impianti di terra.

f) Il costo massimo comprende:
   i. Posa di pali in roccia;
   ii. Formazione di tiranti con blocchi interrati;
   iii. Costo palo (mix pino+vetroresina);
   iv. impianti di terra.

Impianto d’abbonato:

g) Il costo minimo comprende:
   i. realizzazione fisica dell’impianto in cavetto bronzo per servizio;
   ii. supplemento opere speciali per lunghezza di impianto in cavetto bronzo superiore a 50 metri, per ogni 50 metri eccedenti i primi 50.

h) Il costo massimo comprende:
   i. realizzazione fisica dell’impianto in cavetto bronzo per servizio;
   ii. opere correlate alla realizzazione fisica dell’impianto in cavetto bronzo;
   iii. supplemento opere speciali per lunghezza di impianto in cavetto bronzo superiore a 50 metri, per ogni 50 metri eccedenti i primi 50.

94. Con riferimento agli importi si osserva, tuttavia, che la loro elevata variabilità pone un’elevata incertezza sull’entità del preventivo a carico dell’utente. Inoltre, al fine di rendere esaustiva la lista dei lavori per i quali è possibile chiedere un contributo all’utente e soddisfare il principio di trasparenza, è necessario includere nella lista stessa i costi relativi ai collegamenti realizzati tramite ponti radio e/o attraverso l’installazione di componenti particolari di rete, quali ad esempio i distributori.

D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla modalità di calcolo del preventivo di spesa rivolto all'utenza?

D7. Si chiede di esprimersi in ordine alla variabilità degli importi riportati in tabella, nonché in ordine alla possibilità di fissare i prezzi a forfait.

D8. Si chiede di esprimersi in ordine alla necessità di aggiungere ulteriori elementi utili per il calcolo del preventivo.

Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione

95. Telecom condivide l'opportunità di definire di un listino di riferimento per il calcolo del preventivo rivolto alla utenza, al fine di garantire trasparenza e prevedibilità del contributo aggiuntivo richiesto.
96. Con riferimento al rilievo dell'Autorità in merito all'elevata variabilità dei prezzi contenuti nel listino di cui allo schema di provvedimento in consultazione, Telecom propone un listino di riferimento con prezzi medi unitari determinati sulla base dei pagamenti effettuati da Open Access per la realizzazione di impianti con opere speciali nel corso del 2010.
97. Con riferimento ai rilievi dell'Autorità relativi all'opportunità di aggiungere al listino i costi relativi alla realizzazione di ponti radio e all'installazione di altri componenti di rete, quali distributori (cfr. comma 54, allegato B della delibera n. 628/10/CONS), Telecom ha inserito nel proprio listino il costo medio per la posa di un distributore da 10 coppie, che dovrebbe essere installato nel caso in cui la Società ritenga più conveniente questo tipo di intervento in vista di possibili futuri sviluppi. Per contro, la Società non ha ritenuto aggiungere il costo per la realizzazione di impianti in ponte radio monocanale in quanto sostiene che da qualche anno non sono realizzati più impianti con questa tecnologia.
98. Infine, a parere di Telecom, il listino dovrebbe essere aggiornato periodicamente, contestualmente all'aggiornamento del capitolato.

Le osservazioni del Ministero

99. Il Ministero osserva che dovrebbe essere chiarito che la modalità di calcolo del preventivo rivolto all'utenza, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione, sostituisce quella riportata nel D.M., evidenziando tuttavia che il D.M. prevedeva due importi distinti per il cavo con potenzialità uguale o inferiore a 30 coppie e la linea aerea su circuito individuale.
100. Per tale ragione, il Ministero propone di distinguere in tabella le due tipologie di collegamento, in linea con l'impostazione adottata nel D.M., vale a dire le tratte

di linea individuali (cd. cavetti bronzo) e i collegamenti in cavo con potenzialità superiore alle 5 coppie.

101. Con riferimento agli elementi riportati nel listino sottoposto a consultazione pubblica, il Ministero ritiene che la "quota fissa" dell'impianto d'abbonato non debba essere compresa in un intervallo individuato da un valore minimo e un valore massimo ma debba assumere un unico valore distinto per clienti residenziali ed affari. Inoltre, il Ministero specifica che la "quota variabile", determinata sulla base della distanza, a suo parere, non dovrebbe essere riferita ad una lunghezza di 50 metri ma almeno di 100 metri, in linea con il D.M. che prevedeva intervalli di 200 metri per il calcolo della quota da addebitare al cliente.

102. Il Ministero rileva in merito alla necessità di specificare che il calcolo del preventivo si riferisce esclusivamente alla realizzazione di nuove opere e non include la parte di collegamento che si sviluppa su palificazioni o condutture esistenti. Inoltre, il Ministero chiede che dal versamento del contributo siano esonerati gli utenti residenti negli edifici che dispongono di un distributore di rete sulla propria facciata.

103. Il Ministero condivide il rilievo dell'Autorità riguardo all'eccessiva variabilità dei prezzi contenuti nel listino fra il valore minimo e il valore massimo, senza tuttavia convenire sull'opportunità di fissare dei prezzi a forfait.

104. Inoltre, secondo il Ministero, sarebbe equo ridurre l'onere a carico del cliente nel caso in cui altri utenti richiedano la fornitura del servizio sulla stessa tratta entro la fine dei lavori.

Le valutazioni finali dell'Autorità

105. Con riferimento all'opportunità di distinguere nel preventivo gli importi per l'installazione di cavi con potenzialità inferiore o uguale a 30 coppie e di cavetti individuali, l'Autorità ritiene che i collegamenti per cui Telecom può richiedere un contributo aggiuntivo all'utenza debbano essere soltanto quelli realizzati con cavetti individuali in quanto l'installazione del cavo con un numero di coppie maggiore di 5[9], su cui sono concentrate più utenze, può essere inteso come uno sviluppo della rete.

106. L'applicazione di un contributo aggiuntivo all'utenza per l'installazione di cavi con un numero di coppie maggiore di 5 si ritiene ammissibile soltanto nel caso di richieste contestuali di allacciamento alla rete. L'ammontare di tale contributo è determinato secondo quanto previsto al quesito D2.

[9] Collegamento in doppia coppia

107. Con riferimento al contenuto del listino ed alle voci del listino indicate come “quota fissa” e “quota variabile” si osserva quanto segue.

108. Il listino con prezzi a forfait determinato da Telecom sulla base dei costi medi degli impianti realizzati nel 2010 garantisce la trasparenza dell’importo del preventivo a carico dell’utenza, ma non consente una valutazione accurata del costo effettivo dell’impianto in quanto troppo semplificato rispetto alla notevole varietà delle tipologie di lavori che possono essere effettuati. Per tale ragione, l’Autorità ritiene opportuno adottare un listino con i prezzi a forfait, fornendo tuttavia maggior dettaglio riguardo alle attività maggiormente rilevanti e alle tipologie di terreno in cui possono essere effettuate le opere civili.

109. Dall’analisi del capitolato di appalto dei lavori di Telecom, effettuata con la Società in data 1 aprile 2011, è emerso che i costi relativi alla realizzazione di un impianto possono comprendere tutte le seguenti attività principali o parte di esse: operazioni di scavo e rinterro, posa di tubazioni, realizzazione di pozzetti, operazioni di ripristino, posa di pali e realizzazione dell’impianto del cliente.

110. Le operazioni di scavo e rinterro sono distinte in base alla tipologia del terreno in cui viene effettuato lo scavo ed in base al materiale con cui viene eseguito il rinterro. Dall’analisi dei dati estratti dai preventivi degli impianti con opere speciali realizzati da Telecom nel corso del 2010 è emerso che risulta rilevante la distinzione delle seguenti tipologie di scavo e rinterro: scavo e rinterro con disfacimento di pavimentazione, scavo e rinterro in terreno sterrato, nonché l’eventuale supplemento per lo scavo in roccia.

111. Quanto alle operazioni di ripristino, alla posa delle tubazioni e dei pozzetti, tali attività necessitano di materiali specifici e di una serie molto numerosa di adempimenti correlati che sono dettagliati all’interno del capitolato di appalto di Telecom e la cui attuazione dipende dalle circostanze specifiche connesse alla realizzazione dell’impianto. Per tale ragione l’Autorità ritiene opportuno rappresentare nel listino tali attività, inglobando nelle stesse tutte le voci ad esse correlate.

112. Quanto alla posa dei pali, è possibile distinguere nel capitolato dei lavori di Telecom due voci, la posa dei pali su roccia e la posa dei pali su terreno standard. Correlate a ciascuna di queste attività vi sono altri adempimenti inerenti la messa in sicurezza del palo e la realizzazione fisica dell’opera. Per tali ragioni, l’Autorità intende distinguere nel listino due voci sulla base del terreno in cui viene effettuata la posa, vale a dire roccia o terreno standard, inglobando in tali voci tutte le attività ad esse correlate.

113. Con riferimento alla realizzazione dell’impianto del cliente si osserva che la quota fissa comprende tutti i costi inerenti la realizzazione del collegamento, quali la permuta in centrale ed il raccordo del cliente che sono indipendenti dalla distanza della sede del cliente dal punto di accesso. Per tale ragione

l'Autorità ritiene che essa debba assumere un unico valore indipendentemente dalla tipologia della clientela.

114. Quanto alla quota variabile, l'Autorità ritiene che il calcolo del prezzo su una tratta piccola determini un vantaggio per l'utenza, non essendo la stessa costretta a pagare intere tratte lunghe per sezioni di circuito molto brevi.

115. Infine, l'Autorità non ritiene opportuno inserire all'interno del listino la voce relativa alla posa del distributore in quanto, come specificato dalla stessa Telecom in sede di audizione, essa verrebbe ad essere imputata soltanto al primo cliente richiedente l'allaccio e non ai clienti successivi che usufruiscono dello stesso percorso di rete. Per tale ragione, l'Autorità ritiene che l'installazione di tali apparati debba rimanere a carico della stessa Telecom, quale investimento per un futuro sviluppo della rete, attribuendo al cliente soltanto i costi del collegamento dal distributore più vicino fino alla propria abitazione.

116. Nella tabella allegata (cfr. Allegato 2) sono riportati gli importi massimi di riferimento di ciascuna attività connessa alla realizzazione dell'impianto da utilizzare nella determinazione del preventivo a carico di una singola utenza richiedente l'allacciamento. Tali valori sono stati valutati a partire dai costi medi unitari associati a ciascuna attività estratti dai preventivi relativi alle opere speciali realizzate nel corso del 2010. L'utente richiedente corrisponderà il 30% del preventivo lavori elaborato utilizzando tale listino.

117. Nel caso di richieste contestuali da parte di più utenze sulla stessa tratta, gli importi unitari relativi alle parti di impianto in comune contenuti nel listino di cui all'allegato 2 avranno una contribuzione del 50% equiripartito fra le varie utenze richiedenti gli allacciamenti. Le parti non in comune saranno realizzate con il contributo del 30% da parte dell'utente di competenza.

118. Nel caso di contestazione motivata del preventivo da parte del cliente, Telecom è tenuta ad esibire le fatture ed ogni altro documento necessario per comprovare l'effettivo costo correlato alla realizzazione dell'impianto.

119. Inoltre, l'Autorità condivide l'osservazione del Ministero di esonerare dal pagamento del contributo aggiuntivo gli utenti residenti negli edifici che dispongono di un distributore di rete sulla propria facciata.

120. Per quanto concerne la revisione del listino, l'Autorità ritiene che gli importi dello stesso debbano essere aggiornati contestualmente al cambiamento del capitolato ogni 2 anni. Tale aggiornamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità. In fase di prima applicazione il listino verrà rivisto dopo un anno di vigenza delle nuove condizioni di offerta.

Negativi di rete

Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS

121. Con riferimento alla proposta di Telecom di estendere l'applicazione del contributo aggiuntivo al caso di impianti che presentano delle criticità connesse allo stato della rete, l'Autorità ritiene che tali costi non possano essere ribaltati sui clienti in quanto rientrano nei normali costi di gestione di una rete complessa.

D9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di limitare l'applicazione del contributo aggiuntivo esclusivamente ai casi di collegamenti che necessitano la realizzazione delle infrastrutture di rete contenute nel listino approvato?

Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione

122. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità e precisa che non ha mai esteso l'applicazione del contributo aggiuntivo al caso di impianti che presentano criticità connesse allo stato della rete, pur avendo manifestato tale intenzione nel passato.

Le osservazioni del Ministero

123. Il Ministero condivide l'orientamento dell'Autorità espresso nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione, specificando che l'utenza dovrebbe essere chiamata a pagare il contributo supplementare solo in zone territorialmente circoscritte (come i casi di impianti OPA).

Le valutazioni finali dell'Autorità

124. L'Autorità conferma l'orientamento espresso in consultazione di limitare l'applicazione del contributo aggiuntivo soltanto alle richieste di impianti provenienti da zone territorialmente circoscritte, così come stabilito ai quesiti D3 e D4 riportati sopra, e in assenza di infrastrutture di rete di distribuzione.

Estensione a livello wholesale

Valutazioni di cui alla delibera n. 628/10/CONS

125. Telecom Italia in qualità di operatore notificato ha l'obbligo di fornire servizi di accesso all'ingrosso agli operatori concorrenti (OLO) secondo modalità definite dall'Autorità nelle Offerte di Riferimento dalla stessa approvate annualmente.

L'OLO utilizza detti servizi per l'attivazione di clienti dallo stesso preventivamente acquisiti. La fornitura dei servizi al dettaglio da parte degli OLO avviene principalmente per il tramite dei servizi ULL, WLR, bitstream. L'attivazione di una linea, richiesta dall'OLO a Telecom Italia, può riguardare un impianto già attivo (sul quale Telecom o un altro operatore, in quest'ultimo caso si parla di migrazione, fornisce già un servizio finale) o un impianto non attivo (cosiddetta LINEA NON ATTIVA, nel caso in cui la connessione elettrica con la centrale locale deve essere realizzata mediante interventi di Telecom in rete di distribuzione).

126. Caso di LINEA NON ATTIVA. In tal caso può succedere che la realizzazione della linea da parte di Telecom richieda un intervento di cui all'oggetto del presente provvedimento. L'Autorità ritiene ragionevole che Telecom definisca, caso per caso e una volta effettuato lo studio di fattibilità, un prezzo all'ingrosso orientato ai costi dalla stessa sostenuti per la realizzazione dell'opera speciale. La valutazione di tali costi è effettuata secondo il listino approvato nel presente provvedimento e utile ai fini della valutazione del costo di attivazione a carico del cliente finale.

127. Caso di LINEA ATTIVA. A seguito della realizzazione di opere speciali da parte di Telecom Italia, di cui al presente provvedimento, per la quale la stessa ha sopportato una parte dei costo, il cliente può richiedere la migrazione verso altro operatore. Laddove tale richiesta avvenga entro un periodo di tempo predefinito (allo stato si propone 18 mesi) si ritiene opportuno, sulla base di un principio di equità, che l'operatore contribuisca pro-quota ai costi sopportati da Telecom Italia nella realizzazione dell'impianto. Al riguardo si propone una compartecipazione su base percentuale, fissando come orientamento la misura del 50% del costo sostenuto da Telecom Italia.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità esposto ai punti precedenti.

Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione

128. Telecom condivide in generale l'orientamento espresso dall'Autorità ai punti 57 e 58 dello schema di provvedimento (allegato B alla delibera n. 628/10/CONS), alla luce dell'attuale contesto competitivo relativo ai mercati dell'accesso e dell'impossibilità per la Società di recuperare i costi sostenuti per l'attivazione degli impianti onerosi.

129. Nello specifico, per quanto riguarda il caso di linea non attiva, per i servizi WLR, ULL e VULL, Telecom condivide l'orientamento dell'Autorità, di sottoporre all'operatore un preventivo, previo studio di fattibilità, orientato ai costi e basato sul listino approvato dall'Autorità nell'ambito del presente

provvedimento. Inoltre, Telecom precisa che la richiesta di tale contributo agli operatori dovrebbe essere prevista per tutte le attivazioni di servizi di accesso all'ingrosso attraverso cui è fornita la telefonia tradizionale (ULL, VULL e WLR).

130. Per quanto riguarda il caso di linea attiva, il cui impianto è stato inizialmente realizzato con opere speciali, Telecom condivide che l'OLO si faccia carico al 50% dei costi da essa sostenuti per realizzare l'impianto con opere speciali, nel caso in cui l'operatore concorrente riceva una richiesta di migrazione entro un periodo di tempo predefinito dall'attivazione della linea telefonica con Telecom. Tuttavia, la Società propone che tale periodo di tempo sia fissato pari a 24 mesi, in quanto sostiene che tale previsione sia più in linea con la delibera n. 499/10/CONS, che recentemente ha valutato pari a 24 mesi la vita media contrattuale di un cliente nell'ambito del suo modello DCF (*Discounted Cash Flow*)

131. A parere di Telecom, la richiesta di tale contributo all'operatore concorrente dovrebbe valere per tutte le attivazioni di servizi di accesso all'ingrosso, che comportano la cessazione della telefonia tradizionale con Telecom.

132. Un operatore alternativo partecipante alla consultazione manifesta il proprio disaccordo nei confronti della proposta di estensione a livello *wholesale* del contributo ai costi sostenuti da Telecom per realizzare il collegamento del cliente, chiedendone la rimozione dal provvedimento finale, nonché chiedendo che sia dedicato al tema un apposito provvedimento istruttorio con informazioni dettagliate e giustificazioni a supporto della proposta.

133. A sostegno della propria richiesta l'operatore adduce le seguenti ragioni.

    a. La proposta interviene sulla disciplina dei servizi *wholesale* di accesso e delle relative condizioni economiche, che sono definite nell'ambito delle analisi dei mercati e successivamente nei procedimenti di valutazione delle Offerte di Riferimento. Per tale motivo, secondo l'operatore, non può essere trattata nell'ambito del presente procedimento che attiene il contributo chiesto da Telecom ai propri utenti ai sensi del D.M..

    b. Telecom è l'unico soggetto su cui grava l'obbligo di fornitura del Servizio Universale, per cui l'Autorità ha definito il meccanismo di ripartizione dei costi.

    c. A seguito del passaggio del cliente da Telecom all'operatore alternativo la rete rimane di proprietà di Telecom, a cui viene versato il canone di noleggio per l'utilizzo del doppino (ULL, WLR e bitstream).

    d. Il canone di noleggio della linea (ULL, WLR e bitstream) pagato dall'operatore alternativo comprende fra le varie componenti di costo anche quella relativa alla rete di accesso che, secondo l'operatore, include tutti i costi sopportati dall'operatore dominante per realizzare tale rete.

e. I termini temporali (18 mesi) e l'entità delle contribuzioni (50%) proposte non appaiono, a detta dell'operatore, supportati da adeguate motivazioni.

f. La proposta appare sbilanciata a favore di Telecom in quanto prevede che l'operatore alternativo rimborsi parte dei costi a Telecom ma non prevede il viceversa.

Le osservazioni del Ministero

134. Il Ministero condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in merito alla compartecipazione ai costi da parte di un operatore concorrente per la realizzazione di un impianto con le caratteristiche descritte nel presente documento, nel caso in cui il cliente decida in qualsiasi momento di migrare verso di esso.

Le valutazioni finali dell'Autorità

135. L'obiettivo principale del presente provvedimento è evitare l'indisponibilità di un servizio di interesse generale, che può causare "esclusione sociale"[10] per una parte della popolazione. In aggiunta, si vuole dare la possibilità all'utente, indipendentemente dalla propria ubicazione geografica, di scegliere il proprio gestore di rete fissa secondo le regole di un mercato libero ed aperto alla concorrenza.

136. In risposta al dubbio dell'operatore alternativo che non fosse questa la sede giusta per affrontare il tema delle condizioni economiche da applicare a livello *wholesale*, si sottolinea che il presente provvedimento affronta il problema di determinare il contributo da applicare nella fornitura del servizio universale in particolari casi in cui è richiesto un significativo sforzo di investimento in capo all'operatore incaricato. Quindi, per consentire una valutazione completa del contesto economico in cui tali investimenti devono essere realizzati si ritiene opportuno fornire un quadro complessivo delle condizioni economiche applicabili dall'*incumbent* per la realizzazione delle opere speciali, sia a livello *retail* che *wholesale*.

137. La definizione puntuale delle modalità di applicazione del contributo a livello *wholesale* potrà essere, invece, oggetto dei procedimenti di valutazione delle offerte di riferimento.

138. Quanto al rilievo dell'operatore alternativo in merito alla circostanza che il canone di noleggio per l'utilizzo del doppino include il costo di realizzazione della rete da parte dell'operatore dominante, si osserva che nella valutazione del modello della rete di accesso all'interno della delibera n. 578/10/CONS sono

[10] Cfr. direttiva n. 2002/22/CE

state escluse le aree di centrale caratterizzate da costi più elevati della media in un'ottica di efficienza e al fine di evitare significative variazioni dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso rispetto al valore medio[11]. Per tale motivo, i canoni di accesso all'ingrosso non remunerano i costi di attivazione con opere speciali.

139. Nello specifico, le valutazioni dell'Autorità contenute nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica riguardanti le linee non attive, richiamano quanto già stabilito nelle offerte di riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso in merito alla realizzazione delle opere speciali[12] (in particolare i listini del mercato 4 e del servizio WLR). Con le presenti disposizioni viene individuato unicamente un listino da utilizzare quale riferimento nella valutazione dei costi (determinati secondo le attuali offerte di riferimento sulla base dei costi sostenuti da Telecom). In particolare, tale contributo può essere richiesto nel caso in cui non esistano tratte di rete di distribuzione, e deve essere valutato tenendo conto del listino individuato nell'ambito del presente provvedimento.

140. Con riferimento al caso di linea attiva, il cambiamento del fornitore dei servizi da parte degli abbonati è un diritto riconosciuto dal Codice e dalle nuove direttive europee in materia, in particolare la direttiva 2009/136/CE. Tuttavia un passaggio ad altro operatore "precoce" rispetto al tempo di vita media di un abbonamento, nel caso di collegamenti realizzati con opere speciali, può determinare per l'operatore donante un onere non ammortizzabile.

141. Per tale ragione l'Autorità ritiene equo introdurre nel presente provvedimento un criterio generale secondo cui sia possibile addebitare all'operatore ricevente una parte dei costi sostenuti dall'operatore donante. Nello specifico, qualora l'utente, che ha attivato una linea soggetta a contributo aggiuntivo secondo le previsioni contenute nel presente provvedimento, richieda la migrazione verso un operatore concorrente entro 18 mesi dalla data di attivazione, si rende opportuno richiedere una partecipazione al costo all'operatore ricevente. Fermo restando che tale contributo, comunque, non può essere applicato nelle aree che sono finanziate attraverso il Fondo del Servizio Universale.

142. Tuttavia, a parte la definizione del periodo entro il quale può essere richiesto un contributo aggiuntivo da parte di Telecom l'Autorità ritiene opportuno valutare l'ammontare di tale contributo aggiuntivo nell'ambito dei procedimenti di valutazione delle offerte di riferimento.

---

[11] Cfr. punti 29, 132 e 138 della delibera n. 578/10/CONS.

[12] "*Qualora, durante la realizzazione di una Linea Non Attiva, Telecom Italia rilevi la necessità di eseguire opere speciali, invia all'operatore una prima rimodulazione DAC di default a 180 gg., sospende la decorrenza degli SLA ed entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo di lavorazione comunica all'Operatore la fattibilità, il tempo di attivazione stimato ed i costi di tali opere*" (cfr. Manuale delle procedure WLR 2010).

143. Con riferimento all'osservazione dell'operatore alternativo di prevedere il compenso di parte della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto con opere speciali anche nel caso di passaggio da OLO verso Telecom, o verso altro operatore, entro un periodo di tempo dall'attivazione della linea, si ritiene opportuno accogliere tale considerazione prevedendo condizioni analoghe a quelle espresse nei tre punti precedenti anche nel caso si verifichi tale circostanza.

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Condizioni economiche di connessione alla rete telefonica pubblica in postazione fissa)

1. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ed il trasloco applicando un contributo a fondo perduto unico a livello nazionale.
2. Nel caso di collegamenti telefonici afferenti ai *nuclei abitati* o alle *case sparse*, secondo le definizioni ISTAT riportate in allegato 1, oltre al contributo di cui al comma precedente Telecom Italia può richiedere all'utente un contributo supplementare a fondo perduto pari al massimo al 30% del totale dei costi di installazione del collegamento realizzato appositamente per lo stesso utente tra il distributore più vicino (o altro punto di accesso più vicino) e la sede dell'utente.
3. Il contributo di cui al comma precedente è dovuto soltanto per i collegamenti su circuito individuale che necessitano la realizzazione di scavi e palificazioni *ex novo* o l'installazione di nuovi impianti cliente nelle aree individuate al comma precedente.
4. Qualora sopraggiungano contestualmente più richieste di collegamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa (vale a dire entro la fine dei lavori) che interessano lo stesso percorso di rete, Telecom Italia può elevare la percentuale di costo a carico delle utenze, limitatamente alle parti dell'impianto in comune, fino al massimo al 50%, ripartendo la quota corrispondente equamente fra le varie utenze richiedenti gli allacciamenti. Il contributo associato alle parti dell'impianto specifiche per ciascuna utenza è valutato come descritto al comma 2.

5. Il contributo aggiuntivo non si applica nei seguenti casi:
   a. per le opere civili già esistenti, vale a dire palificazioni e condutture, e per le infrastrutture di rete già installate;
   b. per gli ulteriori abbonamenti sottoscritti per la stessa abitazione/ubicazione contestualmente al primo;
   c. alle nuove lottizzazioni incluse nei "Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso", di cui al gruppo di Impegni n. 6 approvati con la delibera n. 718/08/CONS;
   d. agli utenti residenti negli edifici che dispongono di un distributore di rete sulla propria facciata.

Articolo 2
(Modalità di calcolo del contributo aggiuntivo)

1. La determinazione del contributo supplementare di cui al comma 2 dell'art. 1 viene effettuata sulla base della lunghezza del collegamento e rispettando gli importi al metro/unitari delle opere civili e delle infrastrutture di rete riportati in allegato 2 con la riduzione del 30%.
2. Il contributo supplementare di cui al comma 4 dell'art. 1 viene determinato per ciascuna utenza sommando il costo relativo alle parti di impianto specifiche per l'utenza considerata, il cui valore è calcolato come indicato al comma precedente, e il costo relativo alle parti di impianto comuni alle varie utenze richiedenti gli allacciamenti. Tale costo viene determinato rispettando gli importi al metro/unitari delle opere civili e delle infrastrutture di rete riportati in allegato 2 valutati al 50%. Ai fini della determinazione della quota per la singola utenza l'importo così ottenuto deve essere ripartito equamente fra le varie utenze richiedenti gli allacciamenti.
3. Al cliente non possono essere addebitati altri oneri aggiuntivi oltre quelli indicati nel listino di cui all'allegato 2. L'eventuale aggiunta di altri costi o il superamento del tetto massimo indicato in allegato 2 deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità.
4. La lunghezza del collegamento deve essere valutata a partire dal distributore più vicino o dal punto della rete di accesso primaria o secondaria più favorevole all'utente. Tale modalità di calcolo del miglior costo del collegamento deve essere applicata anche nel caso in cui, per criticità connesse allo stato della rete l'impianto venga realizzato seguendo percorsi di rete non ottimizzati.

5. Qualora siano disponibili più collegamenti alternativi su più di una centrale, il contributo supplementare da addebitare all'utente deve essere quello corrispondente al collegamento per il quale il contributo medesimo risulti inferiore, indipendentemente dall'effettivo sviluppo del collegamento stesso.
6. La progettazione del collegamento deve essere effettuata nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, fermo restando il rispetto dei livelli minimi di servizio fissati per i servizi oggetto degli obblighi di servizio universale. Tali progetti inoltre devono essere sviluppati in modo da favorire, ove tecnicamente possibile, la diffusione della banda larga sul territorio nazionale.

Articolo 3
(Modalità di pagamento del contributo aggiuntivo ed eventuali contestazioni)

7. Il contributo aggiuntivo calcolato secondo il listino di cui agli articoli precedenti, può essere – su richiesta dell'utente - corrisposto in rate costanti della durata di 24 mesi a partire dalla data di attivazione della linea.
8. Nel caso di contestazione del preventivo Telecom è tenuta ad esibire le fatture ed ogni altro documento ritenuto necessario per comprovare l'effettivo costo correlato alla realizzazione dell'impianto.

Articolo 4
(Estensione a livello wholesale)

1. Nel caso di richiesta di fornitura del servizio di accesso da parte di un operatore concorrente su linea non attiva, in caso di indisponibilità di risorse della rete di distribuzione, Telecom Italia applica all'operatore un prezzo all'ingrosso orientato ai costi dalla stessa sostenuti per la realizzazione dell'opera speciale, prendendo a riferimento per ciascuna macroattività i prezzi individuati nell'ambito del presente provvedimento, di cui al listino contenuto nell'allegato 2.
2. Nel caso di richiesta di passaggio ad altro operatore da parte di un'utenza soggetta a contributo aggiuntivo ai sensi dell'art. 1, commi da 2 a 5, qualora detta richiesta giunga entro 18 mesi dalla data dell'attivazione effettuata dall'operatore donante, l'operatore ricevente contribuisce ai costi sopportati dall'operatore donante nella realizzazione dell'impianto. Tale condizione si applica sia nel caso di impianto realizzato da Telecom Italia sia nel caso di impianto realizzato su richiesta di un altro operatore concorrente.

3. Le condizione di applicazione di tale contributo aggiuntivo saranno valutate nell'ambito di separato procedimento.

Articolo 5
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino al termine del 15° Censimento delle popolazione e delle abitazioni dell'ISTAT, in attesa della pubblicazione dei dati aggiornati relativi agli indirizzi ed ai numeri civici dei clienti che risiedono all'interno di *case sparse* o *nuclei abitati*, Telecom Italia applicherà il contributo aggiuntivo ai soli impianti collocati oltre il perimetro abitato (OPA), come definito dall'ISTAT nell'ambito del censimento della popolazione e delle abitazioni del 1991.
2. Ai fini della verifica del listino e del monitoraggio dei risultati di consuntivo delle attivazioni di cui all'oggetto del presente provvedimento, Telecom Italia trasmette all'Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno i dati relativi alle richieste degli impianti con opere speciali.
3. Gli importi del listino di cui all'allegato 2 sono aggiornati ogni 2 anni contestualmente al cambiamento del capitolato dei lavori d'appalto di Telecom Italia, ed entrano in vigore previa approvazione da parte dell'Autorità.
4. L'Autorità si riserva di rivedere le condizioni di cui al presente provvedimento sulla base dei dati di monitoraggio di cui al precedente comma 2, relativi al primo anno di vigenza del presente provvedimento.
5. Entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento Telecom Italia provvede a contattare tutti i clienti che non hanno accettato il preventivo di attivazione, a partire dall'1 gennaio 2010, calcolato secondo il criterio della soglia per proporre la possibilità di attivare il servizio secondo le condizioni di cui al presente provvedimento.
6. La presente delibera sostituisce l'art. 4 del D.M. del 28 febbraio 1997 recante "tariffe telefoniche nazionali" e la correlata tabella B.
7. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. Entro 15 giorni dalla notifica la Società è tenuta ad aggiornare le condizioni contrattuali rivolte alla propria clientela secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 luglio 2011

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

Allegato 1 alla Delibera n. 385/11/CONS

DEFINIZIONI DI LOCALITA' ABITATE

Sono riportate di seguito le definizioni di località abitate estratte dal *14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni* svolto dall'Istat nel 2001.

<u>Centro abitato:</u> aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, sono considerati centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro.

<u>Nucleo abitato:</u> località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse. Il carattere di nucleo è riconosciuto anche:

- al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in zona montana, quando vi abitino almeno due famiglie e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficile e comunque non frequenti i rapporti con le altre località abitate (nucleo speciale montano);
- all'aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di numerosa popolazione ed ora completamente o parzialmente disabitato a causa dello spopolamento montano (nucleo speciale montano già nucleo ora spopolato);
- ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie denominazioni anche se costituiti da un solo edificio, purché il numero di famiglie in esso abitanti non sia inferiore a cinque (nucleo speciale azienda agricola e/o zootecnica);
- ai conventi, case di cura, colonie climatiche e sanatoriali, orfanotrofi, case di correzione e scuole convitto situati in aperta campagna, anche se abbiano laboratori, servizi ed esercizi interni (nucleo speciale convento, casa di cura, ecc.);
- agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, nei quali esistono servizi od esercizi pubblici (stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purché negli stessi o nelle eventuali case prossime, da comprendere nel nucleo, vi

abitino almeno due famiglie (nucleo speciale stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, ecc.);

- agli insediamenti residenziali con popolazione non stabile, occupati, stagionalmente a scopo di villeggiatura, di cura, ecc., con almeno 10 abitazioni; (nucleo speciale insediamento residenziale con popolazione non stabile):

Case sparse: case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

Allegato 2 alla Delibera n. 385/11/CONS

LISTINO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE APPLICABILE A LIVELLO *RETAIL*

E' riportato di seguito il listino dei prezzi (IVA esclusa) al metro e unitari applicabili ai fini della determinazione del contributo supplementare a livello *retail* per la fornitura del servizio di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali costi sono comprensivi di mano d'opera ed eventuali materiali, permessi ed opere correlate con ciascuna attività.

Macroattività	Listino costi unitari	Costi retail ridotti al 30%	Unità di misura
Scavo[1]			
Scavo e rinterro con disfacimento di pavimentazione	*34*	*10*	*€/metro*
Scavo e rinterro in terreno sterrato	*13*	*4*	*€/metro*
Supplemento per scavo in roccia	*4*	*1*	*€/metro*dm*
Tubazione	2	1	€/metro
Pozzetto	111	33	€/pozzetto
Ripristini	9	3	€/metro
Posa palo[2]			
Posa palo in terreno standard	*211*	*63*	*€/Palo*
Posa palo in roccia	*267*	*80*	*€/Palo*
Realizzazione impianto cliente			
Quota fissa[3]	*132*	*40*	*€*
Quota variabile[4]	*43*	*13*	*€*

[1] Comprensivo dei materiali.
[2] Comprensivo delle attività secondarie connesse con la Macroattività (posa tiranti, collari, ecc), nonché i costi dovuti ai materiali impiegati.
[3] Al netto degli 80€ (IVA esclusa) di contributo impianto.
[4] Da moltiplicare per ogni 50m eccedenti i primi 50m.

11A10497

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 2009. (Deliberazione n. 47/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) l'individuazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento, nonché l'approvazione di una relazione annuale predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio precedente, da presentare al Parlamento;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la proposta n. 358995 del 3 novembre 2010, con la quale il Ministro degli affari esteri ha trasmesso a questo Comitato, per la relativa approvazione, la relazione sull'attività della cooperazione italiana allo sviluppo svolta nell'anno 2009 che illustra, fra l'altro, il quadro internazionale, l'attività della cooperazione italiana e l'evoluzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel medesimo anno;

Vista inoltre la relazione predisposta del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis*, della citata legge n. 49/1987, sulle attività di propria competenza svolte nel 2009, concernenti l'operatività di Banche e di Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti Organismi;

Tenuto conto degli elementi di ordine finanziario contenuti nella suddetta relazione del Ministero degli affari esteri, concernenti in particolare:

le diverse fonti di copertura dell'ammontare complessivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (3.329,85 milioni di dollari), che sono riconducibili alla Direzione generale per la cooperazione dello stesso Ministero degli affari esteri (586,51 milioni di dollari), al Ministero dell'economia e delle finanze (2.416,31 milioni di dollari), ad altri Ministeri e/o altre direzioni generali dello stesso Ministero degli affari esteri (173,08 milioni di dollari), a regioni, province e comuni (22,47 milioni di dollari), ad altri enti pubblici e alle università (131,48 milioni di dollari);

il dettaglio degli impegni di risorse per l'aiuto pubblico allo sviluppo nel 2009, riferiti ai principali settori di intervento (azioni relative al debito, agricoltura, silvicoltura e pesca, educazione, salute, approvvigionamento idrico e igiene, governo e società civile, aiuto alimentare e assistenza alla sicurezza alimentare), con indicazione della relativa incidenza percentuale;

Ritenuti condivisibili gli obiettivi generali della politica di cooperazione allo sviluppo perseguiti dall'Italia che si inseriscono nell'ambito della strategia delineata a livello internazionale, nonché l'evoluzione dell'aiuto pubblico del Paese nel corso del 2009;

Delibera:

È approvata la relazione annuale richiamata in premessa, presentata dal Ministro degli affari esteri, concernente lo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Italia nell'anno 2009 ed è altresì approvata la relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riguardante l'attività svolta nel medesimo anno da Banche e Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti Organismi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, e dell'art. 4, comma 2-*bis*, della legge n. 49/1987 citata in premessa tali relazioni saranno trasmesse al Parlamento dal Ministero degli affari esteri.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario : MICCICHE'

11A10132

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 7 luglio 2011.

Prescrizioni relative all'implementazione del provvedimento del 1° aprile 2010 in materia di trattamento dei dati personali degli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile in caso di *number portability*.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

Visto il provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) in materia di elenchi telefonici alfabetici del servizio universale;

Visto il provvedimento del Garante del 1° aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n.1711492) sul trattamento dei dati personali degli abbonati in caso di number portability;

Visto il provvedimento del Garante del 24 febbraio 2011 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1794638) sui modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile;

Considerato che, in base alle prescrizioni contenute nel provvedimento del 24 febbraio 2011, gli operatori telefonici sono tenuti a somministrare il nuovo modello di informativa e di consenso per la telefonia fissa e mobile di cui all'Allegato I al provvedimento, oltre che ai nuovi abbonati, anche a coloro che cambino operatore richiedendo la c.d. number portability;

Considerato, altresì, che, ferme restando le prescrizioni di cui al provvedimento del 1° aprile 2010 sulla number portability, gli abbonati che cambino operatore, oltre a ricevere il nuovo modello di informativa e di consenso di cui sopra, nel caso in cui non rispondano o non riconsegnino tale modello, mantengono le scelte fatte con il precedente operatore relativamente alla presenza in elenco dei dati e delle informazioni già fornite, salvo il caso di diversa espressione di volontà da manifestarsi in qualunque momento;

Viste le osservazioni di Assotelecomunicazioni-Asstel (di seguito Asstel) del 16 febbraio 2011 nelle quali, con riguardo al trattamento dei dati degli abbonati in caso di portabilità del numero, si indicava un piano temporale delle attività necessarie agli operatori per adeguare il funzionamento del data base unico degli abbonati (c.d. *DBU)* alle disposizioni già dettate dall'Autorità con il provvedimento del 1° aprile 2010;

Vista la successiva nota dell'Autorità del 2 marzo 2011 di trasmissione ad Asstel del testo del provvedimento del 24 febbraio 2011 e di contestuale richiesta di chiarimenti sullo stato di attuazione delle prescrizioni di cui al citato provvedimento del 1° aprile 2010;

Considerato che il provvedimento del 1° aprile 2010, nello stabilire il principio del mantenimento del consenso già espresso e registrato in DBU da ciascun abbonato anche nel caso di portabilità del numero, salvo diversa scelta comunicata al nuovo operatore (c.d. recipient), ha comportato l'obbligo per tutti gli operatori di acquisire con continuità i consensi già rilasciati dagli abbonati di altri operatori in caso di number portability;

Viste le osservazioni contenute nella nota di Asstel del 23 marzo 2011 ed in quella successiva del 30 marzo nelle quali si evidenziavano le difficoltà di natura tecnico-organizzativa incontrate dagli operatori telefonici ed emerse anche nel corso della specifica attività di un costituito «Tavolo Interoperatori», nel dare compiuta attuazione alle misure prescritte dall'Autorità con il menzionato provvedimento sulla number portability;

Vista la documentazione analitica, anche di natura tecnica, prodotta da Asstel con riguardo alle cause del ritardo, da parte degli operatori aderenti, nell'applicazione delle misure previste dal provvedimento del 1° aprile 2010;

Considerate, in particolare, le difficoltà emerse in ragione della circostanza che, alla data del 1° aprile 2010, i sistemi tecnici di alimentazione e di lettura del DBU non risultavano idonei a garantire, in caso di portabilità del numero di telefonia fissa o mobile, il mantenimento nel data base unico dei consensi manifestati in precedenza dal cliente, posta la relativa predisposizione alla cancellazione automatica dei consensi in caso di cessazione del contratto con l'operatore originario (c.d. donating);

Considerata, pertanto, la rappresentata necessità di ricercare una soluzione tecnica idonea ad evitare la suddetta cancellazione e ad individuare la possibilità per il nuovo operatore recipient di leggere il DBU in modo da acquisire le informazioni necessarie a garantire il rispetto delle scelte espresse dal cliente all'operatore donating in caso di portabilità del numero;

Valutate, altresì, ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni dell'Autorità, le rappresentate difficoltà di interoperabilità di tutti gli operatori del mercato, soprattutto di quelli di minori dimensioni che non riescono «a leggere il DBU», essendo in esso configurati con il solo profilo di fornitore e non anche con quello di fruitore;

Valutata la prospettata soluzione di incaricare un soggetto terzo della raccolta dei consensi di tutti i numeri in number portability dei diversi operatori di telefonia fissa e mobile e dell'elaborazione di un elenco completo di abbonati, oggetto di «cessione in modalità number portability», disponibile anche per gli operatori che non leggono il DBU, evitando a questi ultimi la realizzazione di costose interfacce di comunicazione con tutti gli altri operatori e consentendo un efficace adeguamento alle prescrizioni dell'Autorità attraverso il ricorso ad un'unica interfaccia verso tale soggetto;

Rilevata, pertanto, l'individuazione del predetto soggetto nell'ISCOM - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (organismo tecnico-scientifico che opera nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni);

Considerati, inoltre, i tempi necessari per bandire la gara pubblica relativa all'individuazione, da parte dell'ISCOM, del soggetto fornitore dell'apposito software e della piattaforma tecnica necessari alla realizzazione dei suddetti servizi;

Valutata la congruità del termine del 1° novembre 2011 indicato da Asstel per la realizzazione delle misure necessarie «affinché il sistema del DBU possa essere in grado di gestire la number portability»;

Vista l'audizione tenutasi, presso l'Autorità, con Asstel ed i rappresentanti dei maggiori operatori telefonici nazionali in data 20 maggio 2011, nel corso della quale sono state evidenziate le richiamate difficoltà e ribadita la volontà di un celere adeguamento alle prescrizioni impartite dall'Autorità;

Vista la nota del 21 giugno 2011 con la quale Asstel, nel ribadire la sussistenza dei predetti vincoli e delle individuate soluzioni tecniche, ha richiesto all'Autorità «una sospensione dell'efficacia del provvedimento del 1° aprile 2010» sino alla data del 1° novembre 2011, al fine di pervenire alla definitiva implementazione, da parte di tutti gli operatori, delle nuove funzionalità idonee a consentire l'adeguamento del DBU al menzionato provvedimento;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Tutto ciò premesso
il Garante

accoglie l'istanza presentata da Assotelecomunicazioni-Asstel in data 21 giugno 2011 e prescrive, ai sensi degli artt. 143, lett. *b)* e 154, lett. *c)* del Codice, a tutti gli operatori telefonici, l'adozione, entro e non oltre il termine del 1° novembre 2011, di tutte le misure necessarie per adempiere a quanto indicato nel provvedimento dell'Autorità del 1° aprile 2010 sul trattamento dei dati degli abbonati in caso di number portability.

Il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-*ter* del Codice.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il Presidente: PIZZETTI

Il relatore: PAISSAN

Il segretario generale: DE PAOLI

11A10131

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zanopress».

Estratto determinazione V&A.N n. 967 dell'11 luglio 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: **"ZANOPRESS"**, nelle forme e confezioni: "5 mg compresse" 14 compresse e "20 mg compresse" 14 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: SO.SE.PHARM S.r.l. SOCIETÀ DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI con sede legale e domicilio fiscale in 00040 - POMEZIA - ROMA, Via Dei Castelli Romani, 22, Codice Fiscale 01163980681.

Confezione: "5 mg compresse" 14 compresse
AIC n° 038598013 (in base 10) 14TXCX (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa
Validità Prodotto Integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.
Condizioni di conservazione: Non conservare a temperatura superiore ai 30 °C.
Produttore del principio attivo: Ranbaxy Laboratories Limited, P.O. Rail Majra, Nawanshahar District, 144533 Toansa, Punjab, India.
Produttore del prodotto finito: SPECIAL PRODUCT'S LINE S.p.A., 00040 Pomezia -Roma, Via Campobello, 15 (tutte le fasi)
Composizione: Ogni compressa da 5 mg contiene:
Principio Attivo: Lisinopril diidrato 5,445 pari a 5 mg di lisinopril anidro.
Eccipienti: Mannitolo 20,6 mg, calcio fosfato dibasico diidrato 91,7 mg, ferro ossido rosso (E172) 0,135 mg, amido di mais 15,5 mg, amido pregelatinizzato 2 mg, magnesio stearato 1, 62 mg.

Confezione: "20 mg compresse" 14 compresse
AIC n° 038598025 (in base 10) 14TXD9 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa
Validità Prodotto Integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.
Condizioni di conservazione: Non conservare a temperatura superiore ai 30 °C.
Produttore del principio attivo: Ranbaxy Laboratories Limited, P.O. Rail Majra, Nawanshahar District, 144533 Toansa, Punjab, India
Produttore del prodotto finito: SPECIAL PRODUCT'S LINE S.p.A., 00040 Pomezia - Roma, Via Campobello, 15 (tutte le fasi)
Composizione: Ogni compressa da 20 mg contiene:
Principio Attivo: Lisinopril diidrato 21,78 pari a 20 mg di lisinopril anidro.
Eccipienti: Mannitolo 41 mg; Calcio fosfato dibasico diidrato 177 mg; ferro ossido rosso (E172) 0,28 mg; amido di mais 31 mg; Amido pregelatinizzato 4 mg; Magnesio stearato 4,94 mg.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Ipertensione
Trattamento dell'ipertensione.

Scompenso cardiaco
Trattamento dello scompenso cardiaco sintomatico.

Infarto miocardico acuto
Trattamento a breve termine (6 settimane) dei pazienti emodinamicamente stabili entro 24 ore da un infarto miocardico acuto.

Complicanze renali del diabete mellito
Trattamento delle complicanze renali nei pazienti ipertesi con diabete mellito di Tipo 2 e nefropatia incipiente.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 038598013 - "5 mg compresse" 14 compresse
Classe di rimborsabilità:
"A"
Prezzo ex factory (IVA esclusa):
EURO 2,06
Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
EURO 3,87

Confezione: AIC n° 038598025 - "20 mg compresse" 14 compresse
Classe di rimborsabilità:
"A"
Prezzo ex factory (IVA esclusa):
EURO 3,43
Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
EURO 6,43

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 038598013 - "5 mg compresse" 14 compresse - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 038598025 - "20 mg compresse" 14 compresse - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10142

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pramipexolo Fidia».

Estratto determinazione V&A.N n. 965 dell'11 luglio 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "**PRAMIPEXOLO FIDIA**", nelle forme e confezioni: "0,088 mg compresse" 30 compresse; "0,18 mg compresse" 30 compresse; "0,7 mg compresse" 30 compresse e "1,1 mg compresse" 30 compresse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 35031 - ABANO TERME - PADOVA, Via Ponte della Fabbrica, 3/A, Codice Fiscale 00204260285.

Confezione: "0,088 mg compresse" 30 compresse
AIC n° 040036016 (in base 10) 165TPJ (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: SYNTHON SRO BRNESKA 32 BLANSKO - Repubblica Ceca - 67817.
Produttore del prodotto finito: SYNTHON HISPANIA SL stabilimento sito in Sante Boi De Llobregat - Spain, Castello 1 - Poligono Las Salinas (Produzione delle compresse in bulk – confezionamento primario e secondario – controllo e rilascio lotti); QUINTA ANALYTICA SRO stabilimento sito in Praga 10 - Repubblica Ceca, Prazska 1486/18 C (controlli); LABOR L+S AG stabilimento sito in Bad Bocklet-Grossenbrach - Germania, Mangelsfeld 4 (controlli); ROTTENDORF PHARMA GmbH stabilimento sito in Ennigerloh - Germania Ostenfelder Strasse 51-61 (confezionamento); GE PHARMACEUTICALS LTD stabilimento sito in Botevgrad - Bulgaria, Industrial Zone Chekanitza South Area (confezionamento); SYNTHON BV stabilimento sito in Nijmegen Olanda, Microweg 22 (controlli e rilascio lotti).
Composizione: Ogni compressa da 0,088 mg contiene:
Principio Attivo: 0,088 mg di Pramipexolo base come 0,125 mg di Pramipexolo dicloridrato monoidrato
Eccipienti: Amido pregelatinizzato 32,3 mg; Mannitolo 49,46 mg; Povidone K-29/32 0,94 mg; Silice colloidale anidra 0,94 mg; Magnesio stearato 1,23 mg.

Confezione: "0,18 mg compresse" 30 compresse
AIC n° 040036028 (in base 10) 165TPW (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: SYNTHON SRO BRNESKA 32 BLANSKO - Repubblica Ceca - 67817.
Produttore del prodotto finito: SYNTHON HISPANIA SL stabilimento sito in Sante Boi De Llobregat - Spain, Castello 1 - Poligono Las Salinas (Produzione delle compresse in bulk – confezionamento primario e secondario – controllo e rilascio lotti); QUINTA ANALYTICA SRO stabilimento sito in Praga 10 - Repubblica Ceca, Prazska 1486/18 C (controlli); LABOR L+S AG stabilimento sito in Bad Bocklet-Grossenbrach - Germania, Mangelsfeld 4 (controlli); ROTTENDORF PHARMA GmbH stabilimento sito in Ennigerloh - Germania Ostenfelder Strasse 51-61 (confezionamento); GE PHARMACEUTICALS LTD stabilimento sito in Botevgrad - Bulgaria, Industrial Zone Chekanitza South Area (confezionamento); SYNTHON BV stabilimento sito in Nijmegen Olanda, Microweg 22 (controlli e rilascio lotti).
Composizione: Ogni compressa da 0,18 mg contiene:
Principio Attivo: 0,18 mg di Pramipexolo base come 0,25 mg di Pramipexolo dicloridrato monoidrato
Eccipienti: Amido pregelatinizzato 39,9 mg; Mannitolo 61 mg; Povidone K-29/32 1,17 mg; Silice colloidale anidra 1,17 mg; Magnesio stearato 1,52 mg.

Confezione: "0,7 mg compresse" 30 compresse
AIC n° 040036042 (in base 10) 165TQB (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: SYNTHON SRO BRNESKA 32 BLANSKO - Repubblica Ceca - 67817.
Produttore del prodotto finito: SYNTHON HISPANIA SL stabilimento sito in Sante Boi De Llobregat - Spain, Castello 1 - Poligono Las Salinas (Produzione delle compresse in bulk – confezionamento primario e secondario – controllo e rilascio lotti); QUINTA ANALYTICA SRO stabilimento sito in Praga 10 - Repubblica Ceca, Prazska 1486/18 C (controlli); LABOR L+S AG stabilimento sito in Bad Bocklet-Grossenbrach - Germania, Mangelsfeld 4 (controlli); ROTTENDORF PHARMA GmbH stabilimento sito in Ennigerloh - Germania Ostenfelder Strasse 51-61 (confezionamento); GE PHARMACEUTICALS LTD stabilimento sito in Botevgrad - Bulgaria, Industrial Zone Chekanitza South Area (confezionamento); SYNTHON BV stabilimento sito in Nijmegen Olanda, Microweg 22 (controlli e rilascio lotti).
Composizione: Ogni compressa da 0,7 mg contiene:
Principio Attivo: 0,7 mg di Pramipexolo base come 1,0 mg di Pramipexolo dicloridrato monoidrato

Eccipienti: Amido pregelatinizzato 79,8 mg; Mannitolo 121,49 mg; Povidone K-29/32 2,33 mg; Silice colloidale anidra 2,33 mg; Magnesio stearato 3,05 mg

Confezione: "1,1 mg compresse" 30 compresse
AIC n° 040036055 (in base 10) 165TQR (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: SYNTHON SRO BRNESKA 32 BLANSKO - Repubblica Ceca - 67817.
Produttore del prodotto finito: SYNTHON HISPANIA SL stabilimento sito in Sante Boi De Llobregat - Spain, Castello 1 - Poligono Las Salinas (Produzione delle compresse in bulk – confezionamento primario e secondario - controllo e rilascio lotti); QUINTA ANALYTICA SRO stabilimento sito in Praga 10 - Repubblica Ceca, Prazska 1486/18 C (controlli); LABOR L+S AG stabilimento sito in Bad Bocklet-Grossenbrach - Germania, Mangelsfeld 4 (controlli); ROTTENDORF PHARMA GmbH stabilimento sito in Ennigerloh - Germania Ostenfelder Strasse 51-61 (confezionamento); GE PHARMACEUTICALS LTD stabilimento sito in Botevgrad - Bulgaria, Industrial Zone Chekanitza South Area (confezionamento); SYNTHON BV stabilimento sito in Nijmegen Olanda, Microweg 22 (controlli e rilascio lotti).
Composizione: Ogni compressa da 1,1 mg contiene:
Principio Attivo: 1,1 mg di Pramipexolo base come 1,5 mg di Pramipexolo dicloridrato monoidrato
Eccipienti: Amido pregelatinizzato 119,7 mg; Mannitolo 182,24 mg; Povidone K-29/32 3,5 mg; Silice colloidale anidra 3,5 mg; Magnesio stearato 4,57 mg

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Pramipexolo è indicato nel trattamento sintomatologico della malattia di Parkinson idiopatica, da solo (senza levodopa) o in associazione con levodopa, cioè nel corso della malattia, in fase avanzata quando l'effetto della levodopa svanisce o diventa discontinuo ed insorgono fluttuazioni dell'effetto terapeutico (fluttuazioni di fine dose o "on/off").

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 040036016 - "0,088 mg compresse" 30 compresse
Classe di rimborsabilità:
“A”
Prezzo ex factory (IVA esclusa):
EURO 2,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
EURO 4,11

Confezione: AIC n° 040036028 - "0,18 mg compresse" 30 compresse
Classe di rimborsabilità:
“A”
Prezzo ex factory (IVA esclusa):
EURO 4,28
Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
EURO 8,03

Confezione: AIC n° 040036042 - "0,7 mg compresse" 30 compresse
Classe di rimborsabilità:
“A”
Prezzo ex factory (IVA esclusa):
EURO 16,90
Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
EURO 31,70

Confezione: AIC n° 040036055 - "1,1 mg compresse" 30 compresse
Classe di rimborsabilità:
“C”

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 040036016 - "0,088 mg compresse" 30 compresse - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 040036028 - "0,18 mg compresse" 30 compresse - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 040036042 - "0,7 mg compresse" 30 compresse - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 040036055 - "1,1 mg compresse" 30 compresse - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10143

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Momenflogo».

Estratto determinazione V&A.N. n. 966 dell'11 luglio 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: **"MOMENFLOGO"**, nelle forme e confezioni: "600 mg granulato per soluzione orale" 10 bustine e "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: E-PHARMA TRENTO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in RAVINA DI TRENTO - TRENTO, Via Provina n° 2, CAP. 38123 - Codice Fiscale 01420070227.

Confezione: "600 mg granulato per soluzione orale" 10 bustine
AIC n° 039552017 (in base 10) 15R10K (in base 32)
Forma Farmaceutica: Granulato per soluzione orale
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: Shasun Chemicals And Drug Ltd Shasun Road 605014 Periakalapet Pondicherry (INDIA).
Produttore del prodotto finito: E-PHARMA TRENTO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in RAVINA DI TRENTO (TN), Via Provina n° 2 (tutte le fasi)
Composizione: Una bustina di granulato per soluzione orale contiene:
Principio Attivo: Ibuprofene sodico diidrato 768 mg, pari a Ibuprofene 600 mg
Eccipienti: Saccarosio; Potassio bicarbonato; Sorbitolo; Aroma arancia; Acesulfame potassico; Aspartame; Sucralosio; Aroma menta-liquerizia; Silice colloidale anidra.

Confezione: "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine
AIC n° 039552029 (in base 10) 15R10X (in base 32)
Forma Farmaceutica: Granulato per soluzione orale
Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: Shasun Chemicals And Drug Ltd Shasun Road 605014 Periakalapet Pondicherry (INDIA).
Produttore del prodotto finito: E-PHARMA TRENTO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in RAVINA DI TRENTO (TN), Via Provina n° 2 (tutte le fasi)
Composizione: Una bustina di granulato per soluzione orale contiene:
Principio Attivo: Ibuprofene sodico diidrato 768 mg, pari a Ibuprofene 600 mg
Eccipienti: Saccarosio; Potassio bicarbonato; Sorbitolo; Aroma arancia; Acesulfame potassico; Aspartame; Sucralosio; Aroma menta-liquerizia; Silice colloidale anidra.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento del dolore: mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori da episiotomia e post-partum,

dolore da avulsioni dentarie, dolore post-operatorio, dolore causato da piccole lesioni o traumatismi.
Forme di reumatismo infiammatorio: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, morbo di Still.
Forme di reumatismo degenerativo: osteoartrosi (artrosi cervicale, dorsale, lombare, gonartrosi, coxartrosi, poliartrosi, ecc.).
Forme reumatiche extra articolari: tendiniti, fibrositi, borsiti, mialgie, lombaggine, periartrite scapolo-omerale, sciatalgie, radicolo-nevriti.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 039552017 - "600 mg granulato per soluzione orale" 10 bustine
Classe di rimborsabilità:
"C"

Confezione: AIC n° 039552029 - "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine
Classe di rimborsabilità:
"A"
Prezzo ex factory (IVA esclusa):
EURO 2,66
Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
EURO 4,98

CONDIZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Confezione: AIC n° 039552029 - "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine
si applicano le condizioni di cui alla **Nota** 66

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 039552017 - "600 mg granulato per soluzione orale" 10 bustine - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 039552029 - "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10144

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lormetazepam ABC».

Estratto determinazione V&A.N. n. 992 del 18 luglio 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "**LORMETAZEPAM ABC"**, nella forma e confezione: "2,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: ABC FARMACEUTICI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 10121 - TORINO, Corso Vittorio Emanuele II, 72, Codice Fiscale 08028050014.

Confezione: "2,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml
AIC n° 039304011 (in base 10) 15HGUC (in base 32)
Forma Farmaceutica: Gocce orali, soluzione
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: CAMBREX PROFARMACO MILANO S.r.l. stabilimento sito in 20067 - PAULLO (MI) Via Curiel, 34.
Produttore del prodotto finito: ABC FARMACEUTICI S.p.A. stabilimento sito in 10090 - IVREA (TO), Località San Bernardo, Via Canton Moretti, 29 (tutte)
Composizione: Un ml di soluzione contiene:
Principio Attivo: Lormetazepam 2,5 mg
Eccipienti: Saccarina sodica 10 mg; Glicerolo 85% 250 mg; Etanolo 96% 80 mg; Aroma arancio 3,5 mg; Aroma limone 1 mg; Aroma caramello 0,5 mg; Glicole propilenco q.b. a 1 ml

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine e gli agenti benzodiazepino - simili sono indicati soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 039304011 - "2,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml
Classe di rimborsabilità:
"C"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 039304011 - "2,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 20 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10145

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Helicokit».

Estratto determinazione V&A.N. n. 968 dell'11 luglio 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "**HELICOKIT"**, anche nella forma e confezione: "37,5 mg compressa" 40 compresse (20 test) , con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: ITALCHIMICI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 00040 - POMEZIA - ROMA, Via Pontina 5 Km. 29, Codice Fiscale 01328640592.

Confezione: "37,5 mg compressa" 40 compresse (20 test)
AIC n° 034837043 (in base 10) 1174KM (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa
Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
Condizioni di conservazione: Conservare a temperatura non superiore a 25°C
Produttore del principio attivo: ISOTEC INC. 3858 Benner Road Miamisburg - Ohio 453424304 - USA.
Produttore del prodotto finito: ITC FARMA S.r.l. stabilimento sito in POMEZIA, Via Pontina 5, Km 29 (tutte le fasi)
Composizione: Ogni compressa contiene:
Principio Attivo: UREA-^{13}C 37,5 mg
Eccipienti: Carbossimetilamido sodico 18,0 mg; Cellulosa microcristallina (Avicel) 45,0 mg; Acido citrico anidro 346,53 mg; Silice precipitata (Aerosil) 2,0 mg; Magnesio stearato 2,0 mg; Talco 10,0 mg.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Medicinale solo per uso diagnostico. Per la diagnosi in vivo di infezione gastroduodenale da Helicobacter pylori.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: AIC n° 034837043 - "37,5 mg compressa" 40 compresse (20 test)
Classe di rimborsabilità:
"H"
Prezzo ex factory (IVA esclusa):
EURO 208,46
Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
EURO 344,04

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 034837043 - "37,5 mg compressa" 40 compresse (20 test) **- OSP:** medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10146

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «FDP Fisiopharma».

Estratto determinazione V&A.N n. 983 dell'11 luglio 2011

Titolare AIC: FISIOPHARMA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in NUCLEO INDUSTRIALE, 84020 - PALOMONTE - SALERNO - Codice Fiscale 02580140651

Medicinale: **FDP FISIOPHARMA**

Variazione AIC: B.I.a.1 Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione degli attuali siti produttivi del principio attivo: "Fruttosio 1,6 difosfato sale trisodico", come da tabella allegata:

Da:	A:
PRODUTTORE DELLA MATERIA PRIMA *Produttore della Materia Prima liofilizzata sterile:* Pro.Bio.Sint S.r.l. - Via Valverde 20/22 21100 Varese *Produttore della Materia Prima liofilizzata sterile:* Omnia Bios S.r.l. – via Industriale 34 25021 Bagnolo Mella (BS)	**PRODUTTORE DELLA MATERIA PRIMA** *Produttore della Materia Prima non sterile:* **GNOSIS BIORESEARCH S.A.** Via Lischedi - 6592 Sant'Antonino SVIZZERA *Responsabile delle fasi di Sterilizzazione e Liofilizzazione:* **I.C.I. International Chemical Industry S.p.A.** Via Stazione - 81030 Cellole (CE) ITALY

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 033631019 - "5 g polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone polvere da 5 g + 1 flacone solvente da 50 ml
AIC N. 033631021 - "10 g polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone polvere da 10 g + 1 flacone solvente da 100 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A10147

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diep».

Estratto determinazione V&A.N. n. 984 dell'11 luglio 2011

Medicinale: DIEP.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi n. 1 - 65020 Alanno (Pescara), codice fiscale n. 00556960375.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: alla determinazione V&A.N/ n. 259/2011 dell'11 febbraio 2011 pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2011, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Diep» è apportata la seguente modifica: al paragrafo «Altre condizioni» in luogo di: ALTRE CONDIZIONI: le confezioni «25 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse e «25 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse della specialità medicinale: «Diep», continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 028618, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche, leggasi: ALTRE CONDIZIONI: le confezioni «25 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse e «25 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse della specialità medicinale: «DIEP», continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 024515, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10148

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi liquidatori della Investimenti e Sviluppo SGR, in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 7 luglio 2011, ha nominato il prof. avv. Stefano Ambrosini commissario liquidatore e i sigg. avv. Francesco Cantoni, avv. Pierpaolo Galimi e prof. avv. Gaetano Presti componenti del comitato di sorveglianza della Investimenti e sviluppo SGR, con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 7 luglio 2011.

Nella riunione dell'8 luglio 2011, tenuta dal comitato di sorveglianza, il prof. avv. Gaetano Presti è stato nominato presidente del comitato stesso.

11A10155

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'attività e messa in liquidazione coatta amministrativa della Investimenti e Sviluppo SGR, in Milano.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 7 luglio 2011, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività della Investimenti e sviluppo SGR, con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa a procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 57, comma 1, del testo unico dell'intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998).

11A10154

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 luglio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4391
Yen	112,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,408
Corona danese	7,4536
Lira Sterlina	0,88270
Fiorino ungherese	266,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9815
Nuovo leu romeno	4,2305
Corona svedese	9,0787
Franco svizzero	1,1789
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7675
Kuna croata	7,4620
Rublo russo	39,8970
Lira turca	2,4180
Dollaro australiano	1,3234
Real brasiliano	2,2357
Dollaro canadese	1,3658
Yuan cinese	9,2777
Dollaro di Hong Kong	11,2132
Rupia indonesiana	12271,33
Shekel israeliano	4,8890
Rupia indiana	63,8240
Won sudcoreano	1513,63
Peso messicano	16,7058
Ringgit malese	4,2756
Dollaro neozelandese	1,6625
Peso filippino	60,920
Dollaro di Singapore	1,7386
Baht tailandese	42,900
Rand sudafricano	9,7345

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A10426

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 luglio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4380
Yen	112,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,388
Corona danese	7,4534
Lira Sterlina	0,88250
Fiorino ungherese	268,95

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9984
Nuovo leu romeno	4,2485
Corona svedese	9,1083
Franco svizzero	1,1563
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7715
Kuna croata	7,4708
Rublo russo	39,8354
Lira turca	2,4719
Dollaro australiano	1,3249
Real brasiliano	2,2311
Dollaro canadese	1,3599
Yuan cinese	9,2679
Dollaro di Hong Kong	11,2040
Rupia indonesiana	12258,05
Shekel israeliano	4,8946
Rupia indiana	63,8540
Won sudcoreano	1518,50
Peso messicano	16,7757
Ringgit malese	4,2737
Dollaro neozelandese	1,6619
Peso filippino	60,937
Dollaro di Singapore	1,7358
Baht tailandese	42,795
Rand sudafricano	9,7399

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A10427

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Proroga dei termini per le domande relative alle riduzioni dei pedaggi per transiti effettuati nell'anno 2010 di cui alla delibera n. 11/2011 del 16 giugno 2011 - (*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2011).

Il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi comunica che, con delibera n. 14/2011, il termine di scadenza delle domande di ammissione alla riduzione compensata dei pedaggi è prorogato dalle ore 14,00 del 1° agosto 2011 alle ore 14,00 del 10 agosto 2011.

11A10566

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-177) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.